

REPUBBLICA DEL BENIN

ASSEMBLEA NAZIONALE

Legge n. 2002 – 07

Sul codice delle persone e della famiglia

L'Assemblea nazionale ha deliberato e adottato nella seduta del 07 giugno 2002, poi nella seduta del 14 giugno 2004, a seguito della sentenza DCC 02-144 del 23 dicembre 2002 della Corte costituzionale, per il rispetto del Costituzione, la legge il cui tenore recita:

LIBRO PRIMO: PERSONE

TITOLO PRIMO: PERSONE E MORALE

CAPITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Qualsiasi persona umana, senza alcuna distinzione, in particolare di razza, colore, sesso, religione, lingua, opinione politica o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o qualsiasi altra situazione, è soggetto di diritto, dalla nascita alla morte.

Il diritto alla vita, all'integrità fisica e morale, è riconosciuto dall'art il bambino dal concepimento, fatti salvi i casi esclusi dalla legge.

Articolo 2: L'esercizio dei diritti civili è indipendente dall'esercizio dei diritti politici, che si acquisiscono, si conservano e si perdono in conformità alla Costituzione, alle leggi e ai regolamenti.

Articolo 3: La legge presume che il bambino sia stato concepito durante il periodo che va dal 300° al 180° giorno compreso prima della data di nascita. Si presume che il concepimento sia avvenuto in qualsiasi momento durante questo periodo, a seconda di quanto richiesto nell'interesse del bambino.

La prova contraria è ammissibile per contestare tale presunzione.

Articolo 4: La legge riconosce come persona giuridica i gruppi organizzati che riflettono l'esistenza di interessi collettivi o la possibilità di un'espressione collettiva organizzata di tali interessi, nonché gli stabilimenti aventi uno scopo specifico e autonomia gestionale.

L'esistenza della personalità giuridica può essere soggetta a condizioni definite dalla legge.

CAPITOLO II: NOME

Articolo 5: Ogni persona si identifica con uno o più nomi e da un cognome.

Tuttavia, un soprannome o uno pseudonimo può essere scelto per chiarire l'identità di una persona, ma non fa parte del nome di quella persona.

Articolo 6: Il figlio legittimo porta il cognome del figlio padre.

Il figlio nato fuori dal matrimonio porta il nome del genitore rispetto al quale si stabilisce la sua filiazione.

In caso di riconoscimento simultaneo di entrambi i genitori, il figlio porta il nome del padre.

Se il padre riconosce il bambino in ultima posizione, il bambino prenderà il suo nome. Ma se si tratta di un bambino di età superiore ai quindici (15) anni, sarà richiesto il suo consenso.

In caso di diniego, il bambino porta il nome della madre.

L'adozione conferisce all'adottato il nome dell'adottante.

In caso di adozione da parte di entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Articolo 7: Il figlio il cui padre e madre sono sconosciuti ha il nome e il cognome assegnati dall'ufficiale di stato civile che ha redatto l'atto di nascita.

Tali nomi e cognomi non devono ledere la considerazione del figlio o di altri.

Articolo 8: I nomi sono scelti dal padre o dalla madre o da chi ne fa le veci.

Almeno uno dei nomi deve distinguere il bambino dai suoi antenati, nonché dai suoi fratelli e sorelle.

L'ufficiale di stato civile o l'agente che agisce in sua vece è informato dei nomi quando gli viene dichiarata la nascita del bambino. Può ricevere solo nomi propri consacrati dall'uso o dalla tradizione, o che compaiono in calendari diversi e non lesivi dell'onore e della

considerazione del figlio e/o degli altri come previsto dall'articolo 7 della stessa legge.

Articolo 9: In caso di interesse legittimo, il cambiamento o l'aggiunta del nome può essere autorizzato con decisione del tribunale di primo grado, su richiesta dell'interessato o del suo rappresentante legale se minorenni.

L'aggiunta o la cancellazione di nomi può essere autorizzata alle stesse condizioni.

La domanda è presentata al tribunale nella cui giurisdizione il ricorrente è nato, e al Tribunale di primo grado di Cotonou se il ricorrente è nato all'estero.

La causa è discussa in forma ordinaria e discussa in Camera di Consiglio, sentito il pubblico ministero. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

La decisione che autorizza il cambio di nome avvantaggia il ricorrente e i suoi figli minori. Ordina la rettifica degli atti.

Articolo 10: Il dispositivo della sentenza o della sentenza che autorizza sia il cambiamento o l'aggiunta del nome patronimico, sia la soppressione o l'aggiunta del nome, è menzionato nell'atto riformato di ciascun interessato, nonché nei registri di trascrizione.

Se il parto è avvenuto all'estero, il dispositivo della decisione è anche trascritto nel registro delle nascite del Comune di Cotonou.

Un estratto della decisione viene inserito nella Gazzetta Ufficiale, a cura del cancelliere capo, a spese del ricorrente.

La menzione e la trascrizione sono effettuate per volere del Pubblico ministero. In caso di inerzia di quest'ultimo, l'istante può farlo personalmente, presentando copia della sentenza o della sentenza, accompagnata da un certificato rilasciato dal cancelliere e dal quale discende che la sentenza o sentenza è passata in giudicato.

Articolo 11: Il nome può essere corretto in nei casi e secondo le forme previste dal titolo relativo agli atti di stato civile.

Articolo 12: Una donna sposata conserva il suo cognome da nubile a cui aggiunge il nome del marito.

Lo stesso vale per la vedova fino al suo nuovo matrimonio.

La donna divorziata può continuare a portare il cognome del marito con il consenso di quest'ultimo o con l'autorizzazione del giudice.

Articolo 13: Un interesse, anche puramente morale, può consentire qualsiasi persona ad agire per reclamare il proprio nome patronimico e vietare a terzi di utilizzarlo.

L'uso improprio di un nome patronimico e di tutti gli altri elementi di identificazione della persona impegna, in caso di danno, la responsabilità dell'autore dell'abuso.

Il portatore di un nome può opporsi a qualsiasi usurpazione di questo nome da parte di terzi, anche come pseudonimo.

Dopo la sua morte, questo stesso diritto appartiene alla sua vedova o ai suoi discendenti, anche se portano un altro nome.

CAPITOLO III: CASA

Articolo 14: La persona è domiciliata nel luogo del suo stabilimento principale o, per la sua attività professionale, nel luogo in cui la esercita.

Inoltre, la persona può avere una o più residenze dove ha altri centri di interesse.

Articolo 15: Sono domiciliati:

- gli sposi, nel luogo da loro scelto di comune accordo. In caso di disaccordo, la casa coniugale è fissata dal marito. Tuttavia, la moglie può ottenere l'autorizzazione giudiziale per il domicilio separato, se fornisce la prova che il domicilio scelto dal marito presenta un pericolo materiale o morale per lei o per i suoi figli;

- il minore non emancipato, con chi esercita su di lui il diritto di affidamento;

- l'adulto tutelato, con il suo tutore.

Articolo 16: Se il domicilio non può essere determinato, la residenza presente produrrà i suoi effetti. In assenza di residenza, al suo posto subentrerà l'abitazione.

Articolo 17: Quando un atto contiene, da parte delle parti o di una di esse, un'elezione di domicilio per l'esecuzione di questo stesso atto in un luogo diverso da quello del domicilio effettivo, le notifiche, le richieste e i procedimenti o altri relativi a tale atto possono essere fatti presso il domicilio convenuto e davanti al giudice di questo domicilio eletto.

CAPITOLO IV: ASSENZA E SCOMPARSA

Articolo 18: L'assente è la persona che ha cessato di comparire sul luogo del suo domicilio o residenza, e la cui mancanza di notizie rende incerta la sua esistenza.

Lo scomparso è la persona la cui assenza è avvenuta in circostanze che hanno messo in pericolo la sua vita, senza che il suo corpo sia stato ritrovato.

Articolo 19: Non appena le ultime notizie risalgono a più di un anno, ogni interessato e/o il pubblico ministero, a titolo di ricorso, possono presentare istanza di dichiarazione di presunzione di assenza.

La richiesta è proposta con ricorso semplice dinanzi al tribunale di primo grado dell'ultimo domicilio conosciuto del presunto assente, ovvero della sua ultima residenza.

Articolo 20: La richiesta è comunicata alla Procura della Repubblica, la quale avviare un'istruttoria sulla sorte del presunto assente, e prendere ogni utile provvedimento per la pubblicazione della domanda, in particolare a mezzo stampa o, se del caso, anche all'estero.

Articolo 21: Non appena la domanda è depositata, il tribunale nomina a amministratore provvisorio dei beni che può essere il curatore con interessi assenti, l'agente lasciato da colui del quale non si hanno notizie, o altra persona di sua scelta. Se vi sono figli minorenni, il giudice li dichiara soggetti al regime di amministrazione giudiziaria della tutela.

Articolo 22: Non appena entra in carica, l'amministratore provvisorio deve essere redatto e depositato presso la cancelleria del tribunale di primo grado

nella giurisdizione dell'ultimo domicilio dell'assente o dello scomparso, un inventario dei beni appartenenti al presunto assente o scomparso.

Ha il potere di compiere atti di conservazione e di pura amministrazione. Se vi è urgenza e necessità debitamente accertata, può essere autorizzato a compiere atti di disposizione alle condizioni fissate con ordinanza.

In ogni momento, su richiesta del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, il curatore provvisorio può essere revocato e sostituito, con le modalità seguite per la nomina.

Articolo 23: Trascorso un anno dalla richiesta, il tribunale, a norma dell'art risultati dell'istruttoria, può dichiarare la presunzione di assenza.

La sentenza conferma gli effetti del deposito dell'istanza e li proroga fino alla dichiarazione di assenza.

Articolo 24: Due anni dopo la sentenza dichiarativa di presunzione di assenza, il tribunale può essere investito di una richiesta di dichiarazione di assenza.

Il giudizio dichiarativo consente al coniuge di richiedere il divorzio per assenza.

I poteri dell'amministratore provvisorio sono poi estesi agli atti di alienazione dietro pagamento dei beni dell'assente.

Tuttavia, prima di qualsiasi alienazione amichevole, l'amministratore provvisorio deve far perire l'immobile, con provvedimento del presidente del tribunale.

In ogni caso, l'amministratore provvisorio è tenuto a riferire della sua gestione al presidente del tribunale di primo grado, una volta all'anno.

Articolo 25: Dieci anni dopo l'ultima notizia, tutti interessati può presentare davanti al giudice che ha dichiarato l'assenza, una richiesta di dichiarazione di morte.

Un'ulteriore indagine sarà condotta per volere del

pavimento di legno.

La sentenza dichiara la morte nel giorno della pronuncia, e il dispositivo è trascritto nei registri di stato civile dell'ultimo domicilio

dell'assente, in margine al suo certificato di nascita e di matrimonio. Il patrimonio del defunto dichiarato assente si apre nel luogo del suo ultimo domicilio.

Articolo 26: Possono essere legalmente dichiarati:

- la morte di qualsiasi beninese scomparso in Benin o fuori dal Benin;
- il decesso dello straniero o dell'apolide disperso, sia in territorio beninese, sia anche all'estero se aveva domicilio o residenza in Benin;
- il decesso dell'assente ai sensi dell'articolo 18 del presente codice.

Articolo 27: La richiesta è presentata d'ufficio o su richiesta di qualsiasi interessato, dal pubblico ministero al tribunale del luogo della scomparsa se avvenuta nel territorio del Beninese, altrimenti al tribunale di primo grado di Cotonou. Una richiesta collettiva può essere presentata quando più persone sono scomparse nelle stesse circostanze.

Articolo 28: Il caso è indagato e giudicato in camera di consiglio. Tutti gli atti processuali nonché copie ed estratti di detti atti sono esenti dall'imposta di bollo e registrati gratuitamente. Se il tribunale ritiene che la morte non sia sufficientemente provata, può ordinare qualsiasi misura di informazione aggiuntiva e in particolare richiedere un'indagine amministrativa sulle circostanze della scomparsa. Se la morte è dichiarata, la sua data deve essere fissata tenendo conto delle presunzioni tratte dalle circostanze del caso e, in mancanza, del giorno della scomparsa. Questa data non dovrebbe mai essere indefinita.

Articolo 29: Il dispositivo della sentenza dichiarativa di morte deve essere trascritto, secondo le modalità previste dall'articolo 84, nei registri dello stato civile del luogo effettivo o presunto del decesso e, ove applicabile, in quelli dell'ultimo domicilio.

La menzione della trascrizione è fatta nei registri alla data di morte, a margine dell'atto di nascita ed, eventualmente, a margine dell'atto di matrimonio. In caso di giudizio collegiale, i singoli estratti della sentenza sono inviati alle competenti autorità di stato civile per la trascrizione.

Articolo 30: Le sentenze che dichiarano la morte dell'assente e dello scomparso hanno lo stesso valore probatorio dei certificati di morte.

Articolo 31: Se l'assente si ripresenta prima della sentenza dichiarativa di morte, riprende tutti i suoi beni su sua richiesta o su richiesta di qualsiasi parte interessata. L'amministratore provvisorio gli riferisce della sua gestione. Gli atti di alienazione debitamente conclusi gli sono opponibili.

Egli recupererà il prezzo dei beni alienati o i beni risultanti dall'uso che sarà stato fatto del prezzo dei suoi beni alienati.

Se la persona assente o scomparsa ricompare dopo il giudizio dichiarativo di morte, riprende i suoi beni nello stato in cui si trovano senza poter pretendere la restituzione dei beni alienati.

Articolo 32: Il matrimonio dell'assente è sciolto dal giorno se la sentenza che dichiara l'assenza è passata in giudicato. Il suo coniuge ha il diritto di risposarsi.

Quando l'assente ricompare prima della sentenza dichiarativa di morte, il nuovo matrimonio che il coniuge avrebbe ottenuto non gli è opponibile.

Quando l'assente o scomparso riappare dopo la sentenza dichiarativa di morte, le nuove nozze del coniuge gli sono opponibili. Lo stesso vale per il divorzio che il coniuge avrebbe ottenuto dopo il giudizio dichiarativo di assenza.

Indipendentemente dal momento in cui l'assente o lo scomparso ricompare, i figli cessano di essere soggetti al regime di amministrazione giudiziaria o di tutela. In caso di divorzio o nuovo matrimonio opponibile al coniuge ricomparso, il giudice deciderà sull'affidamento dei figli nel migliore dei loro interessi.

TITOLO II: STATO CIVILE

CAPITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33: Lo stato delle persone è stabilito e può essere provato solo da atti di stato civile, sentenze o sentenze sostitutive e, eccezionalmente, atti di notorietà.

Articolo 34. Le nascite, i matrimoni ei decessi sono annotati nei registri tenuti nei centri di stato civile secondo le modalità fissate con decreto.

Altri fatti o atti relativi allo stato delle persone sono menzionati nel registro dello stato civile.

Sono provati mediante copie o estratti degli atti iscritti in tali registri, rilasciati alle condizioni stabilite con decreto.

Articolo 35: Le persone qualificate per la registrazione delle dichiarazioni e la redazione degli atti nei centri di stato civile sono, a seconda dei casi, gli agenti di dichiarazione di stato civile e gli ufficiali di stato civile.

Gli atti di stato civile sono stabiliti dagli ufficiali dello Stato civile.

Negli arrondissements, le funzioni di cancelliere civile sono compilati dal capo del distretto o da un agente appositamente designato a tale scopo.

Nei comuni o in altri distretti amministrativi, queste funzioni sono svolte dal sindaco o da un agente all'uopo designato.

Articolo 36: È creato per ordine del ministro incaricato di all'interno, sedi secondarie di stato civile. Le funzioni di mandatario per la dichiarazione di stato civile sono svolte da persona designata con provvedimento del prefetto. Tale agente svolge la sua attività sotto il controllo e la responsabilità dell'ufficiale di stato civile del centro principale al quale il suo centro è annesso. Riceve le dichiarazioni di nascita e di morte. Non ha la capacità di compiere la solennizzazione dei matrimoni.

Articolo 37. L'ufficiale di stato civile non può inserire negli atti che riceve, né con nota né con qualsiasi dichiarazione, altro che quanto dichiarato dai parenti o quanto, per ordine di legge, deve essere da lui annotato.

Se una dichiarazione gli sembra contraria alla legge, deve darne immediata comunicazione al pubblico ministero che, se del caso, avvia azione di rettifica dell'atto o azione statale.

Articolo 38: I quaderni e i registri di stato civile di cui i modelli sono fissati con provvedimento congiunto del ministro incaricato dello stato civile e del ministro incaricato della giustizia, comprendono due sezioni per i quaderni e tre sezioni per i registri.

Ogni parte riporta l'indicazione di tutti i particolari che devono figurare nell'atto, cosicché all'ufficiale di stato civile non resta che riempire gli spazi, firmare e far apporre le firme alle persone.
necessario.

* PER LIBRI DI DICHIARAZIONE

- Le sezioni n.2 o matrici sono conservate nel centro dichiarazioni.

Vengono poi trasmessi al centro principale di attaccamento alle condizioni definite dalla normativa vigente;

- Le sezioni n.1 sono inviate al principale centro di stato civile per la formazione del certificato. Vengono poi trasmessi al ministero dello stato civile e quindi al ministero della statistica per l'elaborazione prima di essere depositati negli archivi nazionali.

* PER REGISTRI DI STATO CIVILE

- Le sezioni n.3 o le matrici sono conservate presso il centro di stato civile istituzione;

- Le sezioni n.2 sono trasmesse alla cancelleria del tribunale di primo grado territorialmente competente;

- I buoni n° 1 vengono restituiti immediatamente e gratuitamente al dichiarante.

Articolo 39: Le procure e gli altri atti che devono rimanere allegati agli atti di stato civile sono elencati con riferimento all'atto cui si riferiscono, classificati cronologicamente per natura e data.

dell'atto e, a fine anno, impacchettato per essere inviato alla cancelleria del tribunale di primo grado.

Per ogni registro, l'ufficiale di stato civile conserva anche, in allegato, un elenco di fogli sciolti alfabetici in duplice copia, che sarà rilegato alla fine di ogni anno alla chiusura dei registri e sarà oggetto di un doppio deposito come il registro a cui è allegato.

Su ciascun foglio recante la stessa lettera dell'iniziale del nome dell'interessato, saranno registrati, al momento della redazione degli atti, il cognome e nomi, la natura dell'atto e il suo numero di iscrizione nei registri.

Il modello dei fogli direttori sarà fissato con decreto congiunto il ministro responsabile dello stato civile e il ministro responsabile della giustizia.

Articolo 40: I quaderni ei registri si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Sono numerati e siglati in prima e ultima pagina dal presidente del tribunale di primo grado.

Devono essere tenuti un registro degli atti di nascita, un registro degli atti di matrimonio e un registro degli atti di morte.

Articolo 41: Gli atti di riconoscimento sono redatti su un foglio del registro degli atti di nascita secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

- Gli spazi non compilati in sede di redazione degli atti sono barrati. Le cancellature ei richiami sono approvati e sottoscritti con le stesse modalità del corpo dell'atto.

- Le note a margine sono firmate dal cancelliere che le compila.

- Gli atti di stato civile sono redatti nella lingua ufficiale. Vengono redatti in loco, foglio per foglio, e ciascuna delle tre sezioni deve essere immediatamente compilata e firmata.

- Qualsiasi atto di stato civile indica l'anno, il mese e il giorno del suo accertamento, quindi anno, mese, giorno e ora del fatto di stato civile verificatosi; i nomi, i cognomi, le professioni, il domicilio, la data e il luogo di nascita dei nominati.

- L'ufficiale di stato civile è tenuto, alla fine di ogni trimestre, a pena di sanzione, ad inviare all'Ufficio statistico nazionale un rendiconto delle nascite, dei matrimoni, dei divorzi, dei decessi e dei figli deceduti registrati nel trimestre.

Articolo 42: L'ufficiale di stato civile, assistito da un interprete presso il quale egli stesso non può adempiere a questo ufficio, legge gli atti ai componenti e ai testimoni; li invita a leggerlo direttamente e di queste formalità si fa menzione.

Tali atti sono poi sottoscritti dall'ufficiale di stato civile nonché dai componenti e, se necessario, dai testimoni e dall'interprete; in difetto si fa menzione della causa che impedisce loro di firmare.

Articolo 43: Qualsiasi atto dello stato civile di Beninese e stranieri redatto in uno Stato estero fa fede se è stato redatto nei moduli in uso in tale Stato o in forma diplomatica e consolare.

Articolo 44: Ogni nascita, ogni morte che riguardi uno straniero in Benin deve essere dichiarata all'ufficiale di stato civile del Benin nelle forme e condizioni previste dal presente codice.

Articolo 45: Qualsiasi atto dello stato civile del Beninese all'estero è valido se ricevuto in conformità alle leggi beninesi, da agenti diplomatici o da consoli. Il duplicato dei registri di stato civile tenuti da questi agenti è inviato alla fine di ogni anno al ministro incaricato dello stato civile, tramite il ministro incaricato degli affari esteri.

Articolo 46: Se il documento è stato ricevuto nella forma utilizzata nel Stato estero, è trascritta d'ufficio o su richiesta degli interessati nei registri di stato civile per l'anno in corso tenuti dagli agenti diplomatici o dai consoli territorialmente competenti; la menzione dell'atto trascritto e il suo numero è annotato a margine dell'atto anteriore più prossimo per data. Quando l'iscrizione deve essere effettuata in un registro anteriore a quello dell'anno in corso, l'agente diplomatico o consolare ne dà comunicazione al Ministero degli affari esteri affinché sia portato al duplicato dei registri e dell'elenco tenuto dai competenti servizi del Ministero dello stato civile.

Articolo 47: In caso di interruzione delle relazioni diplomatiche o di chiusura della rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente, se la trascrizione non può essere effettuata alle condizioni previste dall'articolo

sopra, l'atto è eccezionalmente depositato presso il ministero degli affari esteri che lo trasmette al ministero dello stato civile ai fini della trascrizione nei registri all'uopo tenuti dai suoi servizi competenti.

Articolo 48: Certificati di matrimonio ricevuti in Benin da agenti diplomatici o consoli di una nazione straniera e riguardanti stranieri, di cui almeno uno divenuto beninese dopo il matrimonio, sono trascritti d'ufficio, o su richiesta degli interessati, nei registri di stato civile del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio. Della trascrizione si fa menzione a margine dell'atto di nascita che, se necessario, deve essere preventivamente trascritto nelle condizioni previste dall'articolo precedente.

Articolo 49: In tutti i casi in cui la menzione di un atto relativo a lo stato civile deve avvenire a margine di un atto già registrato, si fa d'ufficio.

Articolo 50: L'ufficiale di stato civile che ha redatto o trascritto l'atto che dà luogo alla menzione lo compie, entro tre (3) giorni dalla ricezione dell'atto, sui registri da esso tenuti e, se presso l'anagrafe si trova il duplicato del registro ove deve essere fatta la menzione, invia una comunicazione al pubblico ministero competente per territorio.

Articolo 51: Quando l'atto a margine del quale deve essere compiuto tale menzione, è stata redatta o trascritta in altro centro di stato civile, il parere è inviato, entro tre (3) giorni dal suo ricevimento, all'ufficiale di stato civile di tale centro che ne dà immediata comunicazione, se il duplicato del registro è in cancelleria, al pubblico ministero.

Articolo 52: Quando l'atto a margine del quale si deve fare menzione è stato redatto o trascritto all'estero, l'ufficiale di stato civile che ha redatto o trascritto l'atto che dà luogo alla menzione, ne dà comunicazione entro tre (3) giorni dal ricevimento dell'atto, al ministro incaricato degli affari esteri e all'ufficiale di stato civile competente ai fini della trascrizione prevista dagli articoli 34 e 35 del presente codice.

Articolo 53: I registri stessi non possono essere consultati direttamente dagli interessati.

Solo i magistrati incaricati di vigilare sulla tenuta dello stato civile e gli agenti della

pubbliche amministrazioni a ciò espressamente autorizzate da un provvedimento di legge o di regolamento.

Tuttavia, i registri di stato civile risalgono a meno di cento (100) anni possono essere consultati dagli agenti dello Stato all'uopo autorizzati, nonché da persone munite di delega scritta del pubblico ministero.

Articolo 54. Indipendentemente dalla sezione 1 data gratuitamente al dichiarante all'atto della redazione dell'atto, le copie degli atti di stato civile possono essere rilasciate, sia in carta semplice e gratuitamente, sia in bolla ea loro spese, alle persone comparse all'atto della redazione, a quelle del cui stato civile è accertato o ai loro successori. Chiunque può richiedere una copia di un certificato di morte.

Articolo 55: Ogni interessato può essere autorizzato, con decisione del presidente del tribunale di primo grado, ad ottenere, a proprie spese, copia di un atto specifico.

Il Presidente delibera con ordinanza cautelare sul diniego opposto dall'ufficiale di stato civile a rilasciarne copia alle persone indicate nell'articolo 53 del presente codice.

Le copie sono riproduzioni integrali dell'atto originale così come è stato redatto o rettificato e delle note marginali.

Articolo 56: L'ufficiale di stato civile indica la data di emissione, certifica la copia conforme dell'atto e lo porta con la sua firma e il sigillo del centro di stato civile. Le copie devono anche essere legalizzate, salvo diverso accordo internazionale, quando è necessario esibirle davanti a un'autorità straniera.

Articolo 57: Il Ministro responsabile della giustizia è autorizzato a consegnare, alle condizioni dell'articolo precedente, copie degli atti di stato civile depositati negli archivi delle persone nate fuori dal Benin e naturalizzate per decreto.

Articolo 58: Gli atti di stato civile fanno fede fino alla registrazione falsificazione alle stesse condizioni degli altri atti autentici.

Le copie regolarmente rilasciate hanno lo stesso valore del documento originale.

Articolo 59: Indipendentemente dalle sanzioni previste dal codice penale e controversi ricorsi per responsabilità dell'amministrazione,

- qualsiasi violazione, anche involontaria, delle norme relative alla tenuta dei registri e al rilascio delle copie comporta per l'ufficiale di stato civile l'applicazione di una sanzione pecuniaria da franchi cinquemila (5.000) a centomila (100.000) pronunciata dal presidente del tribunale di primo grado;

- ogni alterazione, ogni contraffazione negli atti di stato civile, ogni trascrizione di questi atti, fatta in foglio sciolto e diversamente dalle forme previste dalla legge, darà luogo a risarcimento del danno a favore delle parti.

Il soggetto al quale il malfunzionamento dell'ufficio di stato civile ha arrecato danno può proporre azione di risarcimento danni contro il centro di stato civile, l'ente locale o lo Stato. Quest'ultimo può, se del caso, proporre azione di regresso nei confronti dell'ufficiale di stato civile o dell'impiegato depositario dei buoni, ovvero nei confronti del privato che è all'origine del danno subito. La colpa essendo personale, se al momento della scoperta del danno il pubblico ufficiale censurabile ha cessato dalle sue funzioni, è contro se stesso o contro i suoi eredi e non contro il suo successore che deve essere promossa l'azione di regresso.

CAPITOLO II - ATTO DI NASCITA

Articolo 60: Tutte le nascite devono essere dichiarate al centro statale civile più vicino al luogo entro dieci (10) giorni, escluso il giorno della consegna.

Se il termine scade in un giorno festivo, la dichiarazione sarà validamente ricevuta il primo giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, questo periodo è di tre (03) mesi fino all'effettiva installazione degli organismi decentrati.

Le dichiarazioni possono provenire dal padre o dalla madre, da un ascendente o parente stretto, il medico, l'ostetrica, la matrona o qualsiasi altra persona che fosse presente al parto.

All'estero le dichiarazioni agli agenti diplomatici o ai consoli sono rese entro lo stesso termine e alle stesse condizioni.

Il pubblico ministero può, in qualsiasi momento e fuori dei termini sopra previsti, dichiarare una nascita di cui avrebbe avuto conoscenza e che non sarebbe stata trascritta nello stato civile.

Articolo 61: L'atto indica il giorno e il luogo di nascita, il sesso del bambino, i nomi che gli sono stati dati, i nomi, i cognomi, l'età, la professione e il domicilio del padre e della madre e, se del caso, quelli del dichiarante.

Se il padre e la madre o uno dei due non sono designati all'ufficiale di stato civile, nessuna menzione è fatta nel registro a questo proposito.

L'atto è redatto immediatamente ed è firmato dal dichiarante e l'ufficiale di stato civile secondo le disposizioni dell'articolo 42 del presente codice.

Articolo 62: La nascita è dichiarata anche se il bambino lo è deceduto prima della scadenza del termine previsto per la redazione dell'atto.

Quando viene dichiarato un figlio nato morto, la dichiarazione viene annotata alla sua data nel registro dei decessi e non in quello delle nascite. Menziona solo che è stato dichiarato bambino morto senza alcuna presunzione sul fatto che il bambino fosse vivo o meno.

Articolo 63. Negli ospedali o nelle strutture sanitarie pubbliche o private è tenuto un registro speciale, nel quale devono essere immediatamente annotate, in ordine di data, le nascite ivi avvenute.

La presentazione di tale registro può essere richiesta in qualsiasi momento dall'ufficiale di stato civile del luogo ove ha sede lo stabilimento, nonché dalle autorità amministrative a ciò espressamente autorizzate da un provvedimento di legge o regolamento o dall'autorità giudiziaria.

Articolo 64: Ogni parto avvenuto durante un viaggio mare o aria è annotato provvisoriamente dall'ufficiale strumentale o da colui che adempie alle sue funzioni. L'atto redatto da quest'ultimo viene trascritto seguendo l'elenco dell'equipaggio, poi trasmesso dall'autorità marittima o dal capitano all'ufficiale di stato civile del comune di Cotonou, il quale redige un atto di nascita nelle forme ordinarie, menzionando le circostanze particolari.

Articolo 65: Quando la filiazione di un figlio illegittimo non risulta dal suo certificato di nascita, l'atto di riconoscimento fatto davanti all'ufficiale di stato civile è redatto sotto forma di certificato di nascita.

Quando il riconoscimento è successivo all'atto di nascita, l'ufficiale di stato civile indica all'inizio dell'atto "riconoscimento di figlio naturale". Prevista una copia dell'atto di nascita, riproduce tutte le menzioni del nuovo certificato aggiungendo l'identità dell'autore del riconoscimento. A margine dell'atto di nascita è fatta menzione a norma dell'articolo 49.

Se il riconoscimento riguarda un figlio concepito, l'ufficiale di stato civile menziona all'inizio dell'atto il "riconoscimento del nascituro". Completa l'atto, fatta eccezione per l'identità del bambino. Dopo la nascita del figlio, su presentazione della parte 1 dell'atto di nascita, l'ufficiale di stato civile del luogo di nascita riporterà, a margine dell'atto, il riconoscimento precedentemente effettuato.

Articolo 66: Chi trova un neonato lo è tenuto a fare una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del luogo di ritrovamento.

Quest'ultimo redige una relazione dettagliata che include il la data, l'ora, il luogo e le circostanze del ritrovamento, il sesso del minore, nonché i particolari che possono contribuire alla sua identificazione e l'autorità o la persona a cui è affidato.

L'ufficiale di stato civile redige anche un certificato di nascita in cui riporta il cognome e il nome che assegna al bambino e una data di nascita corrispondente all'età apparente del bambino. Registra come luogo di nascita del bambino quello in cui il bambino è stato scoperto. L'atto di nascita si riferisce al verbale di cui al comma precedente.

Se viene trovato il certificato di nascita del bambino o se il suo la nascita è legalmente dichiarata, il verbale di accertamento e l'atto di nascita provvisorio sono annullati su richiesta del pubblico ministero o degli interessati.

Articolo 67: Nell'atto di nascita si fa menzione interessati e su eventuali trascrizioni di matrimoni o decessi, nonché

così come tutti gli atti che costituiscono o modificano lo stato e le decisioni giudiziarie di cui è ordinata la registrazione.

Articolo 68: Chiunque, durante la formazione dell'atto di nascita e del suo allegato fascicolo, ha consapevolmente reso dinanzi all'ufficiale di stato civile dichiarazioni mendaci, è punito con la pena di da due mesi a due anni di reclusione e una multa da ventimila (20.000) a centomila (100.000) franchi senza pregiudizio per eventuali danni a favore della vittima.

CAPITOLO III - ATTI MATRIMONIALI

Articolo 69: L'ufficiale di stato civile che celebra il matrimonio deve redigere un atto di esso nel libro dei matrimoni e menzionarlo a margine dell'atto di nascita di ciascuno dei coniugi, in conformità con le disposizioni degli articoli 49 e 50.

Articolo 70: L'ufficiale di stato civile esige da ciascuno dei futuri coniugi i documenti previsti dall'articolo 127.

Articolo 71: L'ufficiale di stato civile completa il modulo standard previsto dall'ultimo comma dell'articolo 130. Lo firma e lo fa sottoscrivere dai futuri sposi e, se necessario, dall'interprete previsto dall'articolo 126 comma 3.

Articolo 72: Il cancelliere procede alle pubblicazioni, in conformità con le disposizioni dell'articolo 131.

Se vi è impedimento o opposizione al matrimonio, si procede a norma degli articoli 132 e 134.

Se il registrar non ha ricevuto alcuna obiezione da parte del pubblico ministero entro il termine previsto dall'articolo 132 comma 3, deve celebrare il matrimonio.

Una nuova pubblicazione è necessaria quando il matrimonio non ha non celebrato nel termine di un anno dalla pubblicazione prevista dall'articolo 131.

Articolo 73: L'ufficiale di stato civile celebra il matrimonio secondo le forme previste dagli articoli 135 e 141 e redige immediatamente l'atto di matrimonio.

Articolo 74: Indipendentemente dalle menzioni previste dall'art 41, l'atto di matrimonio riporta:

- nome, cognome, professione, data e luogo di nascita, domicilio e residenza di ciascuno dei coniugi;
- il nome e cognome, professione e domicilio del padre e della madre di ciascuno dei coniugi;
- in caso di minore età di uno o di entrambi i coniugi, il consenso o l'autorizzazione prestati a norma dell'articolo 138;
- eventuali esenzioni dall'età o dalla pubblicazione
- la scelta del regime matrimoniale adottato dai coniugi, ove applicabile;
- la dichiarazione dei futuri sposi di assumersi come coniugi e la pronuncia della loro unione da parte dell'ufficiale di stato civile;
- i nomi, i cognomi, le professioni e i domicili dei testimoni e, se del caso, dell'interprete, nonché la loro qualità di maggiorenni.

CAPITOLO IV: CERTIFICATO DI MORTE

Articolo 75: Qualsiasi decesso deve essere dichiarato al centro di stato civile del luogo del decesso entro dieci (10) giorni, escluso il giorno del decesso. Se il termine scade in un giorno festivo, la dichiarazione sarà validamente ricevuta il primo giorno lavorativo successivo.

Le dichiarazioni possono provenire da uno dei parenti del defunto o ogni altra persona che disponga delle informazioni necessarie per l'accertamento dell'atto relativo al suo stato civile.

Articolo 76: Indipendentemente dalle menzioni previste dall'art 41, il certificato di morte

Stati :

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo del decesso;
- sesso, nome, cognome, data e luogo di nascita, professione e domicilio del defunto;
- il nome e cognome, professione e domicilio del padre e della madre;

- nome e cognome del/i coniuge/i se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato;

- nome, cognome, età, professione e domicilio del dichiarante ed eventualmente grado di parentela con il defunto;

Tutto per quanto ne sappiamo.

Tuttavia, nessuna indicazione delle circostanze della morte è data sul registro, a meno che l'identità della persona rimanga sconosciuta. In caso di decesso in un istituto penitenziario o rieducativo va indicata solo la località in cui è avvenuto il decesso.

La morte è menzionata a margine dell'atto di nascita del defunto.

Quando un decesso è avvenuto in un luogo diverso dal luogo in cui si trovava il defunto era domiciliato, l'ufficiale di stato civile che ha redatto l'atto deve inviare quanto prima copia di tale atto anche all'ufficiale di stato civile dell'ultimo domicilio del defunto, affinché sia menzionato nei registri.

Articolo 77: Si tiene in ospedali, strutture sanitarie, maternità, cliniche, pubbliche o private, pena la semplice multa di polizia da franchi duemila (2.000) a cinquemila (5.000) al capo dell'istituto competente, un apposito registro nel quale sono immediatamente iscritti, in ordine di data e di ora, i decessi ivi avvenuti.

La presentazione di detto registro può essere richiesta in qualsiasi momento dall'ufficiale di stato civile del luogo ove ha sede lo stabilimento, nonché dalle autorità amministrative a ciò espressamente autorizzate da disposizione di legge o regolamento o dall'autorità giudiziaria.

Tuttavia, gli incaricati dell'amministrazione di tali stabilimenti o formazioni devono, entro quarantotto (48) ore, rendere all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dei decessi avvenuti.

Articolo 78: In caso di morte negli stabilimenti penitenziario o di rieducazione, la dichiarazione sarà resa entro quarantotto (48) ore dagli amministratori, dirigenti o guardie, all'ufficiale di stato civile che redigerà l'atto, visto l'atto di morte redatto da un medico.

In caso di esecuzione capitale, l'impiegato è vincolato, entro l'art quarantotto (48) ore dall'esecuzione, a rendere la dichiarazione di morte all'ufficiale di stato civile del luogo in cui il condannato è stato giustiziato.

Articolo 79: In caso di morte avvenuta a bordo di una nave o di un aeromobile, il comandante o il comandante ne registra il decesso e ne fa menzione nel giornale di bordo secondo le indicazioni previste dall'articolo 76. Costituisce in duplice copia la copia da lui autenticata della menzione così trascritta nel giornale di bordo.

Al ricevimento di questa copia, l'ufficiale di stato civile redige l'atto di morte applicando, ove applicabili, le norme relative alle dichiarazioni tardive e osservando le disposizioni dell'articolo 76.

Articolo 80: Quando è stata ritrovata la salma di una persona deceduta, se è stata accertata l'identità del defunto, l'ufficiale di stato civile del luogo in cui si presume sia avvenuta la morte, deve redigere un certificato di morte senza tener conto del tempo trascorso tra il giorno della morte e la scoperta del cadavere.

Se non è stato possibile identificare il defunto, il certificato di morte riporterà solo a margine la sua descrizione il più completa possibile; in caso di successiva identificazione, l'atto sarà rettificato alle condizioni di cui all'articolo 102.

Articolo 81: Quando segni, indizi o altre circostanze facciano sospettare una morte violenta, la sepoltura può aver luogo solo dopo aver stabilito un verbale sullo stato della salma e sulle relative circostanze. Tale verbale è redatto da un agente di polizia giudiziaria assistito da un medico e contiene le informazioni raccolte su nome, età, professione, luogo di nascita e domicilio del defunto.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a trasmettere senza indugio al pubblico ministero e all'ufficiale di stato civile del luogo in cui la persona è deceduta tutte le informazioni contenute nella sua denuncia.

Articolo 82: Nei distretti, nessuna sepoltura è effettuato senza permesso di sepoltura rilasciato in carta semplice e gratuito dall'ufficiale di stato civile. Quest'ultimo può rilasciarlo solo dietro presentazione di un certificato medico attestante il decesso, rilasciato da un medico o, in mancanza,

da un infermiere, o dopo essere andato dal defunto per accertarsi della morte.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, l'ufficiale di stato civile che, avendo conoscenza di un decesso, si astiene dal rilasciare il permesso o l'autorizzazione alla sepoltura, è passibile delle pene previste dal codice penale.

CAPITOLO V - ATTI DI STATO CIVILE RIGUARDO A MILITARI E MARINAI IN ALCUNI CASI PARTICOLARI

Articolo 83: Atti di stato civile concernenti soldati e i marittimi dello Stato sono costituiti come indicato negli articoli precedenti il presente capo.

Tuttavia, al di fuori del Benin e in caso di guerra, invio o stazionamento di truppe in territorio straniero, in occupazione o in virtù di accordi intergovernativi o di un mandato internazionale, questi documenti possono essere ricevuti anche dagli ufficiali di stato civile militari designati con decreto del Ministro incaricato della difesa.

Gli stessi cancellieri sono competenti anche nei confronti delle persone non militari, quando siano inapplicabili le disposizioni degli articoli che precedono il presente capo.

In Benin, gli ufficiali di stato civile di cui sopra possono ricevere documenti riguardanti soldati e non soldati in parti del territorio dove, a seguito di mobilitazione o assedio, il servizio di stato civile non è più regolarmente erogato.

Le dichiarazioni di nascita agli eserciti vengono effettuate entro dieci (10) giorni dalla consegna.

Gli atti di morte possono essere redatti nelle forze armate, in deroga al precedente articolo 75, su certificato di due dichiaranti.

Articolo 84: Nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art sopra, l'ufficiale che riceve un atto ne trasmette, appena possibile la comunicazione e non appena possibile, copia all'autorità competente che è designata con decreto e che ne cura la trascrizione.

Questo viene fatto sui registri di stato civile del luogo:

- di nascita, per atti di riconoscimento;
- l'ultimo domicilio del padre o, se il padre è ignoto, della madre, per gli atti di nascita;
- matrimonio, per gli atti di matrimonio;
- morte, per i certificati di morte.

Se il luogo di nascita o di ultima residenza è sconosciuto o localizzato

All'estero, la trascrizione viene effettuata presso il centro di stato civile del comune di Cotonou.

Articolo 85: Nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 83, gli atti di stato civile sono redatti in un apposito registro, la cui tenuta e conservazione sono regolate con ordinanza congiunta del Ministro incaricato della giustizia e del Ministro incaricato della difesa.

Articolo 86: Quando il matrimonio è celebrato nei casi previsti nei commi 2 e 3 dell'articolo 83, le pubblicazioni sono effettuate, per quanto le circostanze lo consentano, nel luogo dell'ultimo domicilio del futuro coniuge; sono altresì assicurati, nell'unità di appartenenza dell'interessato, alle condizioni fissate con provvedimento congiunto del Ministro incaricato della giustizia e del Ministro incaricato della difesa.

Articolo 87. I certificati di morte ricevuti dall'autorità militare in tutti i casi previsti dall'articolo 83, o dall'autorità civile per i membri delle forze armate, i civili che partecipano alla loro azione in servizio, o le persone impiegate al seguito degli eserciti, possono essere oggetto di rettifica amministrativa alle condizioni fissate con decreto nei periodi e nei territori in cui l'autorità è autorizzata dal detto articolo ad eventualmente ricevere tali certificati.

L'autorità competente ad effettuare la rettifica è quella prevista dall'articolo 84 per ricevere l'invio dell'atto e curarne la trascrizione.

CAPITOLO VI: IL LIBRETTO DI FAMIGLIA

Articolo 88: Al momento dell'istituzione dell'atto di matrimonio, ai coniugi viene consegnato gratuitamente un libretto di famiglia

in prima pagina l'indicazione dell'identità degli sposi, la data e il luogo della celebrazione del matrimonio.

Un secondo libretto può essere rilasciato agli sposi su loro richiesta ea loro spese.

Questa prima pagina è firmata dal cancelliere e dal coniugi, le cui impronte digitali equivalgono, se necessario, a firma.

In caso di impedimento o diniego alla firma si fa menzione della causa dell'impedimento o del diniego.

Nelle pagine seguenti sono elencati: nascite e decessi di figli, adozioni, riconoscimenti e legittimazioni di figli illegittimi, morte o divorzio dei coniugi, o loro separazione legale.

Se un atto di stato civile viene rettificato, deve essere menzionato in questo libretto.

Ogni iscrizione deve essere approvata dal cancelliere e recare il suo sigillo.

Articolo 89: Il libretto di famiglia che non presenta alcuna traccia di alterazione, debitamente elencato e siglato dall'ufficiale di stato civile, fa prova della sua conformità ai registri di stato civile fino alla registrazione del falso.

Articolo 90: In caso di divorzio o di separazione legale, uno dei coniugi può ottenere, su presentazione del libretto tenuto dall'altro, che gli venga consegnata una copia autenticata.

Articolo 91: In caso di perdita del libretto di famiglia, i coniugi può chiedere il reintegro. Il nuovo libretto recerà la dicitura "duplicato".

Articolo 92: L'ufficiale di stato civile deve essere presentato con il libro di famiglia ogni volta che si verifica un evento che deve essere menzionato in esso.

Articolo 93: Un decreto determinerà le modalità della forma, l'istituzione, l'emissione, la tenuta, la conservazione, la copiatura, la costituzione e l'uso del libretto di famiglia.

CAPITOLO VII: DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA STATO CIVILE

Articolo 94: Il giudice del tribunale di prima istanza è il giudice di diritto comune in materia di stato civile. Tuttavia, le altre giurisdizioni possono conoscere questioni di stato civile durante il procedimento dinanzi ad esse, in particolare sullo stato delle persone.

Articolo 95: Quando l'atto di nascita, di morte o di matrimonio non è stato redatto o la domanda di costituzione dello stesso è stata presentata in ritardo, il presidente del tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione l'atto avrebbe dovuto essere ricevuto può, con sentenza, autorizzarne l'iscrizione presso l'ufficiale di stato civile.

Articolo 96: Il giudice è adito su richiesta delle persone il cui atto di stato civile deve stabilire lo stato, dei loro eredi e legatari, delle persone autorizzate o abilitate a fare la dichiarazione dell'evento, o del pubblico ministero.

Se la richiesta non proviene dal pubblico ministero, deve essere comunicata al pubblico ministero che procede secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Il diritto di appello è riconosciuto in tutti i casi.

Articolo 97: La domanda non è ammissibile se non è allegata un certificato di non trascrizione dell'atto, rilasciato dall'ufficiale di stato civile che avrebbe dovuto riceverlo. Il presidente del tribunale esamina tutti i documenti giustificativi dell'evento da registrare; in mancanza di documenti, svolge o ha svolto un'indagine; comunica il fascicolo al pubblico ministero per le sue eventuali conclusioni.

Si pronuncia in appello. Il termine per l'impugnazione, sempre sospensivo, decorre dal giorno in cui il pubblico ministero viene a conoscenza della sentenza pronunciata.

Articolo 98: La sentenza stabilisce le indicazioni che devono essere portate all'atto e ordina che quelli che non potevano essere stabiliti vengano bastonati. Nel suo dispositivo ordina la trascrizione nel registro dello stato civile e precisa che la prova dell'evento può essere riportata solo in conformità a quanto previsto dall'articolo 33 del presente codice.

Articolo 99: L'iscrizione nel registro avviene dopo l'ultimo atto alla data di presentazione del giudizio di autorizzazione all'ufficiale di stato civile.

Il cancelliere reca in testa all'atto "sentenza di autorizzazione" e ne specifica l'origine e la data. Registra l'evento dichiarato ai sensi del dispositivo della decisione, indica come dichiarante colui che ha prodotto l'atto "sentenza di autorizzazione" e gli attribuisce la sezione n. 1.

Tali menzioni sono riprodotte nell'elenco alfabetico dell'articolo 39 e nel prospetto statistico previsto dall'articolo 41 del presente codice.

La menzione dell'atto e del suo numero è riportata a margine dell'atto precedentemente redatto più vicino per data e sull'elenco alfabetico dell'anno in corso.

Articolo 100: Se la distruzione riguarda un solo esemplare dell'atto o dei registri, l'atto o i documenti distrutti sono ricostituiti, a cura del pubblico ministero, utilizzando la restante copia. In caso di distruzione di un atto isolato, l'atto ricostituito è inserito dopo l'ultimo atto inserito all'atto del ricevimento delle istruzioni del pubblico ministero e ne è fatta menzione nell'elenco alfabetico; inoltre, la menzione dell'atto ricostituito e del suo numero è annotata a margine dell'atto precedentemente redatto più prossima alla data dell'atto distrutto.

Nel caso in cui l'indicazione dell'atto distrutto sia scomparsa dall'elenco alfabetico del registro che la conteneva, vi sarà menzionata anche la data del numero dell'atto ricostituente.

In caso di inesistenza dei registri o di scomparsa delle due copie dello stesso atto, un decreto provvederà alla loro ricostituzione fissando la procedura da seguire a tal fine.

Quando i due esemplari dello stesso registro saranno scomparsi, un decreto deciderà sulla loro ricostituzione fissando la procedura da seguire a tal fine.

Articolo 101: In caso di omissioni o errori meramente materiali commessi nella redazione degli atti redatti nella sua giurisdizione, spetta al presidente del tribunale di primo grado procedere alla

la loro rettifica d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.

Se necessario, il presidente del tribunale di primo grado impartisce direttamente utili istruzioni ai custodi dei registri.

Articolo 102: In tutti gli altri casi di omissioni o errori, la domanda di rettifica può essere presentata da qualsiasi interessato o dal pubblico ministero, al presidente del tribunale di primo grado nella cui giurisdizione è stato redatto l'atto da rettificare.

Si applicano le disposizioni degli articoli 97, 98, 103 e 104 del presente codice.

Articolo 103: Il dispositivo della decisione di rettifica è trasmessa dal pubblico ministero al custode dei registri ove è iscritto l'atto rettificato.

Di tale dispositivo si fa subito menzione, con riferimento alla sentenza, a margine dell'atto stesso, nel caso in cui l'errore riguardi la data dell'atto, a margine del registro alla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere trascritto. Copia dell'atto non può più essere rilasciata se non con le rettifiche ordinate.

Articolo 104: Qualsiasi violazione di questa regola rende l'ufficiale di stato civile passibile della pena dell'ammenda civile prevista dall'articolo 59 comma 2 del presente codice, salvo il risarcimento del danno. Il giudice che ordina la rettifica di un atto prescrive anche quella di tutti gli atti che contengono la menzione rettificata, anche se non sono stati redatti nella sua giurisdizione.

Articolo 105: Quando gli atti di cui è autorizzata l'iscrizione o la rettifica prescritta devono essere iscritti nei registri stabiliti dagli agenti diplomatici o consolari del Benin, le azioni previste dagli articoli precedenti di questo capitolo sono promosse dinanzi al tribunale di primo grado di Cotonou.

Le rettifiche di omissioni o errori meramente materiali riguardanti questi stessi atti sono prescritte dal presidente del tribunale di primo grado di Cotonou d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.

Articolo 106: Procedure previste in questo capo
dar luogo al pagamento degli emolumenti degli impiegati e dei compensi vari

previsti dai testi vigenti, in particolare dal codice tributario generale.

Articolo 107: Qualsiasi persona, salvo disposizione contraria della legge, può, con un'azione che rivendica lo status, far dimostrare che la legge gli conferisce uno status diverso da quello che possiede attualmente.

Allo stesso modo, qualsiasi parte interessata può, con un'azione impugnativa stato, ponendo fine allo stato che una persona ha attualmente.

Articolo 108: Controversie o azioni di reclamo di stato sono di competenza esclusiva dei tribunali civili; sono portati davanti al tribunale di primo grado.

Articolo 109: Lo stato delle persone obbliga il giudice a sospendere regola fino a quando il tribunale civile non ha deciso la questione dello stato.

L'azione pubblica per il reato di usurpazione dello stato civile può essere promossa solo dopo il definitivo giudizio sulla questione dello stato. Per gli altri reati la questione è solo preliminare al giudizio.

Il giudice penale è tenuto a sospendere il procedimento entro il termine condizioni previste dalle disposizioni del codice di procedura penale. Tuttavia, la corte d'assise, in virtù della sua piena giurisdizione, può decidere direttamente senza che la sua decisione influisca sullo stato della persona.

Articolo 110: Le azioni dello Stato sono di ordine pubblico.

Nessuno può rinunciare in anticipo al proprio esercizio.

Una volta che l'azione è stata promossa, solo una sentenza pronunciata in forza di res judicata può porvi fine. Qualsiasi ritiro, acquiescenza o transazione è senza effetto.

Tali azioni non si estinguono per prescrizione, sebbene la legge stabilisca per alcune di esse un termine prefissato al termine del quale non possono più essere validamente esercitate.

Tuttavia, quando l'azione è promossa o proseguita per un interesse meramente patrimoniale, le norme sopra stabilite non si applicano.

Articolo 111: La legge stabilisce, per ogni azione statale, l'oggetto e i mezzi di prova autorizzati.

Laddove la legge consente la prova del possesso dello status, l'attore dimostra con ogni mezzo che si è comportato in modo coerente, è stato trattato dalla famiglia e considerato dalla società come avente lo status a cui rivendica.

Articolo 112: Le sentenze relative allo stato delle persone divenute irrevocabili devono essere menzionate a margine degli atti di stato civile. Sono trascritti nei casi previsti dal presente codice. Tali sentenze obbediscono alla regola dell'autorità relativa di cosa giudicata fino a quando non vengono menzionate o trascritte da cui sono vincolanti per tutti.

Quando lo stato di una persona è accertato da un atto o da una sentenza menzionata o trascritta nei registri dello stato civile, nessuno stato contrario può essere successivamente riconosciuto senza che una sentenza abbia prima accertato l'inesattezza del primo stato.

LIBRO SECONDO: LA FAMIGLIA

TITOLO PRIMO: MATRIMONIO

CAPITOLO 1 : FIDANZAMENTO

Articolo 113: Il fidanzamento è un accordo solenne con il quale un uomo e una donna si promettono reciprocamente matrimonio.

Articolo 114: Si può contrarre matrimonio senza averlo prima celebrare il fidanzamento. Quando c'è un fidanzamento, questa convenzione non obbliga i promessi sposi a contrarre matrimonio.

Articolo 115: I fidanzati non sono tenuti da alcun obbligo di provvedere al vitto, al mantenimento o all'assistenza, né l'uno nei confronti dell'altro, né ciascuno nei confronti della famiglia dell'altro.

Articolo 116: Il fidanzamento può essere contratto solo se le parti soddisfano le condizioni sostanziali richieste per il matrimonio; in particolare, ciascuno dei fidanzati deve prestare il proprio consenso liberamente, indipendentemente dal consenso dei genitori, necessario per i minorenni.

Articolo 117: L'accordo è firmato in presenza di due persone testimoni almeno per ogni fidanzato e un rappresentante di ciascuno

famiglia. I fidanzati possono scambiarsi doni simbolici, in natura e non rimborsabili.

In caso di controversia, viene amministrata la prova dell'impegno ascoltando i testimoni intervenuti o con qualsiasi altro mezzo.

Articolo 118: Ciascuno dei fidanzati ha il diritto di rompere impegno unilaterale.

L'eventuale risoluzione illecita può dar luogo al risarcimento dei danni, secondo le disposizioni generali in materia di responsabilità civile.

In nessun caso le spese derivanti dall'incarico possono essere oggetto di rimborso o risarcimento.

CAPITOLO II: CONDIZIONI SOSTANZIALI DEL MATRIMONIO

Articolo 119: Ciascuno dei futuri sposi, anche minorenne, deve acconsentire personalmente al matrimonio.

Articolo 120: Un minore di età inferiore ai diciotto (18) anni non può contrarre matrimonio senza il consenso di chi esercita la patria potestà su di lui. Tale consenso deve includere la designazione dei due futuri coniugi. E' data o dalla dichiarazione fatta davanti all'ufficiale di stato civile o al notaio prima della celebrazione del matrimonio, o validamente durante la celebrazione stessa.

Articolo 121: Qualsiasi genitore può adire il giudice del luogo di solennizzazione del matrimonio se ritiene che il rifiuto del consenso sia fondato su motivi non conformi all'interesse del minore. Il giudice, dopo aver debitamente convocato entro il termine di rinvio colui che rifiuta il consenso, colui dal quale è stato sequestrato e ogni altra persona di cui ritenga utile l'udienza, può statuire con ordinanza. Questa non è suscettibile di impugnazione per mantenere il contrario diniego o, al contrario, per autorizzare la celebrazione del matrimonio. Il procedimento si svolge nella camera di consiglio del giudice, in udienza non pubblica, anche per la pronuncia dell'ordinanza.

Articolo 122: Il matrimonio di qualsiasi persona con:

- i suoi ascendenti o quelli del coniuge;
- i suoi discendenti o quelli del coniuge;
- fino al terzo grado, i discendenti dei suoi ascendenti o quelli del coniuge.

Tuttavia, quando l'unione che ha dato origine all'alleanza è stata sciolta per la morte del marito, il matrimonio tra cognato e cognata deve essere autorizzato dal pubblico ministero e, per grave motivo.

Articolo 123: Il matrimonio può essere contratto solo tra un uomo che abbia compiuto diciotto (18) anni e una donna che abbia compiuto diciotto (18) anni, salvo che per gravi motivi sia concessa l'esenzione dall'età con ordinanza del presidente del tribunale di primo grado su richiesta del pubblico ministero.

Articolo 124: Una donna non può risposarsi se non dopo un periodo di vedovanza di trecento (300) giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio.

Tuttavia, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione il celebrato il matrimonio può, con ordinanza, a semplice domanda, sentito il pubblico ministero, abbreviare il periodo di vedovanza quando risulti chiaramente dalle circostanze che, per trecento (300) giorni, il precedente marito non ha convissuto con la moglie.

In ogni caso, tale periodo termina in caso di parto.

Articolo 125: Nessuno può contrarre un nuovo matrimonio prima del menzione nel registro dello stato civile dello scioglimento del precedente.

CAPITOLO III: CONDIZIONI FORMALI DEL MATRIMONIO

Articolo 126: Tutti i matrimoni devono essere celebrati dall'ufficiale di stato civile alle condizioni previste dalla presente legge.

Solo il matrimonio celebrato dall'ufficiale di stato civile ha effetti giuridici.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla presente capitolo, l'ufficiale di stato civile può, se necessario, avvalersi di un interprete in grado di leggere e scrivere che firmerà gli atti come testimone strumentale.

Articolo 127: Ciascuno dei futuri sposi deve consegnare personalmente all'ufficiale di stato civile competente per procedere alla solennizzazione del matrimonio:

- una copia del suo certificato di nascita datato meno di tre mesi rilasciato a scopo di matrimonio;

- copia degli atti di concessione delle deroghe nei casi previsti dalla legge;

- un certificato medico attestante che le visite prematrimoniali sono state effettuate dai futuri sposi e che si sono reciprocamente comunicati gli esiti.

Articolo 128: In occasione della consegna dei documenti sopra indicati, l'ufficiale di stato civile, anche in assenza di qualsiasi menzione marginale, deve chiedere ai futuri coniugi se sono già stati sposati e far precisare, in tal caso, la data e le cause dello scioglimento del matrimonio.

Articolo 129: Quando uno o entrambi i futuri coniugi sono minorenni, l'ufficiale di stato civile ricorda loro che il matrimonio può essere celebrato solo previa prova del consenso della persona autorizzata a darlo o dell'autorizzazione giudiziale sostitutiva.

Articolo 130: Per la preparazione del certificato di matrimonio, l'ufficiale di stato civile informa i futuri sposi che, salvo patto matrimoniale contrario, sono soggetti al regime di separazione dei beni.

Le domande che devono essere poste dall'ufficiale di stato civile e le risposte dei futuri sposi sono registrate su un modulo standard di un modello fissato con decreto.

Articolo 131: Per quindici (15) giorni liberi, l'ufficiale di stato civile effettuerà una pubblicazione, mediante affissione all'ingresso del centro di stato civile. Tale pubblicazione deve indicare i nomi, i cognomi, le filiazioni, le età, le professioni, i domicili e le residenze dei futuri sposi, nonché il luogo e la data del matrimonio previsto. Si effettua presso la sede dello stato civile del luogo del matrimonio e presso quello in cui ciascuno dei futuri sposi ha il proprio domicilio o, in mancanza di domicilio, la residenza secondaria.

Il pubblico ministero del luogo in cui l'art
il matrimonio può dispensare, per gravi motivi, dalla pubblicazione e da ogni ritardo.

Articolo 132. Durante il periodo di pubblicazione, quando viene portato a conoscenza dell'ufficiale dello stato civile competente a procedere alla celebrazione un fatto idoneo a costituire impedimento al matrimonio in forza degli articoli 120 a 125, questi deve rinviarlo e darne comunicazione al pubblico ministero entro settantadue (72) ore.

Quest'ultimo può chiedere l'approvazione all'ufficiale di stato civile inoltre, o opporsi al matrimonio. Il pubblico ministero deve opporre opposizione quando gli viene portato direttamente a conoscenza un impedimento.

Il pubblico ministero notifica entro quarantotto (48) ore la propria opposizione in via amministrativa ai futuri coniugi e all'ufficiale di stato civile che redige atto. L'assenza di opposizione entro un mese dall'avviso dato all'accusa consente al cancelliere di annullare.

Trascorso un anno, l'atto di opposizione perde efficacia; può essere rinnovato.

Articolo 133: Il rilascio dell'opposizione può essere richiesto da i futuri coniugi, anche minorenni, che rivolgono istanza in tal senso al presidente del tribunale.

I motivi dell'opposizione possono essere provati da tutti
significa.

Il presidente del tribunale decide entro dieci (10) giorni.
Tuttavia, può eccezionalmente essere sospeso dal pronunciarsi qualora siano necessarie verifiche.

Il ricorso è proposto mediante dichiarazione alla cancelleria del tribunale che stabilito, entro tre (3) giorni liberi dal giorno in cui è stato emesso l'ordine. Gli atti del procedimento sono trasmessi entro quarantotto (48) ore, su richiesta del pubblico ministero, alla cancelleria della Corte d'appello. La causa è iscritta alla prima udienza utile e la decisione è resa in contraddittorio all'udienza successiva, comparsi o meno i futuri coniugi.

La procedura è gratuita. La decisione è notificata amministrativamente dal pubblico ministero all'ufficiale di stato civile e ai futuri sposi entro quarantotto (48) ore.

Articolo 134: Fino a quando il rilascio dell'opposizione non è stato notificato, l'ufficiale di stato civile non può procedere alla solennizzazione del matrimonio, pena la sanzione civile di franchi centomila (100.000) al massimo, inflitta dal giudice di primo grado su richiesta del pubblico ministero.

Al matrimonio non si poteva opporre altra opposizione quando una prima obiezione è stata sollevata.

Articolo 135: Il matrimonio è celebrato pubblicamente presso il centro dello stato civile della residenza dell'uno o dell'altro dei coniugi. La residenza è stabilita da almeno un mese di residenza continuativa alla data della celebrazione.

Se ricorrono validi motivi, il giudice può tuttavia autorizzare la celebrazione in altro luogo. L'autorizzazione è notificata amministrativamente dal giudice all'ufficiale di stato civile incaricato di svolgere la celebrazione. L'avviso è dato al pubblico ministero e ne viene data copia ai futuri sposi. Ne deve essere fatta menzione nel certificato di matrimonio. In caso di imminente pericolo di morte di uno dei coniugi, l'ufficiale di stato civile può recarsi, previa eventuale autorizzazione del giudice, presso il domicilio di una delle parti, per ivi celebrarvi il matrimonio, anche se la residenza non è stabilita da un mese di residenza continuativa. L'ufficiale di stato civile informa quindi il pubblico ministero, quanto prima, della necessità di tale celebrazione.

Articolo 136: I futuri sposi si presentano personalmente dinanzi all'ufficiale di stato civile nel giorno da questi scelto e all'ora da lui stabilita. Ciascuno di essi è assistito da un testimone maggiorenne, parente o NO.

Tuttavia, quando non sia possibile la comparizione personale dell'uno o dell'altro dei futuri sposi, il matrimonio può essere celebrato per delega; in tal caso il futuro coniuge che non può comparire personalmente può farsi rappresentare da un procuratore.

Se uno dei futuri coniugi è minorenne, deve fornire la prova del consenso al matrimonio prestato da chi esercita la patria potestà su di lui, ovvero dell'autorizzazione giudiziale sostitutiva.

Articolo 137: L'ufficiale di stato civile può completare la bozza di certificato di matrimonio per indicazione data dai futuri sposi, dà lettura ai compari della bozza di detta bozza redatta in conformità alla loro dichiarazione e recante in particolare l'indicazione del regime matrimoniale.

Articolo 138: Nel caso in cui uno dei futuri coniugi sia minorenne, l'ufficiale di stato civile interroga, se presente, il genitore di cui si richiede il consenso; in caso di sua assenza, legge l'atto con il quale viene espresso tale consenso.

Articolo 139: L'ufficiale di stato civile legge al futuro coniuge degli articoli 153, 154, 155 e 159 del presente codice. Chiede a ciascuno di loro, uno dopo l'altro, se vogliono essere marito e moglie. Dopo che tutti hanno risposto "sì", dichiara: "In nome della legge, siete uniti dai vincoli del matrimonio " e firma il registro con gli sposi, i genitori consenzienti, se presenti, ei testimoni.

Se una delle persone che compaiono non sa o non può firmare, l'impronta digitale equivale a una firma, ove applicabile.

Articolo 140: Ai coniugi viene rilasciata una copia dell'atto di matrimonio costituito dalla parte n. 1 dell'atto di matrimonio e dal libretto di famiglia redatto secondo le disposizioni dell'articolo 88.

Articolo 141: Su mandato dell'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio e sotto la sua responsabilità, l'ufficiale di stato civile del luogo di nascita del
a ciascuno dei coniugi un avviso con avviso di ricevimento attestante che le parti hanno contratto matrimonio. L'espletamento della formalità è menzionato a margine dell'atto di matrimonio.

Quando l'avviso di menzione effettuato non è tornato entro tre (3) mesi dall'invio della notifica, il cancelliere ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero della giurisdizione in cui si trova.

Articolo 142: La dote ha carattere simbolico.

Articolo 143: È riconosciuto solo il matrimonio monogamo.

CAPITOLO IV: SANZIONE DELLE REGOLE DI FORMAZIONE MATRIMONIO

Articolo 144: La nullità del matrimonio può solo essere pronunciata per ordine del tribunale. La nullità può essere assoluta o relativa.

Entrambi i coniugi devono essere coinvolti indipendentemente dal persona che compie l'azione.

La nullità dell'atto di matrimonio per vizio di forma non può essere richiesta quando gli interessati godono del possesso della qualità di coniugi legittimi.

Articolo 145. La nullità relativa del matrimonio celebrato dall'ufficiale di stato civile può essere pronunciata:

- per mancato consenso di uno dei coniugi se il suo consenso è stato ottenuto con la violenza o dato a seguito di un errore;
- per mancanza di autorizzazione dei genitori, per i minorenni;
- per impotenza del marito non preventivamente manifestata;
- per malattia grave ed incurabile occultata al momento del matrimonio da un coniuge, che, a danno dell'altro coniuge, rende intollerabile la convivenza.

Articolo 146: L'azione di nullità appartiene:

- a quella dei coniugi il cui consenso sia stato viziato;
- in caso di mancanza dell'autorizzazione dei genitori, al soggetto cui era richiesto il consenso o al coniuge che aveva bisogno di tale consenso;
- alla moglie, in caso di impotenza del marito non preventivamente manifestata;
- al coniuge del marito affetto da malattia grave ed incurabile, occultata al momento del matrimonio.

Articolo 147: Tuttavia, l'azione di nullità cessa di essere ammissibile:

- per mancanza di consenso, quando vi è convivenza da sei (6) mesi da quando il coniuge ha acquisito la piena libertà o l'errore è stato da lui riconosciuto;

- per mancanza di autorizzazione dei genitori, quando il matrimonio è stato approvato espressamente o tacitamente dalla persona il cui consenso era necessario o quando quest'ultima, prima della maggioranza del coniuge, ha lasciato trascorrere un anno senza esercitare l'azione mentre era a conoscenza del matrimonio, o infine se il coniuge ha compiuto i diciannove anni senza averne fatto denuncia;

- in caso di impotenza non dichiarata del marito o occultamento della malattia grave o incurabile di uno dei coniugi, quando la convivenza è durata più di un anno.

Articolo 148: La nullità del matrimonio deve essere dichiarata:

- quando è stato contratto senza il consenso di uno dei coniugi;
- quando i coniugi non sono di sesso diverso;
- quando uno dei coniugi non era maggiorenne in assenza di esenzione;
- quando esiste tra i coniugi una relazione o un'affinità che vieta il matrimonio;
- quando uno dei coniugi era vincolato da una precedente unione non sciolta.

Articolo 149: L'azione di nullità fondata sulle disposizioni dell'art il precedente articolo può essere esercitata da:

- gli stessi coniugi;
- chiunque ne abbia interesse. Tuttavia, i genitori che hanno espressamente o tacitamente autorizzato il matrimonio non sono legittimati a farne valere la nullità per mancanza dell'età richiesta;
- il pubblico ministero, durante la vita di entrambi i coniugi.

È imprescrittibile.

Se uno dei coniugi si oppone alla nullità del primo matrimonio, la validità oppure la nullità di questo matrimonio deve essere giudicata prima, dopo l'interrogatorio

dall'altro coniuge della prima unione. Se il primo matrimonio è ritenuto valido, il secondo è dichiarato nullo.

Quando uno dei coniugi non aveva l'età richiesta, la nullità può essere invocato dopo che ha raggiunto questa età o quando la donna ha concepito.

In ogni altro caso, la nullità non può essere coperta.

Articolo 150: La sentenza che pronuncia la nullità del matrimonio ha autorità di cosa giudicata nei confronti di chiunque, dal giorno dell'espletamento delle formalità previste dall'articolo 112.

Si richiama il dispositivo della decisione che dichiara la nullità su richiesta del pubblico ministero a margine dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita di ciascuno dei coniugi. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero o se i coniugi sono nati fuori dal Benin, la disposizione è trascritta nei registri dello stato civile di Cotonou.

Articolo 151: Il matrimonio nullo produce i suoi effetti come se lo avesse fatto valido fino al giorno in cui la sentenza di nullità è passata in giudicato. Da oggi si considera sciolto.

Quanto ai beni, lo scioglimento risale, quanto ai suoi effetti tra i coniugi, al giorno della richiesta; è opponibile ai terzi solo dal giorno dell'espletamento delle formalità previste dal precedente articolo.

Articolo 152: La sentenza che pronuncia la nullità deve, in ogni caso, pronunciarsi sulla buona fede dell'uno o dell'altro dei coniugi; questo è presunto.

Se i due coniugi sono in malafede, il matrimonio si considera mai esistito, sia nei rapporti dei coniugi tra loro sia nei rapporti con i terzi.

Produce invece effetti nei confronti dei figli, anche se i due coniugi non erano in buona fede. Si pronuncia sulla loro custodia come in materia di divorzio.

Quando uno solo dei coniugi è dichiarato in malafede, il matrimonio nullo si considera mai esistito nei suoi confronti, mentre l'altro può avvalersi delle disposizioni dell'articolo 165.

I figli nati dal matrimonio o legittimati conservano nei confronti di dei loro autori e dei terzi la qualità che era stata loro conferita dal matrimonio, senza che il coniuge in malafede possa farne valere nei loro confronti.

CAPITOLO V: OBBLIGHI MATRIMONIALI

Articolo 153: I coniugi si impegnano a convivere.

Si devono reciprocamente rispetto, aiuto e assistenza.

Articolo 154: I coniugi si devono reciprocamente fedeltà.

Articolo 155: I coniugi assicurano insieme la direzione morale e materiale della famiglia. Provvedono all'educazione dei bambini e preparano il loro futuro.

Articolo 156: La scelta del domicilio del nucleo familiare spetta al marito. In caso di disaccordo, la casa coniugale è fissata dal marito. Tuttavia, la moglie può ottenere l'autorizzazione giudiziale per il domicilio separato se fornisce la prova che il domicilio scelto dal marito presenta un pericolo materiale o morale per lei o per i suoi figli.

Articolo 157: Ciascuno dei coniugi ha il diritto di esercitare la professione di sua scelta.

Può, da solo, per le esigenze della sua professione, iscriversi a obblighi ed alienare, con esclusione dei beni comuni, i suoi beni personali in piena proprietà, anche nel caso di esercizio di una professione commerciale.

Articolo 158: Il matrimonio crea la famiglia legittima. I coniugi contraggono insieme, con il loro matrimonio, l'obbligo di nutrire, mantenere, allevare ed educare i propri figli.

Le modalità di esecuzione dell'obbligo di mantenere i figli sono regolate contemporaneamente alle spese del matrimonio dal presente codice.

Articolo 159: Nonostante qualsiasi patto contrario, l' i coniugi contribuiscono alle spese domestiche in proporzione alle rispettive capacità. Ciascuno dei coniugi versa il proprio contributo mediante

imposta sulle risorse di cui ha l'amministrazione e il godimento e/o dalla sua attività domestica.

Articolo 160: Quando uno dei coniugi non adempie all'obbligo di cui all'articolo precedente, l'altro coniuge può ottenere, con provvedimento del presidente del tribunale, l'autorizzazione a pignorare e a ricevere, in proporzione alle sue necessità, una quota del salario, del prodotto del lavoro o del reddito del coniuge.

Articolo 161: Il cancelliere, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante l'oggetto della domanda, convoca i coniugi che devono comparire di persona, salvo impedimento assoluto e debitamente giustificato. L'ordinanza resa è provvisoriamente esecutiva nonostante opposizione o ricorso.

Articolo 162: La notifica dell'ordinanza fatta al coniuge e ai terzi sequestrati dal coniuge che ne beneficia vale l'attribuzione a quest'ultimo, senza ulteriore procedimento, delle somme di cui è autorizzato il sequestro.

Anche quando è diventato definitivo, l'ordine può essere modificato su richiesta di uno dei coniugi quando tale modifica è giustificata da un mutamento delle rispettive situazioni.

TITOLO II: REGIME MATRIMONIALE

CAPITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 163: Il regime matrimoniale regola gli effetti patrimoniali nei rapporti dei coniugi tra loro e nei confronti dei terzi.

Articolo 164: La legge non regola l'unione coniugale per quanto riguarda merce solo in assenza di accordi particolari. I coniugi possono fare ciò che ritengono opportuno, purché non siano contrari al buon costume o alle seguenti disposizioni.

Articolo 165: I coniugi non possono derogare ai doveri o ai diritti che derivano loro dal matrimonio, né alle norme relative alla potestà genitoriale, all'amministrazione giudiziaria e alla tutela.

Articolo 166: I coniugi non possono fare alcun accordo o rinuncia il cui scopo sarebbe quello di modificare l'ordine legale delle successioni

ferme restando le donazioni che potranno essere effettuate a seconda dei casi e nelle forme determinate dalla legge.

Articolo 167: La convenzione matrimoniale è stipulata per atto anteriore notaio, in presenza e con il consenso simultaneo di tutte le persone che ne sono parti o dei loro mandatarî.

All'atto della sottoscrizione del contratto, il notaio rilascia alle parti un certificato in carta semplice e gratuito, indicante i suoi nomi, cognome e luogo di residenza, nomi, cognomi, qualità e residenze dei futuri sposi, nonché la data del contratto. Questo certificato indica che deve essere presentato all'ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio.

Se il certificato di matrimonio indica che non è stato stipulato alcun contratto, i coniugi si considerano, nei confronti dei terzi, coniugati in regime di separazione dei beni, a meno che, negli atti passati con i terzi, non abbiano dichiarato di aver contratto matrimonio.

Inoltre, se uno dei coniugi è un commerciante al momento del matrimonio o diventa tale successivamente, la convenzione matrimoniale deve essere pubblicata alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti relativi all'albo dei coniugi commercio.

Articolo 168: La convenzione matrimoniale deve essere redatta prima della celebrazione del matrimonio e può avere effetto solo il giorno di tale celebrazione.

Articolo 169: Le modifiche che possono essere apportate alla convenzione matrimoniale prima della celebrazione del matrimonio devono essere registrate con atto redatto nella stessa forma. Nessuna modifica o controlettera è, inoltre, valida senza la presenza e il consenso simultaneo di tutte le parti contraenti del contratto matrimoniale o dei loro mandatarî.

Tutte le modifiche e le controlettere, anche nelle forme prescritte dall'articolo precedente, non hanno effetto nei confronti dei terzi se non sono state redatte successivamente alla bozza della convenzione matrimoniale, ed il notaio non può rilasciare né l'originale né copia della convenzione matrimoniale senza trascrivere successivamente la modifica o la controlettera.

Articolo 170: Dopo due anni di applicazione del diritto comune o del regime matrimoniale convenzionale, i coniugi possono

convengono, nell'interesse della famiglia, di modificarlo con atto autentico che sarà sottoposto all'approvazione del tribunale civile del proprio domicilio.

Il tribunale raccoglierà, se necessario, il parere dei genitori che avevano acconsentito al matrimonio.

La modifica avrà effetto tra le parti solo dal giorno della sentenza e, nei confronti dei terzi, solo dal giorno in cui sarà stata menzionata a margine dell'atto di matrimonio, a meno che nell'atto stipulato con un terzo i coniugi non abbiano dichiarato di aver modificato il loro regime matrimoniale.

I creditori di uno dei coniugi non possono chiedere loro capo la modifica del suo regime matrimoniale. Essi possono tuttavia, se i loro diritti sono lesi, proporre opposizione contro la sentenza che approva la modifica del regime matrimoniale.

Articolo 171: Il minore autorizzato a contrarre matrimonio ha il diritto di acconsentire a tutti gli accordi di cui è suscettibile questo contratto. I patti che ivi stipula e i doni che ivi riceve sono validi, purché sia stato assistito, nel contratto, da persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

Se le convenzioni matrimoniali sono state stipulate senza tale assistenza, la cancellazione può essere chiesta dal minore o dalle persone di cui si richiedeva il consenso, ma solo fino alla scadenza del termine di un anno successivo al raggiungimento della maggiore età.

Articolo 172: In mancanza di una convenzione matrimoniale redatta alle condizioni previste negli articoli precedenti, l'unione coniugale è regolata quanto ai beni dalle disposizioni del presente codice.

CAPITOLO II: DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI REGIMI MATRIMONIALI

Articolo 173: Ciascun coniuge ha piena capacità giuridica; ma i suoi diritti e poteri sono limitati dall'effetto del regime matrimoniale e dalle disposizioni seguenti.

Articolo 174: Se le convenzioni matrimoniali non regolano i contributi dei coniugi alle spese della famiglia, essi vi contribuiscono in proporzione alle rispettive facoltà.

Ciascuno dei coniugi riceve i propri guadagni e stipendi ma non può disporre liberamente solo dopo aver pagato le spese domestiche.

Articolo 175: Ciascuno dei coniugi può aprire senza il consenso dell'altro qualsiasi deposito o conto titoli a suo nome. Si ritiene che il coniuge titolare del conto abbia, nei confronti del depositario, la libera disponibilità dei fondi e dei titoli depositati.

Articolo 176: Un coniuge può autorizzare l'altro a rappresentarlo nell'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti dal regime matrimoniale.

Articolo 177: Se uno dei coniugi non è in grado di esprimere la propria volontà, l'altro può essere abilitato in giudizio a rappresentarlo, in generale o per determinati atti specifici nell'esercizio dei poteri derivanti dal regime matrimoniale, le condizioni e l'estensione di tale rappresentanza sono fissate dal giudice.

In mancanza di potere legale, mandato o autorizzazione giudiziale, gli atti compiuti da uno dei coniugi in rappresentanza dell'altro, hanno effetto nei confronti di quest'ultimo secondo le regole della gestione aziendale.

Articolo 178: Un coniuge può essere autorizzato dalla giustizia a compiere da solo un atto per il quale sarebbe necessaria la collaborazione o il consenso del coniuge, se quest'ultimo non è in grado di esprimere la sua volontà o se il suo rifiuto non è giustificato dall'interesse della famiglia.

L'atto compiuto alle condizioni poste dall'autorizzazione del giudice è opponibile al coniuge cui sia mancata l'assistenza o il consenso.

Articolo 179: Ciascuno dei coniugi ha il potere di trasmettere da solo il contratti che hanno per oggetto il mantenimento della casa e l'educazione dei figli; qualsiasi debito così contratto dall'uno vincola l'altro in solido.

Tuttavia, la solidarietà non ha luogo per spese manifestamente eccessive avuto riguardo allo stile di vita del nucleo familiare, all'utilità o inutilità dell'operazione, alla buona o malafede del terzo contraente.

Né si applica agli obblighi derivanti dagli acquisti rate o prestiti, a meno che questi impegni non siano modesti e necessari per le esigenze della vita quotidiana.

Articolo 180: I coniugi non possono disporre, senza l'altro, dei diritti che assicurano l'alloggio della famiglia, né dei mobili di cui è fornito. Quello dei due che non ha dato il suo

consenso all'atto può chiederne l'annullamento: l'azione di nullità gli è aperta entro un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto, senza mai poter essere promossa oltre un anno dallo scioglimento del regime matrimoniale.

Articolo 181: Se uno dei coniugi è gravemente inadempiente obbligo di contribuzione alle spese domestiche e leda gli interessi della famiglia, il giudice può prescrivere i provvedimenti urgenti richiesti dai suoi interessi. Egli può in particolare vietare a questo coniuge di compiere atti di disposizione dei suoi beni mobili o immobili senza il consenso dell'altro. Il giudice può altresì vietare lo spostamento dei mobili, salvo precisare quelli di cui attribuisce l'uso personale all'uno o all'altro dei coniugi.

La durata delle misure previste dal presente articolo deve essere determinato. Non può, inclusa la proroga, superare i due (2) anni.

Gli atti compiuti in violazione dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo possono essere annullati su richiesta del coniuge. L'azione di nullità è aperta al coniuge richiedente per due (2) anni dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto.

Articolo 182: La vendita tra coniugi è nulla. Ma la donazione in è autorizzato il pagamento dei beni, per la liquidazione del saldo tra i coniugi, dopo la separazione giudiziale dei beni.

Articolo 183: Due coniugi possono, da soli o con altre persone, essere soci nella stessa società e partecipare insieme o meno alla gestione sociale. Tuttavia, questa opzione è disponibile solo se i coniugi non devono essere entrambi responsabili a tempo indeterminato e in solido per i debiti sociali.

Nel caso in cui due coniugi partecipino insieme alla costituzione di una società, i contributi, i diritti e gli obblighi non possono essere considerati donazioni dissimulate quando le condizioni siano state regolate con atto notarile.

Quando due coniugi sono contemporaneamente membri di a società le cui azioni rappresentative del capitale possono essere trasferite solo nelle forme applicabili alle obbligazioni civili e commerciali, i trasferimenti effettuati da una di esse devono, per essere validi, risultare da atto

notarile o di scrittura privata avendo acquisito data certa diversa dalla morte del cedente.

CAPITOLO III: REGIME DI DIRITTO COMUNE: I SEPARAZIONE DEI BENI

Articolo 184: In mancanza di contratto matrimoniale, i coniugi sono soggetti al regime di separazione dei beni.

Articolo 185: Ciascuno dei coniugi conserva nella separazione di beni l'amministrazione, il godimento e la libera disposizione dei propri beni, previa garanzia del loro contributo alle spese domestiche.

Ciascun coniuge resta l'unico responsabile dei debiti sorti dal suo capo prima o durante il matrimonio, salvo nei casi previsti dall'articolo 179.

Articolo 186: Sia nei confronti del coniuge che dei terzi, il coniuge può provare, con qualsiasi mezzo, di essere proprietario di beni, fatte salve le disposizioni speciali per i fabbricati.

Tuttavia, secondo la loro natura e destinazione, i beni mobili che hanno carattere personale e diritti esclusivi della persona, si presumono appartenere all'uno o all'altro coniuge.

Articolo 187: La prova contraria a queste presunzioni è fornita con qualsiasi mezzo appropriato per dimostrare che i beni non appartengono al coniuge designato dalla legge.

Si può anche dimostrare che l'immobile è stato acquisito mediante donazione del coniuge secondo le norme specifiche per le donazioni tra coniugi.

Articolo 188: In assenza di prova della proprietà esclusiva patrimonio, esso apparterrà in solido ai coniugi, a ciascuno per metà, e sarà diviso tra i coniugi o i loro successori, allo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi.

Articolo 189: Le disposizioni degli articoli da 205 a 207 si applicano per analogia al regime di separazione dei beni.

CAPITOLO IV: REGIMI CONVENZIONALI

SEZIONE 1: DALLA COMUNITA' RIDOTTA AD ACQUETS

COMMA 1: Patrimonio della collettività

Articolo 190: La comunità è attivamente composta da:

- guadagni e stipendi dei coniugi;
- i beni acquisiti dai coniugi a titolo oneroso durante il matrimonio, con la riserva espressa dall'articolo 191 comma 2 del presente codice;
- i beni lasciati in eredità o dati congiuntamente a entrambi i coniugi, salvo patto contrario;
- risparmi realizzati sui frutti e sul reddito della propria proprietà.

Tutti i beni si presumono comuni se uno dei coniugi non giustifica hanno proprietà esclusiva.

Articolo 191: I beni dei coniugi, che possiedono alla data di il loro matrimonio o che acquisiscono dopo il matrimonio per eredità o per donazione, rimangono loro proprietà personale.

Sono propri di ciascuno dei coniugi anche i beni acquisiti a titolo oneroso durante il matrimonio, quando tale acquisto è stato effettuato con fondi propri o mediante alienazione di beni propri.

Articolo 192: Formare beni separati per loro natura, quando anche se sarebbero stati acquisiti durante il matrimonio, vestiario e biancheria per uso personale di uno dei coniugi, azioni di risarcimento per danni corporali o morali, debiti intrasferibili e pensioni e in generale tutti i beni che hanno carattere personale e diritti esclusivi della persona.

Formare la propria proprietà, salvo eventuale indennizzo, il beni acquisiti a titolo accessorio di beni propri nonché titoli nuovi e altri incrementi relativi a valori mobiliari pulito.

Articolo 193: Ciascun coniuge conserva la piena proprietà del proprio propria proprietà. la comunità ha diritto solo ai frutti percepiti e non consumati.

La ricompensa può essere dovuta alla comunità al suo scioglimento per i frutti che il coniuge ha trascurato di percepire o consumare

fraudolentemente, senza che alcuna richiesta sia ammissibile oltre gli ultimi cinque (5) anni.

COMMA 2: Responsabilità della collettività

Articolo 194: La comunità è costituita passivamente da:

- definitivamente, debiti contratti dai coniugi per il mantenimento del nucleo familiare o l'educazione dei figli;
- definitivamente o previa compensazione, a seconda dei casi, per altri debiti sorti durante la comunità.

Articolo 195: Pagamento dei debiti per i quali ciascun coniuge è detenuti, a qualunque titolo, durante la comunione, possono sempre essere chiamati in giudizio sul bene comune, salvo che vi sia stata frode da parte del coniuge debitore e malafede da parte del creditore e salvo l'eventuale risarcimento dovuto alla comunione.

Articolo 196: Guadagni e salari non possono essere sequestrati dai creditori del coniuge solo se l'obbligazione è stata contratta per il mantenimento della famiglia o per l'educazione dei figli.

Articolo 197: Quando un debito è entrato in comunione da parte di uno solo dei coniugi, non può essere citato in giudizio sui beni dell'altro.

Se c'è solidarietà, il debito si considera entrato in comunione da parte di entrambi i coniugi.

Articolo 198: I debiti con i quali erano vincolati i coniugi il giorno della celebrazione del loro matrimonio, o gravati dalle eredità e dai doni loro spettanti durante il matrimonio, restano loro personali, sia in capitale che in mora o interessi.

I creditori di uno dei coniugi non possono agire in giudizio il loro pagamento solo sui beni e sul reddito propri del loro debitore.

Articolo 199: Debiti alimentari diversi da quelli relativi alle esigenze della famiglia sono specifiche del coniuge debitore. Possono essere citati in giudizio sui suoi beni e sul suo reddito come pure sui beni comuni, salvo il compenso dovuto alla comunità se necessario.

Articolo 200: Ciascuno dei coniugi può dare in pegno solo i propri beni e il proprio reddito, a titolo di fideiussione o prestito, a meno che questi non siano stati contratti con il consenso espresso dell'altro coniuge che, in tal caso, non impegna i propri beni.

Articolo 201 Ciascuno dei coniugi è creditore di tutto ciò con cui ha arricchito a sue spese la comunità.

Qualora uno dei coniugi abbia tratto un profitto personale dai beni della comunità, è debitore del premio.

COMMA 3: Dell'amministrazione della comunità

Articolo 202: I beni comuni diversi dai guadagni, dai salari e dai redditi dei coniugi e dai beni da essi acquisiti nell'esercizio di una professione separata sono amministrati dall'uno o dall'altro dei coniugi. Gli atti compiuti senza frode da uno dei coniugi sono opponibili all'altro.

Tuttavia, è necessario il consenso di entrambi i coniugi per:

- alienare o gravare con diritti reali un fabbricato, un fondo di commercio o sfruttamento dipendente dalla comunità;
- alienare titoli intestate al marito o alla moglie;
- effettuare una donazione o garantire un debito di terzi;
- contrarre un prestito;
- affittare un edificio commerciale o stipulare un contratto di locazione eccedente tre (3) anni.

Articolo 203: Ciascuno dei coniugi amministra i propri beni personali e percepisce il reddito.

Articolo 204: Se uno dei coniugi si trova permanentemente nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, ovvero se la sua gestione della comunità o dei propri beni mette in pericolo gli interessi della famiglia, l'altro coniuge può chiedere al giudice o di prescrivere le misure cautelari previste dall'articolo 181, o di pronunciare la separazione dei beni, a norma degli articoli da 209 a 211.

Articolo 205: Se durante il matrimonio uno dei coniugi affida all'altro l'amministrazione dei suoi beni personali, si applicano le norme del mandato

applicabile. Il coniuge mandatario deve però rendere conto dei frutti anche quando la procura non lo obbliga a farlo.

Articolo 206: Quando uno dei coniugi assume la gestione dei beni dell'altro senza opposizione da parte sua, si considera che abbia ricevuto un mandato tacito per gli atti di amministrazione; ma non può avere né il godimento né la disposizione della proprietà.

Tuttavia è responsabile solo dei frutti esistenti; per quelli che avrebbe trascurato di riscuotere o quelli che avrebbe consumato fraudolentemente, potrà essere perseguito solo nel limite degli ultimi cinque (5) anni.

Articolo 207: Se è in dispetto di una nota opposizione che uno dei coniugi si è intromesso nella gestione dei beni dell'altro, egli è responsabile di tutte le conseguenze della sua ingerenza e responsabile di tutti i frutti esistenti e consumati.

COMMA 4: Scioglimento della comunità

Articolo 208: La comunità si scioglie per:

- la morte, l'assenza o la scomparsa di uno dei coniugi;
- divorzio o separazione legale;
- l'annullamento del matrimonio;
- separazione dei beni;
- il cambio di regime matrimoniale.

Articolo 209: Se, a causa del disordine degli affari di un coniuge, della sua cattiva amministrazione o della sua cattiva condotta, risulta che il mantenimento della comunione compromette gli interessi dell'altro coniuge, quest'ultimo può perseguire la separazione dei beni in tribunale.

La domanda e il giudizio per la separazione dei beni devono essere pubblicato, alle condizioni e con le pene previste dal codice di procedura civile, nonché dalle norme relative al commercio se uno dei coniugi è commerciante.

Del giudizio di separazione si farà menzione a margine dell'atto di matrimonio nonché il verbale della convenzione matrimoniale, a disposizione del coniuge richiedente.

Articolo 210: La sentenza che pronuncia la separazione dei beni risale, per quanto riguarda i suoi effetti tra coniugi, al giorno della domanda.

La separazione dei beni non sarà opponibile ai terzi prima della scadenza del termine di tre (3) mesi dalla data di menzione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

I creditori del coniuge possono intervenire nel procedimento o fare opposizione di terzi alle condizioni previste dal codice di procedura civile.

Articolo 211: La separazione giudiziale dei beni comporta la liquidazione degli interessi dei coniugi e sottopone i coniugi al regime di separazione dei beni di cui agli articoli 185 e seguenti del presente codice.

Articolo 212: Allo scioglimento della comunità, ciascuno dei coniugi riprende in natura i beni propri o acquisiti mediante reinvestimento, dimostrando di esserne il proprietario.

Articolo 213: A nome di ciascuno dei coniugi si fa il conto dei premi che la comunità gli deve e dei premi che egli deve alla comunità.

Se, dopo aver effettuato il saldo, il conto presenta un saldo a favore del coniuge, quest'ultimo ha la scelta o di dedurre dalla comunione l'importo di quanto gli è dovuto, oppure di dedurre dalla comunione fino a concorrenza dell'importo dovuto.

Se presenta un saldo a favore della comunità, il coniuge riporta l'importo alla messa comune.

I compensi dovuti dalla comunità o alla comunità maturano interessi di diritto dal giorno dello scioglimento.

Articolo 214: Le trattenute sono effettuate di comune accordo tra i coniugi o i loro eredi; in caso di controversia, decide il tribunale civile.

Articolo 215: In caso di insufficienza della comunità, le trattenute a carico di ciascun coniuge sono proporzionali all'ammontare dei premi a lui spettanti. Tuttavia, se l'inadeguatezza della comunione è imputabile a colpa di uno dei coniugi, l'altro può esercitare le imposte sui beni mobili del coniuge responsabile.

Articolo 216: Dopo che tutti i campioni sono stati prelevati sulla messa, l'eccedenza è divisa equamente tra i coniugi o i loro eredi.

Le disposizioni delle regole di successione relative a termini di divisione e i diritti dei creditori dopo la divisione, sono applicabili per analogia alla divisione dei beni comuni.

Articolo 217: In caso di scioglimento della comunità risulta dalla morte, dall'assenza o dalla scomparsa di uno dei coniugi, il coniuge superstite ha la facoltà o di chiedere al tribunale di mantenere la comproprietà, ovvero di vedersi attribuire, sulla base di un preventivo, l'attività commerciale, industriale, artigianale o agricola, la cui operazione è stata effettuata da lui stesso o dal coniuge se, il giorno dello scioglimento della comunione, egli stesso ha effettivamente partecipato a tale operazione.

Al coniuge superstite può essere assegnato, su preventivo, l'immobile o parte di esso effettivamente adibito ad abitazione dei coniugi ovvero il diritto di affittare i locali effettivamente adibiti a loro abitazione.

La stima è fatta amichevolmente; in caso di controversia, decide il tribunale civile.

Articolo 218: Uno dei coniugi che avrebbe deviato o occultato alcuni effetti della comunione è privato della sua quota nei detti effetti.

SEZIONE II: ALTRI REGIMI CONVENZIONALI

Articolo 219: I coniugi possono, mediante contratto matrimoniale, modificare la comunità ridotta a beni con qualsiasi tipo di accordo non contrario agli articoli da 164 a 176.

Essi possono, in particolare, concordare:

- che la comunità includa beni mobili e acquisti;
- che le regole relative all'amministrazione saranno soppresse;
- che uno dei coniugi avrà la possibilità di dedurre determinati beni comune per il risarcimento;

- che uno dei coniugi sia autorizzato a detrarre, prima di ogni divisione, entrambi una certa somma, o certi beni in natura, o una certa quantità di un determinato tipo di beni;

- che i coniugi avranno quote disuguali;

- che ci sarà una comunità universale tra di loro.

Restano applicabili le regole della comunità ridotta agli acquisti su tutti i punti che non sono stati oggetto di accordo tra le parti.

TITOLO III: SCIoglimento DEL MATRIMONIO E SEPARAZIONE DEI CORPI

CAPITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 220: Il matrimonio è sciolto da:

- il decesso di uno dei coniugi;

- l'assenza dichiarata giudizialmente di uno dei coniugi ai sensi dell'articolo 30;

- divorzio legalmente pronunciato.

Articolo 221: Il divorzio può derivare dal mutuo consenso dei coniugi verbalizzato dal tribunale civile o di una decisione giudiziaria che pronuncia lo scioglimento del matrimonio su richiesta di uno dei coniugi.

CAPITOLO II: DIVORZIO PER MUTUO CONSENSO

Articolo 222: Il divorzio consensuale può aver luogo su richiesta congiunta dei coniugi o in seguito a successivo accordo preso atto in giudizio.

Quando i coniugi chiedono il divorzio insieme, non hanno non rendere note le ragioni; devono solo sottoporre all'approvazione del giudice una bozza di convenzione che ne regoli le conseguenze.

Articolo 223: Il consenso di ciascuno dei coniugi è valido solo se emana da una volontà libera, informata e libera da vizio.

Tale consenso deve riguardare non solo la rottura del vincolo coniugale, ma anche la situazione dei coniugi rispetto ai beni di loro proprietà e la sorte riservata ai figli nati dal matrimonio.

I coniugi sono completamente liberi di risolvere queste questioni, fatte salve fermo restando il rispetto dovuto all'ordine pubblico e al buon costume. Sono considerate di ordine pubblico tutte le disposizioni concernenti gli interessi dei figli, come gli obblighi dei genitori in materia di mantenimento, custodia, educazione, sicurezza e morale dei figli.

Il divorzio consensuale non può essere chiesto durante i primi due anni di matrimonio.

Articolo 224: Nel caso in cui sia presentata la domanda di divorzio da uno dei coniugi sia accettato dall'altro, deve essere denunciato un insieme di fatti originati dall'uno o dall'altro, che rendano intollerabile la continuazione della convivenza.

Articolo 225: La domanda di divorzio è presentata dal coniuge in persona, per iscritto al tribunale civile di diritto comune.

Può anche essere introdotto sia dai rispettivi consigli degli sposi, sia da un consiglio scelto di comune accordo.

Articolo 226: La domanda deve essere accompagnata da:

- un estratto del certificato di matrimonio;
- atti di nascita di figli minorenni;
- una dichiarazione scritta che specifichi la rispettiva situazione dei coniugi quanto ai beni in loro possesso e alla sorte riservata ai figli nati dal matrimonio, in particolare per quanto riguarda la loro custodia e mantenimento;

- un inventario di tutti i beni mobili e immobili con l'indicazione dell'assegnazione che verrà effettuata a ciascuno di essi.

Tuttavia, se qualche bene viene omissis, lo si dispone secondo le norme del regime matrimoniale dei coniugi.

Per quanto riguarda i figli, la dichiarazione specifica il coniuge a cui il verrà data la custodia. Essa menziona l'ammontare delle somme che, se del caso, saranno versate dal coniuge non affidatario per provvedere all'educazione dei suddetti figli.

Articolo 227: Quando sono stati forniti o redatti gli atti previsti dall'articolo precedente, i coniugi compaiono personalmente davanti al giudice che li riceve separatamente, poi insieme. Quindi convoca il/i consiglio/i.

Il giudice formula le osservazioni che ritiene opportune e assicura che il loro consenso abbia tutte le qualità previste dalla legge.

Ha letto loro la dichiarazione scritta che hanno depositato o la domanda di uno dei coniugi accolta dall'altro coniuge.

Fa agli sposi tutte le domande che ritiene utili ad entrambi riguardante la distribuzione dei beni e la sorte riservata ai figli.

Articolo 228: Quando il giudice ritiene che la volontà dei coniugi si è manifestata liberamente e se non trova nei loro accordi alcuna disposizione contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, porta in campo un giudizio che constata il divorzio e approva l'accordo sulle conseguenze del divorzio.

Se invece ritiene che alcune delle soluzioni adottate non siano conformi alla legalità, all'ordine pubblico o al buon costume, ne dà comunicazione alle parti, le sollecita a modificare i loro accordi e, se necessario, le rinvia ad una successiva udienza che non può essere fissata oltre un mese. Tuttavia, se le parti accettano queste osservazioni e modificano i loro accordi, la procedura sarà quella indicata nell'articolo 227 e nel paragrafo 1 di questo articolo.

Articolo 229: Quando il giudice ritiene che il consenso di una delle parti non sia stato espresso nelle condizioni previste dalla legge

oppure se uno dei coniugi non è a conoscenza dei fatti asseriti dall'altro, respinge la domanda.

Articolo 230: La sentenza che stabilisce il divorzio consensuale è redatta sotto forma di sentenze ordinarie. Si dice espressamente che il consenso dei coniugi è stato dato liberamente e che nulla negli accordi relativi alla situazione patrimoniale e alla sorte dei figli appare contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Articolo 231: Il giudice indica la sentenza di divorzio sul libretto di famiglia, indicando la data e il numero della sentenza e consegna copia della sentenza a ciascuno dei coniugi.

Invia, entro il termine massimo di trenta (30) giorni, un invio della sentenza all'ufficiale di stato civile del luogo ove è stato celebrato il matrimonio, ai fini della menzione a margine dell'atto di matrimonio e della menzione a margine dell'atto di nascita di ciascuno dei coniugi, dandone eventualmente notizia all'ufficiale di stato civile che è depositario a norma degli articoli 50 e 51.

In caso di matrimonio celebrato all'estero dalle autorità diplomatiche o consolari del Benin, l'invio della sentenza è indirizzato al ministero incaricato degli affari esteri e all'ufficiale di stato civile del comune di Cotonou.

Articolo 232: La sentenza di divorzio consensuale scioglie il vincolo matrimoniale e rende esecutivi gli accordi stipulati dai coniugi in ordine ai loro beni e ai figli nati dal matrimonio.

Tali effetti decorrono nei confronti dei coniugi dal giorno della pronuncia della sentenza , nei confronti dei terzi dalla sua menzione all'art e dai registri dello stato civile.

Tuttavia, se uno dei coniugi è un commerciante, le disposizioni dell'accordo relativo alla proprietà sono opponibili ai suoi creditori solo dopo un periodo di tre (3) mesi dalla menzione della sentenza nel registro di commercio e dall'inserimento di un avviso reso di detta sentenza in un libro degli atti che compare nella giurisdizione del tribunale.

Durante questo periodo calcolato dall'espletamento dell'ultima formalità, il concordato non è opponibile ai creditori di

il coniuge commerciante che persegue il bene mobile che ritiene gli appartenga, spetta a lui provare il diritto di proprietà del proprio debitore davanti al giudice incaricato del procedimento. I trasferimenti immobiliari a seguito dell'accordo dei coniugi possono essere effettuati solo alla scadenza del termine sopra indicato in assenza di opposizione notificata al catasto dell'ubicazione del fabbricato dal creditore richiedente.

CAPITOLO III: DIVORZIO PER COLPA

SEZIONE 1: CAUSE DI DIVORZIO

Articolo 233: Ciascuno dei coniugi può chiedere il divorzio basando la propria azione su una delle cause riconosciute dalla legge.

Articolo 234: Il divorzio può essere concesso per:

- assenza dichiarata di uno dei coniugi;
- adulterio di uno dei coniugi;
- condanna di uno dei coniugi a pena afflittiva e infamante;
- mancanza di manutenzione;
- rifiuto di uno dei coniugi di adempiere agli impegni derivanti dal patto matrimoniale;
- rottura o interruzione prolungata della convivenza per almeno quattro (4) anni;
- abbandono familiare;
- maltrattamenti, eccessi, abusi o offese gravi
esistenza in comune impossibile.

Il divorzio può essere pronunciato anche per impotenza e/ o sterilità accertata dal punto di vista medico prima del matrimonio e non rivelata al momento della celebrazione.

SEZIONE 2: PROCEDURA DI DIVORZIO

Articolo 235: Il coniuge che desidera presentare domanda di divorzio, presenta personalmente la sua domanda scritta al presidente del tribunale di primo grado.

Articolo 236: Il giudice ascolta l'attore, formula le osservazioni che ritiene opportune e, se l'istanza è accolta, fissa il giorno e l'ora in cui le parti si costituiranno personalmente dinanzi a lui per il tentativo di conciliazione al quale l'imputato è convocato dalla cancelleria. Copia della richiesta è inviata a quest'ultima in busta chiusa contestualmente alla citazione.

Se questa citazione non può essere consegnata a nessuno, o se il imputato non è stato trovato, il giudice autorizza l'attore a convocarlo entro un termine massimo di due (2) mesi.

Articolo 237: Nel giorno indicato, il giudice si pronuncia prima, se necessario, sulla giurisdizione del tribunale, sentite le parti assistite, se necessario, dai loro avvocati.

Quindi ascolta i coniugi, che sono tenuti a comparire di persona, senza la presenza dei loro consiglieri, e fa loro osservazioni atte a determinare una riconciliazione.

Articolo 238. Quando uno di loro si trova nell'impossibilità di recarsi dal giudice, questo magistrato determina il luogo ove si tenterà la conciliazione o emette una rogatoria per sentire l'impedito.

Articolo 239: In caso di mancata conciliazione, il giudice fissa entro fissa la data dell'udienza in cui la causa sarà chiamata in giudizio e invita le parti a partecipare. Se l'imputato è assente, è citato in giudizio.

Con la stessa ordinanza, il giudice, sentito l'art avvocati delle parti, se ne fanno richiesta, sulla residenza dei coniugi durante il procedimento, sulla consegna degli effetti personali e, se del caso, sull'affidamento provvisorio dei figli, sul diritto di visita dei genitori e sulla domanda di mantenimento.

Articolo 240: Il giudice può incaricare qualsiasi persona qualificata di raccogliere informazioni sulla situazione materiale e morale della famiglia, sulle condizioni in cui i figli vivono e sono allevati.

minori e sulle eventuali misure da adottare in ordine al loro affidamento definitivo.

Articolo 241: L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva; è impugnabile entro quindici (15) giorni dalla sua pronuncia o, in caso di inadempienza del convenuto, dalla sua notifica.

Articolo 242: Quando il tribunale è adito, le misure
Le disposizioni provvisorie prescritte dal giudice possono essere modificate o integrate nel corso del procedimento con sentenza del tribunale.

Articolo 243: Prima di adire il tribunale, il
giudice può, a seconda delle circostanze e salvo che dispongano i necessari provvedimenti cautelari, rinviare le parti ad un termine non superiore a sei (6) mesi. Questo periodo può essere rinnovato, ma la sua durata complessiva non può superare un anno.

L'ordinanza che pronuncia l'aggiornamento non è probabile di impugnazione solo con riguardo ai provvedimenti provvisori che ha potuto pronunciare.

Articolo 244: Quando, all'impugnazione della causa, l'imputato non compare o non si fa rappresentare, gli viene indirizzata dal cancelliere una nuova citazione per una successiva udienza. Il periodo non può superare un (1) mese.

Se questa citazione non può essere consegnata a nessuno o se il imputato rimane irreperibile, il giudice autorizza l'altra parte a citare. Il richiedente deve utilizzare l'autorizzazione a citare entro due (2) mesi. In caso contrario, le misure provvisorie disposte a suo vantaggio cessano automaticamente.

Articolo 245: La causa è istruttoria in forma ordinaria e discussa in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

Articolo 246: Domande riconvenzionali di divorzio o
in separazione dal vitto sono rese in udienza con dichiarazione verbalizzata in cancelleria o con deposito delle conclusioni. Nelle stesse forme, l'attore può, fino alla chiusura del procedimento, trasformare la propria domanda di divorzio in domanda di separazione personale.

Articolo 247: Il tribunale può, sia su richiesta di uno dei parti, sia su quello di uno dei membri della famiglia, sia sul

le richieste del pubblico ministero, o anche d'ufficio, ordinano tutti i provvedimenti provvisori che gli sembrano necessari nell'interesse dei figli.

Decide inoltre sulle domande relative agli alimenti per il durata del procedimento, sui provvedimenti e su ogni altro provvedimento urgente.

Articolo 248 Ciascun coniuge può, sull'ordine previsto dall'articolo 239 e previa autorizzazione del giudice incaricato del rinvio, adottare ogni misura cautelare utile a garantire i propri diritti.

Articolo 249: L'azione di divorzio si estingue con la riconciliazione dei coniugi che sia sorto o dopo i fatti adottati nel ricorso o dopo il presente ricorso.

In entrambi i casi, il ricorrente è dichiarato inammissibile nella sua azione; può tuttavia portarne una nuova per una nuova causa sorta o scoperta dopo la sua riconciliazione e avvalersi delle vecchie cause a sostegno della sua nuova pretesa.

L'azione si estingue anche per morte di uno dei coniugi avvenuta prima che sia passata in giudicato la sentenza o l'ordinanza che pronuncia il divorzio.

Articolo 250: Se è necessario ascoltare testimoni, questi saranno sentito dal giudice alla presenza dei coniugi regolarmente convocati.

I genitori, ad eccezione dei discendenti, ei servi dei coniugi possono essere sentiti come testimoni.

Articolo 251: Anche se la domanda è fondata, il il divorzio non può essere pronunciato se l'interesse dei figli esige il mantenimento del matrimonio.

Nella stessa ipotesi di richiesta consolidata, il tribunale può non pronunciare immediatamente il divorzio; poi mantiene o prescrive alloggi separati e misure provvisorie per un periodo che non può superare un anno.

Trascorso il termine fissato dal giudice, se i coniugi non si sono riconciliati, ciascuno di essi può far citare l'altro o citarlo dinanzi al giudice per la pronuncia del divorzio.

Articolo 252: In caso di appello, la causa è discussa in camera di consiglio. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

Le domande riconvenzionali possono essere impugnate senza essere considerate come nuove domande.

Il ricorso è sospensivo in materia di divorzio e separazione personale.

Articolo 253: La sentenza o sentenza che pronuncia il divorzio non è soggetta ad acquiescenza, a meno che non sia stata pronunciata in sede di conversione della separazione personale.

Articolo 254: Il dispositivo del decreto o della sentenza che pronuncia il divorzio è menzionato a margine dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita dei coniugi nonché su eventuali trascrizioni. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, il dispositivo della sentenza o della sentenza è trascritto anche nel registro dei matrimoni del comune di Cotonou.

L'estratto della decisione che pronuncia il divorzio deve essere pubblicato su un giornale di annunci legali quando uno dei coniugi esercita un'attività commerciale.

Articolo 255: La menzione o la trascrizione è fatta su ordine del pubblico ministero.

A tal fine, il provvedimento è notificato, entro quindici (15) giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, all'ufficiale di stato civile competente, per essere menzionato o trascritto nei suoi registri.

In caso di rigetto del ricorso proposto avverso la sentenza di divorzio, la cancelleria della Corte di Cassazione deve, entro un mese dalla pronuncia della sentenza di rigetto, trasmettere l'estratto della decisione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il quale procede senza indugio ai prescritti provvedimenti di pubblicità.

L'iscrizione o la trascrizione è effettuata dall'ufficiale di stato civile entro cinque (5) giorni, festivi esclusi, dal ricevimento della richiesta.

Articolo 256: La sentenza o la sentenza passata in giudicato risale, per quanto riguarda i suoi effetti tra i coniugi in ordine ai loro beni, al giorno della

deposito della domanda. Ma non ha effetto nei confronti dei terzi fino al giorno in cui sono state espletate le formalità di pubblicazione.

Quando la menzione è stata fatta in date diverse sulla copia dei registri depositata presso l'ufficio dello stato civile e su quella depositata in cancelleria, il divorzio ha effetto nei confronti dei terzi solo dalla data della seconda menzione.

Articolo 257: In caso di inerzia del pubblico ministero, la dichiarazione ovvero la trascrizione può essere chiesta direttamente dall'una o dall'altra delle parti, previa presentazione di un certificato rilasciato dal cancelliere e dal quale risulti che la sentenza o la sentenza è passata in giudicato.

Articolo 258: Il dispositivo della sentenza o della sentenza che pronuncia il divorzio deve indicare, se del caso, la data della decisione che autorizza i coniugi a soggiornare separatamente. Tale data deve figurare nella dichiarazione o nella trascrizione effettuata ai sensi dell'articolo 255.

Articolo 259: In caso di divorzio consensuale, lo è riassume i costi, metà dei quali sono a carico di ciascuna parte.

Articolo 260: Si fa con la stessa massa e ripartizione delle spese in caso di rigetto della domanda motivato dall'interesse dei figli.

SEZIONE 3: EFFETTI DEL DIVORZIO

COMMA 1: Effetti del divorzio nei confronti dei coniugi

Articolo 261: Il divorzio scioglie il matrimonio, pone fine ai doveri diritti reciproci dei coniugi e regime matrimoniale, a norma del titolo relativo a parentela e matrimonio.

Ciascuno dei coniugi può entrare in una nuova unione. Tuttavia, per quanto riguarda la donna, il termine di attesa previsto dall'articolo 124 del presente codice decorre dalla data dell'ordinanza di non conciliazione.

Tuttavia, quando il termine è ridotto di tre (3) mesi, decorre dal giorno in cui la sentenza non è più soggetta ad appello.

Una donna che aveva l'uso del nome del marito lo perde per divorzio. Tuttavia, può continuare ad utilizzarla con il consenso del marito o con l'autorizzazione del giudice.

Articolo 262: Il divorzio pronunciato per colpa esclusiva di uno dei coniugi comporta per quest'ultimo la perdita di tutti i vantaggi che l'altro coniuge gli aveva concesso, sia in occasione del matrimonio, sia dopo la sua celebrazione.

Viceversa, il coniuge che ha ottenuto il divorzio conserva tutti i vantaggi concessigli dal coniuge.

Articolo 263: In caso di divorzio pronunciato unicamente a spese di uno dei coniugi, il giudice può risarcire il coniuge che ha ottenuto il divorzio per il danno materiale e morale causatogli dallo scioglimento del matrimonio, tenuto conto, in particolare, della perdita dell'obbligazione alimentare.

Il giudice decide, secondo le circostanze del caso, se questi i danni e gli interessi devono essere pagati in un'unica soluzione o a frazioni.

PARAGRAFO 2: Effetti del divorzio sui figli

Articolo 264: Il divorzio mantiene diritti e doveri dei padri e delle madri nei confronti dei propri figli, fatte salve le seguenti norme.

Articolo 265: L'affidamento dei figli nati dal matrimonio è affidato all'uno o all'altro dei coniugi, tenendo conto solo dell'interesse dei figli.

Eccezionalmente, e se l'interesse dei figli lo richiede, l'affidamento può essere affidato o ad altra persona preferibilmente scelta dalla famiglia o, se ciò risulta impossibile, a qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

Articolo 266: Prima di pronunciarsi sull'affidamento provvisorio o dei figli e sul diritto di visita, il giudice può incaricare, a qualsiasi persona qualificata, di svolgere un'indagine sociale. Essa ha lo scopo di raccogliere informazioni sulla situazione materiale e morale della famiglia, sulle condizioni di vita e di educazione dei figli e sui provvedimenti che devono essere presi nel loro interesse.

L'inchiesta sociale non può essere utilizzata nel dibattito sulla causa del divorzio.

Articolo 267: Il giudice tiene conto degli accordi presi tra i coniugi e delle informazioni raccolte nell'inchiesta sociale prevista dall'articolo precedente.

Articolo 268: Il coniuge al quale non è stata affidata la custodia dei figli conserva il diritto di vigilare sul loro mantenimento e sulla loro educazione.

I diritti di visita e alloggio possono essere rifiutati solo per gravi motivi.

Egli può essere incaricato di amministrare, sotto controllo giurisdizionale, tutto o parte dei beni dei figli in deroga agli articoli relativi alla potestà genitoriale, se lo esige l'interesse di una buona amministrazione di tali beni.

Articolo 269: Il coniuge al quale non è stata affidata la custodia contribuisce in proporzione alle sue facoltà al mantenimento e all'educazione dei figli.

Tale contributo assume la forma di un assegno di mantenimento corrisposto alla persona che ha l'affidamento del figlio.

I termini e le garanzie di questi alimenti sono determinati dalla sentenza.

Articolo 270: Il genitore che provvede alle cure primarie dei figli adulti che non sono in grado di provvedere a se stessi può chiedere all'altro di versare un contributo per il loro mantenimento e la loro educazione.

CAPITOLO IV: SEPARAZIONE DAI CORPI

Articolo 271: Si ha separazione dal vitto e alloggio quando l'allentamento del vincolo coniugale comporta l'esenzione dal dovere di convivenza dei coniugi.

SEZIONE 1: PROCEDURA DI SEPARAZIONE

Articolo 272: La separazione legale risulta solo da una decisione giudiziaria che la pronuncia e, su richiesta di uno o dell'altro dei coniugi o di entrambi congiuntamente.

Articolo 273: La separazione personale è disciplinata, quanto alle condizioni sostanziali e formali, dalle norme applicabili al divorzio.

Articolo 274: In tutti i casi in cui vi sia motivo di chiedere il divorzio, i coniugi sono liberi di chiedere solo la separazione legale.

E' consentito, in ogni caso, che il coniuge attore trasformi la sua domanda di separazione personale in domanda di divorzio e che il coniuge convenuto risponda all'azione di separazione legale con domanda riconvenzionale di divorzio.

Se sono accolte contemporaneamente una domanda di divorzio e una domanda di separazione legale, il giudice pronuncia nei confronti dei due coniugi il divorzio con colpe comuni.

SEZIONE 2: EFFETTI DELLA SEPARAZIONE DAL CORPO

Articolo 275: La separazione legale pone fine alla convivenza e agli obblighi che ne derivano. Ma lascia sussistere i doveri di fedeltà e di aiuto. La sentenza che la pronuncia o quella successiva fissa gli alimenti spettanti al coniuge bisognoso.

Questa pensione viene assegnata senza considerazione di illeciti. Questa obbligazione è soggetta alle norme sulle obbligazioni alimentari.

Articolo 276: Ciascuno dei coniugi ha diritto al proprio domicilio ed è estinto il potere di rappresentanza dei coniugi previsto dalle disposizioni del presente codice.

Articolo 277: La separazione legale comporta la separazione di merce.

In caso di morte di uno dei coniugi separati, l'altro coniuge conserva i diritti riconosciuti dalla legge al coniuge superstite.

Articolo 278: La donna separata conserva l'uso di nome del marito. Tuttavia, la sentenza di separazione legale o una successiva sentenza possono vietarglielo.

SEZIONE 3: FINE DELLA SEPARAZIONE DAI CORPI

Articolo 279: La separazione personale si esaurisce:

- la ripresa della vita comune dopo la riconciliazione;
- il decesso di uno dei coniugi;
- il divorzio.

Articolo 280: I coniugi devono fare dichiarazione congiunta di riconciliazione davanti al giudice del loro domicilio che fa redigere il verbale dal cancelliere e procedere alla pubblicità nelle stesse forme e condizioni del giudizio di separazione personale.

Anche i coniugi possono provvedere a questa pubblicazione sulla produzione di copia della relazione prevista dal comma precedente.

La separazione dei beni continua a disciplinare i coniugi riconciliati.

Articolo 281: In caso di conversione della separazione personale in divorzio, il coniuge attore adita il presidente del tribunale del domicilio del coniuge. La causa è discussa e istruita in forma ordinaria in udienza non pubblica e la sentenza è resa in pubblica udienza.

Il giudice trasforma la sentenza di separazione giudiziale in sentenza di divorzio per le stesse cause e motivazioni.

Delibera, ove applicabile, sull'adempimento dell'obbligazione alimentare.

Decide altresì, se del caso, sui danni che possono essere riconosciuti al coniuge innocente dall'applicazione dell'articolo 263, riconoscendogli un ulteriore danno per tener conto della disposizione relativa all'obbligazione alimentare.

Articolo 282: Le spese relative alla domanda sono a carico del coniuge, stesso richiedente, contro il quale è stata pronunciata la separazione personale.

TITOLO IV: FILIAZIONE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 283: Non si può derogare alle norme giuridiche relative all'istituzione della filiazione e alle sue conseguenze.

Articolo 284: Viene stabilita la presunzione legale di paternità secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente codice.

Articolo 285: Sia la filiazione paterna che quella materna sono comprovata da atti di stato civile.

In mancanza di un atto, il possesso costante dello stato di figlio può bastare per stabilire la filiazione.

Articolo 286: Il possesso dello stato è stabilito da una combinazione sufficiente di fatti che indicano il rapporto di filiazione e parentela tra un figlio e la famiglia a cui afferma di appartenere.

È provato e confermato da testimoni.

Articolo 287: Per l'accertamento della filiazione, il possesso dello stato è stabilito comprovando costantemente:

- che il figlio portava il nome del padre o della madre da cui afferma di discendere;
- che il padre o la madre lo trattassero come suo figlio e provvedessero questa qualità alla sua educazione, mantenimento e istituzione;
- che il figlio lo consideri suo padre o sua madre;
- di essere stato riconosciuto tale dalla società;
- di essere stato trattato come tale dalla famiglia.

Articolo 288: In mancanza del possesso dello stato, la cui prova è ammissibile, o se il possesso dello stato è contestato o non concorda con le dichiarazioni dell'atto di nascita, la filiazione può essere stabilita solo dopo un'azione di rivendicazione dello stato.

Articolo 289: Tutte le azioni in stabilimento o in la contestazione della parentela è proposta dinanzi al giudice di primo grado.

La causa è discussa in forma ordinaria e discussa in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

Le decisioni che intervengono su dette azioni sono di competenza del cosa giudicata nei confronti di tutti.

Articolo 290: Nessuno può contestare lo stato di chi ha un possesso di stato coerente con il suo certificato di nascita.

Articolo 291: Quando il possesso dello status non è conforme in caso di nascita, chiunque vi abbia interesse può impugnare il riconoscimento di cui il figlio è stato oggetto e opporsi ad ogni azione di pretesa da lui promossa.

Quando viene contestata la dichiarazione del nome della madre riportata nell'atto di nascita, è necessariamente implicato colui il cui nome è così indicato o, in mancanza, i suoi eredi.

Articolo 292: In caso di reato che comprometta la filiazione di un privato, può pronunciarsi sull'azione penale solo dopo che il giudizio è passato in giudicato sulla questione della filiazione.

Articolo 293: L'azione che spetta a un individuo sulla sua filiazione può essere esercitata dai suoi eredi solo finché è morto minorenne o entro due anni dalla sua maggiore età o dalla sua emancipazione.

Tuttavia, gli eredi possono intraprendere questa azione quando è stato avviato dal minore se non vi è stata rinuncia o scadenza del procedimento.

Articolo 294: Le azioni relative alla filiazione, qualora non siano limitate dalla legge entro termini più brevi, si prescrivono per trenta (30) anni dal giorno in cui l'individuo è stato privato dello stato che rivendica, o dal giorno in cui ha cominciato a godere dello stato che gli è contestato.

Articolo 295: Le azioni relative alla parentela non possono essere revocate.

Articolo 296: Le sentenze rese in materia di filiazione sono opponibili anche a chi non ne era parte, ma ha diritto di opporre opposizione di terzo.

I giudici possono ordinare d'ufficio che siano chiamati in causa tutti gli interessati nei confronti dei quali ritengono debba essere pronunciata la sentenza comune.

Articolo 297: Parimenti, quando all'azione aperta dall'articolo 332 si oppone un'eccezione di inammissibilità o una difesa basata sul fatto che la madre ha avuto, durante il periodo legale del concepimento, rapporti con un terzo, il giudice può ordinare che quest'ultimo sia chiamato in giudizio. causa.

Articolo 298: I tribunali regolano i conflitti di filiazione per i quali la legge non ha fissato altri principi, determinando con tutti i mezzi di prova la filiazione più probabile.

In mancanza di sufficienti elementi di convinzione, fanno ricorso all'art proprietà statale.

Articolo 299: Sia che risulti dall'atto di nascita sia che sia stata accertata successivamente in giudizio, la filiazione ha effetto dal concepimento del figlio.

CAPITOLO II: FILIAZIONE DEI FIGLI NATI DURANTE IL MATRIMONIO

SEZIONE I: PRESUNZIONE DI PATERNITA'

Articolo 300: Il figlio concepito durante il matrimonio è generato dal marito. Tuttavia, quest'ultimo può rinnegare il figlio in tribunale se giustifica i fatti per dimostrare che non può essere il padre.

Articolo 301: La presunzione di paternità stabilita nell'articolo precedente non si applica:

- a un figlio nato più di trecento (300) giorni dopo lo scioglimento del matrimonio o successiva alla data dell'ultima notizia come risulta dalla sentenza che rileva la presunzione di assenza;

- in caso di richiesta, sia di divorzio che di separazione personale, il figlio nato trecento (300) giorni dopo l'ordinanza di autorizzazione al soggiorno separato e meno di centottanta (180) giorni dal definitivo rigetto della domanda, ovvero dalla riconciliazione, salvo, però, che vi sia stato un ricongiungimento di fatto tra i coniugi.

Articolo 302: La presunzione di paternità recupera pienamente diritto alla sua forza se il figlio, nei confronti dei coniugi, ha il possesso dello status di figlio legittimo.

Articolo 303. Quando la presunzione di paternità è annullata nelle condizioni previste dagli articoli precedenti, la parentela del figlio è accertata nei confronti della madre come se vi fosse stato un disconoscimento in giudizio.

Ciascuno dei coniugi può chiedere il ripristino degli effetti della presunzione di paternità motivando che, durante il periodo legale del concepimento, è avvenuta tra loro un'unione di fatto, che rende probabile la paternità del marito.

Articolo 304: Il figlio nato, anche prima del centottantesimo (180°) giorno del matrimonio, non può essere ripudiato dal marito nei seguenti casi:

- se avesse avuto conoscenza della gravidanza prima del matrimonio;
- se ha assistito alla redazione dell'atto di nascita e se di questo certificato è firmato da lui o contiene la sua dichiarazione che non sa firmare;
- se il bambino non è nato vivo.

Articolo 305: Il marito può rinnegare il figlio concepito durante il matrimonio :

- se dimostra che durante il tempo che va dal trecentesimo (300°) giorno al centottantesimo (180°) giorno prima della nascita di questo bambino, era fisicamente impossibilitato a vivere con la moglie;
- se, in base ai dati scientifici acquisiti, risulta accertato che non può essere suo padre;
- con qualsiasi mezzo, se la donna ha nascosto la gravidanza o nascita del bambino in condizioni tali da fargli seriamente dubitare della sua paternità.

Articolo 306: L'adulterio della moglie non è sufficiente per aprire azione di diniego.

Articolo 307. Nei vari casi in cui il marito è autorizzato ad agire in disconoscimento, deve farlo entro due mesi:

- del parto, se si trova nei locali al momento del parto;
- dopo il suo rientro, se contestualmente non era presente;
- dopo la scoperta della frode, se gli è stata occultata la nascita del figlio.

Articolo 308: Se il marito muore prima di presentare la domanda ma essendo ancora entro il termine per farlo, gli eredi hanno due mesi di tempo per impugnare la filiazione del figlio.

La loro azione cesserà di essere ricevibile quando siano trascorsi due mesi dal momento in cui il figlio sarà posto in possesso della cosiddetta proprietà paterna o dal momento in cui ne sia stato turbato nel proprio possesso.

Articolo 309: L'azione di ripudio è diretta contro la madre di il figlio minorenne ovvero, se questa è deceduta, incapace o presunta assente, nei confronti di un tutore ad hoc nominato su richiesta del marito o dei suoi eredi con provvedimento del presidente del tribunale di primo grado della residenza o del luogo di nascita del figlio.

La domanda di nomina del tutore ad hoc deve essere presentata entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo precedente e l'azione deve essere promossa entro un mese da tale nomina, pena la decadenza.

Quando il bambino è maggiorenne, l'azione è diretta contro di lui.

Articolo 310: Qualsiasi atto extragiudiziale contenente il disconoscimento del parte del marito o la contestazione di legittimità da parte degli eredi, saranno nulle, se non seguite da azione legale entro due mesi.

Anche in assenza di disconoscimento, la madre potrà contestare la paternità del marito, ma solo ai fini di legittimazione, quando si sia, dopo lo scioglimento del matrimonio, risposata con il vero padre del figlio.

A pena di inammissibilità, l'azione diretta contro il marito o i suoi eredi è allegata ad una domanda di legittimazione. Deve essere presentato dalla madre e dal suo nuovo coniuge entro sei (6) mesi dal loro matrimonio e prima che il bambino abbia compiuto sette (7) anni.

SEZIONE 2: PROVA DELLA FILIAZIONE DEI FIGLI NATI NEL MATRIMONIO

Articolo 311: Ha la qualità di figlio legittimo colui la cui filiazione è debitamente accertata nei confronti di un padre e di una madre regolarmente sposati o ritenuti tali al momento del suo concepimento.

Il figlio ha anche la qualità di figlio legittimo quando l'unione dei suoi genitori avviene dopo l'accertamento della sua filiazione nei confronti dell'uno o dell'altro.

È lo stesso quando il padre viene a riconoscere, dopo il suo matrimonio con la madre, il figlio di cui non è stata accertata la filiazione paterna.

Articolo 312: La filiazione dei figli legittimi è comprovata dagli atti di nascita iscritti nei registri di stato civile.

In mancanza di tale titolo è sufficiente il possesso dello status di figlio nato nel matrimonio.

Articolo 313: Non c'è possesso dello status di figlio legittimo a meno che non legghi indissolubilmente il bambino al padre e alla madre.

Articolo 314: Nessuno può rivendicare uno stato contrario a quello che gli dà il suo titolo di nascita e il possesso coerente con quel titolo.

E, reciprocamente, nessuno può contestare lo stato di chi ne aveva il possesso secondo il suo titolo di nascita.

Tuttavia, se si presume che vi sia stata assunzione o sostituzione di un figlio, anche involontaria, prima o dopo la redazione dell'atto di nascita, la prova di ciò sarà ammissibile e potrà essere ottenuta con ogni mezzo.

Articolo 315: In mancanza di titolo e possesso costante, o se il figlio è stato registrato, o sotto falso nome, o nato da madre sconosciuta o da donna che contesta di essere sua madre, la filiazione materna può essere provata da testimoni.

Questa prova può essere ammessa solo quando c'è un inizio di prova per iscritto, o quando le presunzioni o le indicazioni risultanti da fatti costanti sono abbastanza gravi da determinarne l'ammissione.

L'inizio della prova scritta risulta da titoli di famiglia, registri e carte nazionali, atti pubblici o anche privati emanati da una parte coinvolta nella lite o che vi avrebbe avuto interesse se fosse ancora in vita.

La prova contraria può essere fornita con ogni mezzo idoneo all'art stabilire che il ricorrente non è figlio della madre che sostiene di avere o, anche provata maternità, che non è figlio del marito della madre.

Articolo 316: L'azione è diretta contro la presunta madre o i suoi eredi. L'azione può essere intentata solo dagli eredi del figlio che non ha reclamato purché sia morto minorenni o entro cinque (5) anni dalla maggiore età.

Gli eredi possono esercitare tale azione quando questa è stata promossa dal figlio, a meno che questi non abbia formalmente rinunciato o lasciato scadere il procedimento.

Articolo 317: L'azione per rivendicare lo status è imprescrittibile nei confronti del figlio.

CAPITOLO III: FILIAZIONE DEI FIGLI NATI FUORI MATRIMONIO

SEZIONE 1: MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLA FILIAZIONE DI BAMBINI

NATI DAL MATRIMONIO

Articolo 318: Un figlio naturale è colui la cui filiazione è regolarmente stabilito nei confronti del padre o della madre, senza che il suo concepimento potesse collocarsi in un periodo in cui i suoi genitori erano tra loro sposati.

Articolo 319: La filiazione naturale è legalmente stabilita dal riconoscimento volontario.

Può anche essere legalmente stabilito dal possesso statale o per effetto di una sentenza.

Tuttavia, se sussiste tra il padre e la madre del figlio naturale uno degli impedimenti al matrimonio previsti dal presente codice per

parentela, giacché la filiazione è già stabilita nei confronti dell'uno, è vietato stabilirla nei confronti dell'altro.

Articolo 320: La filiazione materna deriva dal fatto stesso di parto.

Articolo 321: L'indicazione del nome della madre sull'atto di la nascita del figlio è sufficiente per stabilire la filiazione materna. Tuttavia, la donna il cui nome è indicato nell'atto può contestare di essere madre del bambino quando non sia stata autrice della dichiarazione di nascita.

Il bambino può essere riconosciuto dalla madre quando il nome di quest'ultima non è indicato sul suo certificato di nascita.

Articolo 322: Per l'accertamento della filiazione materna, il possesso dello stato è stabilito provando che il bambino si è comportato in modo coerente, è stato trattato dalla famiglia e considerato dalla società come nato dalla donna che afferma di essere sua madre.

Articolo 323: Quando non si presume che sia nato dal matrimonio di sua madre, il figlio può essere riconosciuto dal padre.

La dichiarazione di riconoscimento è fatta dal padre all'ufficiale di stato civile secondo le disposizioni che regolano lo stato civile dopo la nascita del figlio, o anche subito dopo il suo concepimento.

Articolo 324: Quando il riconoscimento non ha avuto luogo al momento della dichiarazione di nascita, può essere fatto successivamente, sia davanti all'ufficiale di stato civile a norma dell'articolo 65 del presente codice, sia con atto notarile, sia con sentenza del tribunale.

Articolo 325: Il testamento di riconoscimento da parte di un uomo sposato o di una donna sposata di un figlio nato fuori dal matrimonio deve essere notificato al coniuge per iscritto o per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Articolo 326: Il mandato di fare la dichiarazione di il riconoscimento può essere conferito solo con procura speciale depositata innanzi all'ufficiale di stato civile.

Articolo 327: Quando una filiazione è stabilita con un atto o una sentenza, nessuna filiazione contraria può essere successivamente riconosciuta senza che una sentenza stabilisca, in anticipo, l'inesattezza della prima.

Articolo 328: Quando la filiazione è legalmente stabilita, i figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti dei figli legittimi, fatte salve le riserve previste per l'eredità.

Articolo 329: Il riconoscimento della paternità è irrevocabile.

SEZIONE 2: AZIONI CONTRO LA FILIAZIONE

Articolo 330: La donna indicata come madre di un bambino nell'atto di nascita di quest'ultimo può contestare questa dichiarazione quando non era l'autore della dichiarazione di nascita.

Deve dimostrare di non aver dato alla luce il bambino la cui nascita è indicata nel certificato.

Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo.

Articolo 331: Quando la persona la cui filiazione materna è così contestato è minorenne, per lui viene nominato d'ufficio un tutore ad hoc con ordinanza del tribunale di primo grado della residenza o del luogo di nascita del minore.

L'azione è inammissibile nei confronti del figlio che abbia un possesso di stato conforme al suo certificato di nascita.

Non può essere portato dagli eredi della moglie.

Articolo 332: La ricerca della maternità è consentita.

Il bambino che esercita l'azione sarà tenuto a dimostrare di essere colui la cui presunta madre ha partorito.

Gli sarà consentito di provarlo stabilendo di avere, nei confronti di quest'ultimo, il possesso dello status di figlio naturale.

In caso contrario, la prova della filiazione può essere fornita da testimoni, se ce ne sono, o per i dati acquisiti dalla scienza, o per presunzioni o indizi gravi, o per inizio di prova scritta.

Articolo 333: La paternità fuori dal matrimonio può essere giudizialmente dichiarato nel caso:

- sequestro o stupro, quando il periodo del sequestro o lo stupro si riferisce a quello del concepimento;

- seduzione, abuso di autorità, promessa di matrimonio o fidanzamento;
- ove esistano lettere o altro scritto del presunto padre, idonei a stabilire in modo inequivocabile la paternità;
- ove il presunto padre e la madre abbiano vissuto in stato di notorio concubinato durante il periodo legale del concepimento;
- se il presunto padre ha provveduto o ha partecipato al mantenimento, l'educazione e l'affermazione del figlio come padre.

Articolo 334: L'azione di ricerca della paternità è inammissibile se:

- il presunto padre era, durante il periodo legale del concepimento in l'impossibilità fisica di essere l'autore del bambino;
- i dati acquisiti dalla scienza stabiliscono che non può essere il padre del bambino.

Articolo 335: L'azione è diretta contro il presunto padre o suo padre eredi. L'azione appartiene solo al bambino. Durante la minore età del figlio, la madre, anche minorenne, ha la sola capacità di portarlo. Se la madre è deceduta, incapace o presunta assente, l'azione è promossa da chi ha l'affidamento del figlio.

Deve, pena la decadenza, essere presentato entro sei (6) mesi dalla consegna.

Tuttavia, nei casi previsti dai trattini 4 e 5 dell'articolo 333, l'azione può essere promossa fino alla scadenza di due (02) anni dalla cessazione, sia della convivenza, sia della presunta partecipazione del padre al mantenimento, all'insediamento e all'educazione del figlio.

Quando l'azione non è stata promossa durante la minore età del figlio, quest'ultimo può intentarla nei due anni successivi alla maggiore età.

CAPITOLO IV. : ADOZIONE

Articolo 336: L'adozione crea, per effetto della legge, un vincolo di filiazione indipendente dall'origine del figlio.

Plenaria o semplice, può avvenire solo se sussistono validi motivi e se presenta un certo interesse per l'adottato.

Un beninese può adottare uno straniero o essere adottato da a straniero.

SEZIONE 1: ADOZIONE PLENARIA

Articolo 337. L'adozione può essere chiesta:

- congiuntamente dopo cinque (5) anni di matrimonio da due coniugi non legalmente separato, di cui almeno uno abbia compiuto trentacinque (35) anni;
- dal coniuge nei confronti dei figli del coniuge;
- da qualsiasi persona non sposata di almeno trentacinque (35) anni.

Articolo 338: L'adottante deve avere almeno quindici (15) anni in più del bambino che intende adottare.

Se quest'ultimo è figlio del coniuge, la differenza di età è ridotta a dieci (10) anni.

In tutti i casi, questa differenza può essere ridotta con decisione del tribunale.

Articolo 339: L'adottante non deve avere, il giorno della domanda, nè figlio o discendente legittimo, a meno che una decisione del tribunale conceda l'esenzione.

In caso di adozione congiunta da parte di due coniugi o di adozione da parte di un coniuge dei figli del coniuge, è sufficiente che alla stessa data i coniugi non abbiano avuto un figlio dalla loro unione.

L'esistenza di bambini adottati non costituisce ostacolo all'adozione; non più di quello di uno o più discendenti nati dopo l'accoglienza dei coniugi, del figlio o dei figli da adottare.

Articolo 340: Nessuno può essere adottato da più di una persona se non da due coniugi.

Articolo 341: L'adozione è consentita solo a favore di minori non emancipati accolti nella casa del/i genitore/i adottivo/i da almeno un anno.

Se il bambino ha più di quindici (15) anni ed è stato ricevuto prima di aver raggiunto tale età da parte di soggetti che non soddisfacevano i presupposti legali per l'adozione o se è stato oggetto di adozione semplice prima del raggiungimento di tale età, può essere chiesta l'adozione integrale, se ne ricorrono i presupposti, per tutta la minore età del minore.

Un bambino di età superiore ai quindici (15) anni deve acconsentire personalmente alla sua adozione.

Articolo 342: Possono essere adottati:

- i bambini per i quali il padre e la madre o il consiglio di famiglia hanno validamente acconsentito all'adozione;
- bambini dichiarati abbandonati;
- figli il cui padre e madre sono deceduti.

Articolo 343: Quando la filiazione di un bambino è accertata nei confronti del padre e della madre, entrambi devono acconsentire all'adozione. Se uno di loro è deceduto o impossibilitato a manifestare la propria volontà, ovvero se ha perso l'esercizio della potestà genitoriale, è sufficiente il consenso dell'altro.

Quando la filiazione di un figlio è accertata solo nei confronti di uno dei suoi autori, quest'ultimo acconsente all'adozione.

Articolo 344: Quando il padre e la madre del bambino sono entrambi defunti, o impossibilitati a manifestare la propria volontà o se hanno perso i diritti di potestà genitoriale, il consenso è dato dal consiglio di famiglia, sentito il parere di chi, di fatto, si prende cura del minore.

Lo stesso vale quando la filiazione del figlio non è accertata.

Articolo 345: Il padre e la madre o il consiglio di famiglia possono dare il consenso all'adozione del minore, rimettendo la scelta dell'adottante ad un servizio pubblico specializzato.

Articolo 346: Il consenso all'adozione è dato con atto autentico davanti al giudice del domicilio o della residenza del prestatore, o davanti a un notaio beninese o davanti a agenti diplomatici o consolari beninesi. Tale consenso è dato entro tre (3) mesi al massimo dalla data della richiesta.

Articolo 347: Il consenso all'adozione può essere revocato entro tre (3) mesi e tale possibilità è notificata dall'autorità che lo riceve, alla persona che lo esprime. Di tale avviso si fa menzione nell'atto. Il consenso diventa definitivo solo dopo il periodo di tre (3) mesi.

Il recesso deve essere effettuato con lettera raccomandata con richiesta di avviso di ricevimento indirizzata all'autorità che ha ricevuto il consenso all'adozione.

Costituisce prova del recesso anche la restituzione del minore ai genitori su richiesta, anche verbale.

Se alla fine del periodo di tre (3) mesi, il consenso non ha non è stato revocato, i genitori possono comunque chiedere il ritorno del minore, purché quest'ultimo non sia stato posto in adozione, ovvero non sia stata ancora depositata la domanda ai fini di adozione. Se chi lo ha preso in custodia si rifiuta di restituirlo, i genitori possono deferirlo al presidente del tribunale di primo grado che deciderà, tenuto conto dell'interesse del minore, se vi sia motivo di ordinarne la restituzione. La restituzione invalida il consenso dato all'adozione.

Articolo 348: Se al termine del periodo di tre (3) mesi previsto dall'art precedente articolo, il consenso all'adozione non è stato revocato, i genitori possono chiedere il ritorno del minore, quando il minore è stato posto in adozione e non è stata ancora depositata la domanda di adozione. Se la persona o il servizio pubblico specializzato che ha accolto il minore si rifiuta di restituirlo, i genitori possono adire il presidente del tribunale di primo grado che valuta, tenuto conto dell'interesse del minore.

Articolo 349: Quando l'adozione è resa impossibile dal rifiuto abusivo del consenso da parte di uno dei genitori notoriamente disinteressato al minore rischiando di comprometterne la moralità, la salute o l'educazione, e l'altro acconsente all'adozione, ovvero è deceduto, o è sconosciuto, o non è in grado di esprimere la propria volontà, colui che si propone di adottare il minore può, presentando la domanda di adozione, chiedere al giudice l'annullamento e l'autorizzazione.

Lo stesso vale in caso di rifiuto abusivo del consenso del consiglio di famiglia.

Articolo 350. L'affidamento in vista dell'adozione è deciso dal presidente del tribunale di primo grado della residenza del minore, su domanda presentata dalle persone designate nel presente codice, dal futuro adottante, da un servizio sociale o dal pubblico ministero.

Articolo 351: Ostacolo all'affidamento in vista dell'adozione
l'eventuale ritorno del minore presso la famiglia di origine. Sconfigge ogni dichiarazione di filiazione e ogni riconoscimento.

Articolo 352: Una copia dell'ordinanza è consegnata d'ufficio al pubblico ministero appena emesso e anche prima delle formalità di registrazione e bollo.

Il pubblico ministero ordina immediatamente all'ufficiale di farlo l'ufficio di stato civile competente e, se del caso, il custode dei duplicati, darne menzione a margine dell'atto di nascita del figlio.

Articolo 353: Quando cessa l'affidamento in vista dell'adozione o quando il giudice ha rifiutato di pronunciare l'adozione, gli effetti del collocamento si risolvono retroattivamente. Il pubblico ministero, d'ufficio quando il provvedimento di rigetto non è più impugnabile o non appena è informato della cessazione dell'affidamento, dispone la rettifica dell'annotazione a margine apposta sull'atto di nascita del figlio.

Articolo 354. La domanda per l'adozione è presentata da chi propone l'adozione al tribunale di primo grado del proprio domicilio o, se domiciliato all'estero, del domicilio dell'adottato; in mancanza di altro tribunale, è competente il tribunale di primo grado di Cotonou.

Nel caso di adozione congiunta, la domanda ai fini dell'adozione è presentata dai coniugi.

Alla richiesta devono essere allegati estratto dell'atto di nascita del bambino e copia del/i consenso/i richiesto/i, salva l'applicazione delle disposizioni del presente codice.

Coloro che hanno acconsentito all'adozione sono informati della data dell'udienza, entro il termine di rinvio, eventualmente maggiorato del periodo di distanza.

Articolo 355: Esame della domanda e, se del caso, dei dibattiti, si svolgono nelle aule consiliari, sentito il pubblico ministero.

Articolo 356. Il tribunale, dopo aver effettuato l'accertamento da parte di qualsiasi persona qualificata e dopo aver verificato se ricorrono tutte le condizioni di legge, dichiara, senza indicarne il motivo, che vi è causa di adozione.

Se è chiamato a pronunciarsi sul cognome e nome dell'adottato, il tribunale decide nella stessa forma.

Il dispositivo della sentenza indica il vecchio e il nuovo cognome e nome dell'adottato e contiene gli estremi da trascrivere nei registri di stato civile.

Articolo 357: Il ricorso deve essere presentato entro il mese successivo alla sentenza.

Il tribunale istruisce la causa e decide nelle stesse forme e condizioni del tribunale di primo grado.

La sentenza o l'ordinanza che autorizza l'adozione è pronunciata in pubblico pubblico.

Articolo 358: Opposizione di terzi al giudizio o del provvedimento di adozione è ammissibile solo in caso di dolo o dolo imputabile agli adottanti.

Articolo 359: Il ricorso in cassazione è ammissibile solo contro la sentenza che rifiuta di pronunciare l'adozione, e solo per vizio di forma.

Articolo 360. Se l'adottante muore dopo la presentazione della domanda di adozione, l'istruttoria è proseguita e l'adozione pronunciata, se necessario.

In questo caso produce i suoi effetti al momento della morte dell'adottante.

In caso di decesso di uno dei coniugi che ne abbiano fatto richiesta coniuge ai fini dell'adozione, l'istruttoria è proseguita e l'adozione pronunciata, se necessario. In tal caso, l'adozione produce i suoi effetti nei confronti del coniuge premorto al momento della sua morte e il giorno della pronuncia di

adozione nei confronti del coniuge superstite. Gli eredi dell'adottante possono, se ritengono inammissibile l'adozione, presentare al pubblico ministero ogni memoria e osservazione in materia.

Articolo 361: Entro quindici giorni dal giorno in cui la decisione non è più impugnabile, il pubblico ministero
Dopo che il tribunale procede con le procedure di trascrizione.

Articolo 362: L'adozione ha effetto dal giorno
il deposito della domanda di adozione.

L'adozione non è opponibile ai terzi finché non siano state
espletate le formalità previste dalla legge sui due esemplari dell'atto di nascita.

Articolo 363: L'adozione conferisce al figlio una filiazione che
sostituisce la sua filiazione originaria; l'adottato cessa di appartenere per sangue
alla sua famiglia, fatti salvi i divieti di matrimonio.

Articolo 364: L'adottato ha nella famiglia dell'adottante gli stessi
diritti e doveri del figlio legittimo.

Articolo 365: L'adozione plenaria è irrevocabile.

SEZIONE 2: ADOZIONE SEMPLICE

Articolo 366: Le disposizioni che disciplinano l'adozione integrale sono
applicabili all'adozione semplice, fatte salve le disposizioni che seguono.

Articolo 367: L'adozione semplice è ammessa incondizionatamente
maggiorenne nella persona dell'adottato.

Se l'adottato ha più di dodici (12 anni), deve acconsentire personalmente
all'adozione.

Articolo 368. Quando il futuro adottante desidera che la semplice
adozione non apra alcuna vocazione successoria tra lui e l'adottato ei suoi
discendenti, deve informarne le persone il cui consenso è richiesto. Il consenso
espresso deve specificare che viene prestato previa accettazione della
presente condizione. La stessa dichiarazione deve essere resa nell'istanza di
adozione e nella sentenza di accoglimento.

Articolo 369: Entro il termine di due settimane dal giorno in cui la
decisione non è più impugnabile, il pubblico ministero

il tribunale che l'ha pronunciata si attiene alle disposizioni dell'articolo 60.

Articolo 370: L'adottato rimane presso la sua famiglia d'origine e lì conserva tutti i diritti, compresi i diritti ereditari.

Il rapporto risultante dall'adozione si estende ai figli dell'adottato.

Articolo 371: I divieti di matrimonio sussistono tra l'adottato e la sua famiglia di origine.

Il matrimonio è inoltre vietato tra:

- l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti.
- l'adottato e il coniuge dell'adottante e viceversa tra l'adottante e il coniuge dell'adottato.
- figli adottati dello stesso adottante.
- l'adottato e i figli dell'adottante.

Articolo 372: Solo l'adottante è investito, nei confronti dell'adottato, di tutti i diritti della potestà genitoriale, compreso quello di acconsentire al matrimonio dell'adottato, salvo che questi sia il coniuge del padre o della madre dell'adottato.

In questo caso, l'adottante ha contemporaneamente la potestà genitoriale con il suo sposo.

I diritti della potestà genitoriale sono esercitati dall'adottante o dagli adottanti alle stesse condizioni previste per il figlio nato nel matrimonio.

All'adottato si applicano le regole dell'amministrazione giudiziaria e della tutela del figlio nato nel matrimonio.

Le disposizioni relative all'obbligazione alimentare tra l'adottante, l'adottato e la sua famiglia d'origine sono specificate all'articolo 393 del presente codice.

Articolo 373: Se è stato stabilito che l'adozione è stata praticata senza beneficio della vocazione successoria, l'adottato e i suoi discendenti non hanno diritto alla successione dell'adottante.

Se l'adottato muore senza discendenti, tutto il suo patrimonio lo è tornato alla sua famiglia d'origine.

Nonostante la clausola di esclusione del beneficio dell'eredità, l'adottante può gratificare l'adottato e i suoi discendenti mediante donazione e lascito.

Articolo 374: In mancanza della clausola indicata nell'articolo precedente, l'adottato e i suoi discendenti succedono all'adottante o, in caso di adozione congiunta, a ciascuno degli adottanti, con gli stessi diritti del figlio legittimo o dei suoi discendenti.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di successioni.

Articolo: 375: L'adozione conserva tutti i suoi effetti nonostante la successiva costituzione di un vincolo di filiazione.

Articolo 376: L'adozione può essere revocata, se è giustificato gravi motivi, con provvedimento del tribunale reso su richiesta dell'adottante o dell'adottato e, se quest'ultimo è ancora minorenne, del pubblico ministero.

Tuttavia, nessuna domanda di revoca dell'adozione è ammissibile quando l'adottato ha ancora meno di quindici (15) anni di età.

La sentenza pronunciata dal tribunale competente di diritto comune, secondo il procedimento ordinario, sentito il pubblico ministero, deve essere motivata.

Il pubblico ministero, non più suscettibile di ricorso, espleta le formalità previste dall'articolo 60 del presente codice per la menzione aggiuntiva in margine all'atto di nascita.

Articolo 377: La revoca pone fine per il futuro a tutti effetti dell'adozione.

I beni dati dall'adottante all'adottato ritornano all'adottato o ai suoi eredi, nello stato in cui si trovano alla data della revoca fermi restando i diritti acquisiti dai terzi.

TITOLO V: RAPPORTO E ALLEANZA

CAPITOLO I: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO E DEL L'ALLEANZA

Articolo 378: La parentela risulta dalla filiazione e dalla sola filiazione. Le filiazioni successive formano una linea di parentela.

La linea diretta di parentela include persone che discendono l'una dall'altra. La discendenza si stabilisce seguendo il corso delle generazioni, l'ascendenza risalendo indietro. Gli ascendenti da parte di padre formano la linea paterna e da parte di madre la linea materna.

Sono parenti in linea collaterale, le persone che discendono da un autore comune, senza discendere l'una dall'altra. I collaterali del padre si dicono consanguinei, della madre uterini. Sono fratelli i collaterali che hanno una doppia relazione dal padre e dalla madre.

Articolo 379: La prossimità di parentela si calcola in grado; ogni grado corrisponde a un intervallo tra due generazioni in linea di parentela.

In linea retta, la numerazione degli intervalli che separano le persone considerate ne dà il grado di parentela.

Nella linea collaterale, il grado di parentela viene calcolato aggiungendo gradi che separano ciascuno dei due genitori dal loro comune autore.

Articolo 380: La parentela è qualificata secondo la natura del vincolo che unisce i genitori. Essa è, a seconda dei casi, legittima, naturale o adottiva.

Salvo le eccezioni determinate da questo codice, la parentela non ha effetto oltre il sesto grado.

Articolo 381: La parentela è comprovata dagli atti di stato civile. Tuttavia, quando lo stato delle persone non è in discussione, un precedente rapporto di parentela, che non può essere accertato da regolari prove impossibili da raccogliere, può essere provato con ogni mezzo per i conseguenti effetti successori.

Articolo 382: L'alleanza nasce dal matrimonio e non può derivarne che alle condizioni qui di seguito determinate:

Un vincolo di alleanza unisce un coniuge ai genitori del coniuge. Esiste in linea diretta con gli ascendenti e i discendenti dell'altro coniuge,

in linea collaterale con i collaterali del coniuge. La vicinanza di parentela rispetto a uno dei coniugi fissa il grado di alleanza rispetto all'altro. Gli effetti dell'alleanza sono limitati a quelli previsti dalla legge.

Non c'è legame di alleanza tra le persone che sono state successivamente coniugate con la stessa persona, tra un coniuge e gli affini del coniuge, tra i genitori di due coniugi.

Articolo 383: Salvo gli impedimenti al matrimonio e nelle condizioni previste dagli articoli 120 e 125, l'alleanza cessa con la fine del matrimonio.

CAPO II: OBBLIGAZIONE ALIMENTARE

Articolo 384: L'obbligazione alimentare rende una persona debitore di un altro per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita del creditore.

Risulta dalla legge ed è eseguito alle condizioni previste nel presente capo.

Il lascito di mantenimento è disciplinato dalle disposizioni relative ai testamenti.

SEZIONE 1: CREDITORI E DEBITI DI OBBLIGO DI MANUTENZIONE

Articolo 385: Il vitto comprende tutto ciò che è necessario alla vita, in particolare vitto, alloggio, vestiario, spese mediche.

Articolo 386: L'obbligazione alimentare è dovuta solo:

- se la persona che richiede assistenza ha bisogni vitali che non può soddisfare con il suo lavoro;
- se la persona perseguita ha risorse sufficienti per provvedere al cibo.

Articolo 387: Nel matrimonio, l'obbligazione alimentare tra i coniugi e i coniugi nei confronti dei figli fa parte delle spese matrimoniali ed è assolta come obbligazione alimentare alle condizioni previste dai regimi matrimoniali.

Articolo 388: In caso di separazione dal vitto e dal vitto, l'obbligazione alimentare è sostituita, secondo la modalità della separazione, dagli alimenti fissati, a seconda della modalità della separazione, dal giudice o dalle parti.

Articolo 389: Alla morte del coniuge debitore, l'onere di la pensione passa agli eredi.

Tale obbligo cessa se il debitore di alimenti dimostra di non avere più risorse o se il creditore di alimenti si risposa o vive in stato di notoria convivenza.

Articolo 390: L'eredità del coniuge defunto deve il mantenimento al coniuge superstite bisognoso. Il termine per farne richiesta è di un anno dal decesso ed è prorogato in caso di partizione fino al suo compimento.

Gli alimenti vengono detratti dall'eredità. E' a carico di tutti gli eredi e, in caso di insufficienza, di tutti i legatari particolari, in proporzione al loro emolumento.

Articolo 391: L'obbligazione alimentare derivante dalla parentela è reciproco. Tra parenti esiste in linea retta senza limitazione di grado. In linea collaterale, è semplicemente morale.

Articolo 392: Figli naturali la cui filiazione è regolarmente costituiti hanno, nei confronti dei loro autori, gli stessi diritti e doveri di mantenimento dei figli legittimi.

Tuttavia, possono essere allevati nella casa coniugale solo con il consenso del coniuge dell'autore.

Articolo 393: La parentela adottiva crea un obbligo tra adottante e adottato. Nell'adozione piena, tale obbligo si estende agli altri genitori alle stesse condizioni del caso di filiazione legittima.

In semplice adozione, quando presente obbligo di mantenimento ristretta all'adottante e l'adottato non può essere giustiziato, l'adottato può chiedere il mantenimento alla famiglia d'origine.

Articolo 394: Resta morale l'obbligazione alimentare tra il coniuge e i discendenti di primo grado del coniuge.

Articolo 395: L'obbligazione alimentare risultante dalle disposizioni precedenti è reciproca.

Articolo 396: Gli alimenti sono concessi solo nella proporzione del bisogno di chi li reclama e della fortuna di chi li deve.

Quando la persona che fornisce o la persona che riceve il cibo viene riportato in uno stato tale che l'uno non può più darlo, o l'altro non ne ha più bisogno in tutto o in parte, si può chiedere lo scarico o la riduzione.

Quando il creditore stesso è gravemente venuto meno ai suoi obblighi nei confronti del debitore, il giudice può liberare anche quest'ultimo in tutto o in parte dal debito alimentare.

SEZIONE 2: RISCOSSIONE DELL'OBBLIGO MANGIARE

Articolo 397: A scelta del debitore, l'obbligazione è eseguita da contanti o in natura. In quest'ultimo caso, il debitore si offre di adempiere l'obbligazione fornendo alimenti al creditore. Il giudice valuta, tenuto conto delle circostanze del caso, se l'offerta debba essere accettata dal creditore. Il debitore non può mai essere obbligato ad accogliere nella propria abitazione il creditore di alimenti.

Articolo 398: Se più persone sono vincolate dall'obbligazione alimentare, il creditore può citare in giudizio uno qualsiasi dei debitori indistintamente.

Il debito alimentare è solidale tra i debitori. Quello che ha stato condannato al regresso contro gli altri debitori per parte e parte secondo i testi vigenti.

I debitori di alimenti possono validamente concordare che gli alimenti saranno pagati al loro creditore comune da uno di loro contro il contributo di ciascuno dei debitori. Tale patto è opponibile al creditore solo se questi lo ha accettato e a meno che il giudice non decida di riformarlo per gravi motivi su richiesta del creditore.

Articolo 399: Salvo disposizione contraria della legge, l'obbligazione alimentare non è trasferibile. È intrasferibile, inesigibile ed esclusivamente legato alla persona del creditore. Non può essere estinto mediante risarcimento. Il creditore non può rinunciare alla scadenza degli arretrati.

Articolo 400: Gli arretrati che non sono stati riscossi entro due mesi dalla loro scadenza cessano di essere dovuti, a meno che il creditore non dimostri che la loro inerzia ha una causa diversa dall'assenza di bisogni.

In caso di azione giudiziaria, il creditore che ha ottenuto a sentenza di condanna può esigere la somma dovuta dall'azione giudiziaria, senza che il debitore possa opporsi alla prescrizione del comma precedente.

Articolo 401: Azioni relative all'obbligazione alimentare
legge rientrano nella giurisdizione del tribunale di primo grado.

A scelta del creditore di alimenti, l'azione può essere promossa o davanti al presidente del tribunale di primo grado del suo domicilio o residenza, oppure davanti a quello del domicilio o residenza del debitore.

Articolo 402: Qualsiasi creditore di alimenti può far pagare l'importo di questi alimenti direttamente dal terzo debitore delle somme liquide dovute al debitore degli alimenti. In particolare, può esercitare tale diritto nei confronti di qualsiasi debitore di salari, prodotti di lavoro o altri redditi, nonché di qualsiasi depositario di fondi.

Articolo 403: La richiesta di pagamento diretto sarà ammissibile non appena che una data di scadenza per gli alimenti fissata da una decisione giudiziaria diventata esecutiva non sarà stata pagata alla sua scadenza.

Articolo 404: Questa procedura è applicabile anche al recupero del contributo alle spese domestiche.

TITOLO VI: AUTORITÀ GENITORIALE

CAPITOLO 1 : AUTORITÀ GENITORIALE RELATIVA AL PERSONA BAMBINO

Articolo 405: Il fanciullo, a qualsiasi età, deve onore e rispetto ai suoi padre e madre e agli altri suoi ascendenti.

SEZIONE 1: CONTENUTO DELL'AUTORITÀ GENITORIALE

Articolo 406: Il bambino rimane sotto l'autorità del padre e della madre fino alla maggiore età o alla sua emancipazione.

I diritti che costituiscono la potestà genitoriale non possono essere esercitati solo nell'interesse del minore.

Articolo 407: Lo scopo della potestà genitoriale è garantire la sicurezza del bambino, la sua salute, il suo pieno sviluppo e la sua moralità.

Comprende in particolare i diritti e i doveri:

- custodire, dirigere, controllare, mantenere ed educare;
- far adottare qualsiasi provvedimento di assistenza educativa nei confronti del minore;
- acconsentire al suo matrimonio, alla sua adozione, alla sua emancipazione alle condizioni previste dalla legge;
- assicurare il godimento e l'amministrazione legale dei beni del minore.

Articolo 408: Il diritto di custodia comprende il diritto e il dovere fissare il domicilio del minore.

Il minore non emancipato è domiciliato presso il padre e la madre o presso chi ne esercita l'affidamento; non può, senza l'autorizzazione del padre e della madre o di chi gli è affidato l'affidamento, uscire da tale domicilio; se parte senza questa autorizzazione, può essere costretto a rientrare.

Articolo 409: Il padre e la madre o qualsiasi altra persona investita della potestà genitoriale sovrintendere alle azioni e alle relazioni del bambino.

Articolo 410: Il padre e la madre o qualsiasi altra persona investita la potestà genitoriale è tenuta a coprire le spese di mantenimento e di educazione del figlio.

SEZIONE 2: ESERCIZIO DELLA POTERE GENITORIALE

Articolo 411: Durante il matrimonio si esercita la patria potestà congiuntamente dal padre e dalla madre, salvo decisione contraria del tribunale.

In caso di conflitto relativo all'esercizio della potestà genitoriale, il giudice civile decide prendendo in considerazione solo l'interesse del minore. Viene sequestrato dal coniuge più diligente.

Nei confronti dei terzi in buona fede, si ritiene che ciascuno dei coniugi agisca con il consenso dell'altro e nell'esclusivo interesse del figlio, quando compie da solo un atto abituale di potestà genitoriale.

Articolo 412: Se il padre e la madre sono divorziati o legalmente separati, la patria potestà è esercitata da colui al quale il giudice ha affidato l'affidamento del figlio, salvi i diritti di visita e di sorveglianza dell'altro e il diritto di acconsentire al matrimonio, all'adozione e all'emancipazione del figlio minorenni.

Quando l'affidamento è stato affidato a un terzo, gli altri attributi di la potestà genitoriale continua ad essere esercitata dal padre e dalla madre. Tuttavia, il terzo cui è affidato l'affidamento del minore compie gli atti usuali relativi alla sua vigilanza ed educazione.

Se quella del padre e della madre è stata investita dell'affidamento di il figlio muore o se si trova in uno dei casi previsti dall'articolo 415, la potestà spetta di diritto al genitore superstite. Tuttavia, nell'esclusivo interesse del minore, il giudice può disporre, su richiesta di qualsiasi interessato, di affidarne l'affidamento a qualsiasi altra persona.

Articolo 413: La potestà sui figli nati fuori dal matrimonio è esercitata dal padre e dalla madre nei confronti dei quali è accertata la filiazione.

Quando la filiazione è stabilita nei confronti del padre e della madre, la potestà genitoriale è esercitata da chi ha l'affidamento del minore.

Se sorge un conflitto tra il padre e la madre sul affidamento, il tribunale civile decide tenendo conto dell'interesse del minore., e il Si applicano le norme dell'articolo 412.

La potestà genitoriale può essere esercitata congiuntamente da entrambi genitori se fanno dichiarazione congiunta davanti al giudice tutelare.

Articolo 414: La patria potestà sul minore adottato è esercitata come stabilito dall'articolo 372 del presente codice.

Articolo 415: Perde l'esercizio della potestà genitoriale o ne è temporaneamente privato:

- uno che non è in grado di manifestare la sua volontà a causa della sua incapacità o qualsiasi altra causa;
- chiunque abbia acconsentito ad una delega dei propri diritti secondo le regole di cui al successivo comma 3;
- chi è stato privato della potestà genitoriale.

Articolo 416: Se uno del padre e della madre muore o è dentro uno dei casi enumerati dall'articolo precedente, la potestà genitoriale è delegata di diritto all'altro.

Articolo 417: Quando il padre e la madre sono deceduti o si trovino in uno dei casi enumerati dall'articolo 415, vi è motivo di nominare un tutore, anche quando non vi siano beni da amministrare.

Il tutore è investito nei confronti della persona del minore dei diritti e delle prerogative che la potestà genitoriale comporta.

SEZIONE 3: DELEGA DELL'AUTORITÀ GENITORIALE

Articolo 418 Nessuna rinuncia, nessuna cessione relativa alla potestà genitoriale può avere effetto se non nei casi e secondo le modalità di seguito determinate.

Articolo 419: Quando un minore è stato accolto senza l'intervento dei genitori o del tutore e quando questi hanno perso interesse nei suoi confronti per più di un anno, la delega della potestà genitoriale può essere pronunciata con sentenza del tribunale del luogo di residenza del minore alle condizioni di seguito indicate.

Il tribunale è adito su mozione del delegato.

Nel giorno fissato dal giudice, il tribunale ascolta i genitori o il tutore e il delegato.

Sentiti o convocati i genitori o il tutore, il giudice, tenuto conto delle circostanze del caso e dell'interesse del minore, decide sulla delega.

La decisione del tribunale è soggetta a ricorso.

Articolo 420: Il padre e la madre, o il tutore se autorizzato dal consiglio di famiglia, possono delegare in tutto o in parte l'esercizio della

potestà genitoriale quando il figlio è stato affidato a una persona di fiducia.

La delega scaturirà da un accordo tra il/i delegante/i e il delegato, approvato dal presidente del tribunale del domicilio del minore alle condizioni previste dall'articolo 421.

Articolo 421: Il presidente del tribunale competente è adito su richiesta congiunta delle parti che si presentano personalmente nel giorno fissato dal giudice.

Al giudice sono precisati i nomi e le qualità delle parti, lo scopo della delega e l'accettazione del delegato.

Considerate le circostanze del caso e secondo l'interesse del minore, il giudice approva la delega.

Il diniego dell'omologazione può essere oggetto di ricorso innanzi alla corte d'appello.

Articolo 422: La delega ha la stessa durata dell'autorità parentale.

Su richiesta dei genitori, del tutore, del delegato o del pubblico ministero, il giudice civile può porre fine alla delega se nuove circostanze sono giustificate o se la delega si rivela pregiudizievole per il minore.

La decisione del tribunale è soggetta a ricorso.

Articolo 423: Il diritto di acconsentire all'adozione di un minore non è mai delegato.

SEZIONE 4: CONTROLLO SULL'ESERCIZIO DEI POTERI GENITORE

Articolo 424. Le decisioni prese nei confronti del minore nell'esercizio della potestà genitoriale possono essere deferite da qualsiasi genitore interessato al presidente del tribunale del domicilio del minore.

Dopo aver regolarmente convocato le parti e gli eventuali persona la cui udienza sembrerebbe utile, il presidente ascolta le parti interessate e cerca di conciliarle. Se la conciliazione non può essere ottenuta, il presidente

risolvere la controversia e regola con ordine. Il procedimento si svolge nelle stanze del giudice, anche per la pronuncia dell'ordinanza.

Articolo 425: Se la salute, la sicurezza, la moralità del minore non sono soddisfatte bambino emancipato sono in pericolo o se le condizioni della sua educazione sono gravemente compromesse o se il bambino, con il suo comportamento scorretto o prodigale, rende impossibile ai soggetti investiti della potestà genitoriale o al tutore l'esercizio delle loro prerogative di direzione e di custodia, il padre e la madre congiuntamente o uno di essi, il tutore, il tutore o il pubblico ministero possono adire il presidente del tribunale del domicilio del minore, con semplice richiesta scritta o verbale, per chiedere che siano disposti provvedimenti di assistenza educativa.

Articolo 426: Il presidente del tribunale del domicilio del minore è unico competente, soggetto a ricorso per tutte le questioni relative all'assistenza scolastica.

Decide dopo aver consultato qualsiasi genitore interessato o più in generale di qualsiasi persona la cui audizione sembri utile e deve adoperarsi per ottenere il sostegno della famiglia per la misura prevista.

Articolo 427: Quando possibile, il minore deve essere mantenuto nel suo ambiente attuale. In tal caso, a una persona qualificata o a un servizio socio-assistenziale o educativo è affidato il compito di fornire aiuto e consulenza alla famiglia, al fine di monitorare lo sviluppo del minore e di riferire periodicamente al presidente del tribunale.

Il presidente può anche provvedere al mantenimento del figlio nel suo ambiente a obblighi specifici come quelli di frequentare regolarmente un istituto sanitario o scolastico o di esercitare un'attività professionale.

Articolo 428: Se è necessario allontanare il fanciullo dal suo ambiente presente, il presidente del tribunale può decidere di affidargli, secondo il seguente ordine:

- a quella del padre e della madre che non avevano l'affidamento;
- ad altro familiare o terzo di fiducia;
- ad un servizio ordinario o specializzato o ad una struttura sanitaria o educazione.

In questi casi, gli attributi della potestà genitoriale che non lo sono inconciliabili con l'applicazione della misura continuano ad essere esercitate alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 429: Quando una decisione sull'affidamento è stata presa da ai giudici in occasione di una domanda di divorzio o di separazione legale, può essere modificata solo se un fatto nuovo suscettibile di comportare un pericolo per il minore si manifesti successivamente alla decisione che statuisce sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale o di affidamento del minore a un terzo.

Articolo 430: Nei casi previsti dall'articolo precedente, il presidente del tribunale può incaricare una persona qualificata o un servizio di assistenza sociale o di istruzione di prestare assistenza e consulenza alla persona o al servizio cui il minore è stato affidato, nonché alla sua famiglia.

Il presidente del tribunale può anche apporre il provvedimento di condono del minore, degli obblighi specifici di cui all'articolo 427, comma 2 .

Può anche decidere di essere informato periodicamente della situazione del bambino.

Articolo 431: D'ufficio o su richiesta del padre e della madre congiuntamente o di uno di essi, della persona o del servizio cui il minore è stato affidato, dello stesso tutore del minore o del pubblico ministero, le decisioni prese in materia di assistenza educativa possono essere, in qualsiasi momento, modificate o revocate dal presidente del tribunale, sentita la famiglia del minore.

Articolo 432: Le spese aggiuntive sostenute per l'attuazione di una misura di assistenza educativa sono a carico dei titolari della potestà genitoriale al pari delle normali spese di istruzione e mantenimento del figlio.

Articolo 433. I figli, accolti da un privato o da un ente privato, i cui genitori siano manifestamente disinteressati da più di un anno, possono essere dichiarati abbandonati dal tribunale di primo grado, a meno che un genitore non abbia chiesto entro i medesimi termini di prenderli in carico e il giudice abbia giudicato tale richiesta nell'interesse del minore.

Articolo 434: La mera revoca del consenso all'adozione o la richiesta di notizie non è un segno di interesse sufficiente a fondare il rigetto automatico di una domanda di dichiarazione di abbandono.

La richiesta può essere fatta dalla persona o dal lavoro che preso in carico il minore, da un servizio sociale o dal pubblico ministero.

Nel dichiarare il minore abbandonato, il giudice, dallo stesso delega la potestà genitoriale a qualsiasi soggetto suscettibile di interessarsi del minore, ad un servizio pubblico specializzato.

Articolo 435: L'opposizione di terzi è ammissibile solo in caso di frode, frode o errore nell'identità del bambino.

Articolo 436: Il tribunale competente è quello del domicilio o della residenza del minore.

Articolo 437: Quando un neonato è stato trovato, il tribunale del luogo di ritrovamento del bambino notificato adotta le prime misure provvisorie per la tutela del bambino. Può modificarli se necessario.

Quest'ultimo decide le misure di affidamento e protezione del minore secondo le disposizioni relative ai minori in pericolo.

I genitori responsabili dell'abbandono possono essere soggetti a provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale secondo quanto previsto dal presente codice.

SEZIONE 5: CONFISCA E RECUPERO DI AUTORITÀ GENITORIALE

Articolo 438. Le persone condannate possono essere private in tutto o in parte della potestà genitoriale per espressa disposizione della sentenza penale, alternativamente:

- come autori, coautori o complici di un delitto o delitto commesso sulla persona di un minore nei confronti del quale esercitano la potestà genitoriale;
- come coautori o complici di un delitto o delitto commesso su a figlio sul quale esercita la potestà genitoriale.

Articolo 439: Può essere totalmente o parzialmente decaduto la potestà genitoriale, al di fuori di qualsiasi condanna penale, le persone che esercitano la potestà genitoriale che mettono in pericolo la sicurezza, la salute o la morale del minore:

- attraverso maltrattamenti,
- da esempi perniciosi di ubriachezza abituale, cattiva condotta grave o delinquenza,
- da una mancanza di cura o una mancanza di direzione.

La stessa sanzione si applica al debitore dell'obbligazione mantenimento chi si è volontariamente e senza gravi motivi astenuto dall'adempiere l'obbligo a lui incombente per più di due mesi.

Articolo 440: L'azione di revocazione è proposta davanti al tribunale del domicilio del minore da un familiare, dal tutore o dal pubblico ministero.

Articolo 441: La decadenza pronunciata in virtù degli articoli 438 e 439 del presente codice riguarderà tutti o parte degli attributi della potestà genitoriale. In mancanza di altra determinazione, si applicherà solo nei confronti del minore in questione.

Prevede per il figlio l'esenzione dall'obbligo di mantenimento. Resta invece a carico dell'interessato l'obbligo di provvedere al mantenimento e all'educazione del figlio.

Articolo 442: Pronunziando la confisca, il giudice adito deve, se l'altro genitore è deceduto o ha perso l'esercizio della potestà genitoriale, designare un terzo che si occuperà del minore, spettando a lui chiedere l'organizzazione della tutela.

Articolo 443. Le persone che sono state interdette in applicazione delle disposizioni di questa sezione possono, con istanza indirizzata al presidente del tribunale che ha pronunciato l'interdizione, motivando nuove circostanze, ottenere che siano ripristinate, in tutto o in parte, i diritti di cui erano state private.

CAPITOLO II: AUTORITÀ GENITORIALE RELATIVA A PROPRIETÀ DEL BAMBINO

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE LEGALE

Articolo 444: Il padre e la madre hanno l'amministrazione e il godimento dei beni dei loro figli minorenni.

Articolo 445: L'amministrazione legale dei beni del minore è pura e semplice quando il padre e la madre esercitano congiuntamente la potestà genitoriale: è soggetta alla vigilanza del giudice tutelare in tutti gli altri casi.

Articolo 446: Il godimento legale è collegato all'amministrazione legale; appartiene a entrambi i genitori congiuntamente; o a quella del padre e della madre che si occupa dell'amministrazione.

Articolo 447: L'amministratore legale rappresenta il minore in tutti gli atti civili, ad eccezione di quelli per i quali i minori sono autorizzati ad agire da soli.

Se gli interessi dell'amministratore legale sono in conflitto con quelli del minore, l'amministratore legale deve avere un amministratore ad hoc nominato dal giudice tutelare.

Articolo 448: L'amministrazione giudiziaria non riguarda la proprietà che sarebbero stati dati o lasciati in eredità al minore a condizione che fossero amministrati da un terzo. Tale amministratore terzo avrà i poteri conferitigli dalla donazione o dal testamento; in mancanza, quelli di un amministratore giudiziario sottoposto a vigilanza giudiziaria.

Articolo 449: Nell'amministrazione giudiziaria pura e semplice, ciascuno dei due genitori si considera, nei confronti dei terzi, aver ricevuto dall'altro il potere di compiere da solo gli atti per i quali un tutore non avrebbe bisogno di alcuna autorizzazione.

Articolo 450: Nell'amministrazione giudiziaria pura e semplice, il padre e la madre compiono insieme gli atti che un tutore potrebbe compiere solo con l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

In mancanza di accordo tra i due genitori, l'atto deve essere autorizzato dal giudice tutelare.

Anche di comune accordo, il padre e la madre non possono né vendere di comune accordo, né mettere in società un fabbricato o un'attività di proprietà del minore, né contrarre mutuo a suo nome, né rinunciare a un diritto, né acconsentire alla divisione amichevole senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

Se dal fatto deriva un danno per il minore, entrambi i genitori sono responsabili in solido.

Articolo 451: Nell'amministrazione giudiziaria sotto controllo giudiziario, l'amministratore deve ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare per compiere atti che un tutore potrebbe compiere solo con l'autorizzazione del consiglio di famiglia; può fare gli altri atti da solo.

Articolo 452: L'amministrazione giudiziaria cessa con la maggioranza o l'emancipazione del bambino.

In ogni momento, d'ufficio o su richiesta di parenti o affini o del pubblico ministero, il giudice tutelare può convertire l'amministrazione giudiziaria in tutela quando tale misura sia resa necessaria dal comportamento dell'amministratore giudiziario. La tutela può sostituire l'amministrazione giudiziaria anche con decisione del giudice tutelare in caso di nuovo matrimonio della madre o matrimonio della madre naturale che esercita la potestà genitoriale.

In caso di conversione dell'amministrazione giudiziaria in tutela, l'amministratore giudiziario ha le funzioni di tutore e non può essere esonerato o dispensato dalla tutela. A lui si applicano i motivi del divieto di esercizio della tutela.

Articolo 453: Le regole della tutela sono per l'eccedenza applicabile all'amministrazione giudiziaria con tale modalità che l'amministrazione giudiziaria non comprenda né il consiglio di famiglia né il tutore surrogato.

SEZIONE 2: GODIMENTO LEGALE

Articolo 454: Gli oneri del godimento legale sono:

- quelli ai quali sono generalmente vincolati gli usufruttuari;

- alimentazione, mantenimento ed educazione del figlio secondo la sua risorse ;
- i debiti gravanti sull'eredità raccolta dal figlio quando devono essere estinti sui redditi.

Articolo 455: Il godimento legale non si estende ai beni che il figlio non può acquisire con il suo lavoro né quelli che gli vengono dati o lasciati in eredità con l'espressa condizione che il padre e la madre non ne godano, né i beni raccolti in una successione da cui il padre o la madre sono stati esclusi in quanto indegni.

Articolo 456: Il diritto d'uso cessa:

- la maggioranza o l'emancipazione del minore;
- cause che pongono fine alla potestà genitoriale o da quelle che pongono fine all'amministrazione giudiziaria;
- le cause che portano all'estinzione dell'eventuale usufrutto.

TITOLO VII: DISABILITA'

CAPITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 457: Sono considerati incapaci protetti da uno dei regimi previsti dal presente Titolo, i soggetti rientranti in una delle seguenti classificazioni:

- i minori sui quali né il padre né la madre esercitano la patria potestà;
- adulti le cui facoltà mentali e fisiche sono compromesse da malattia, infermità o debolezza dovuta all'età che impedisce la libera espressione della propria volontà;
- gli adulti che, con la loro prodigalità, la loro intemperanza o la loro pigrizia, si espongono a cadere nel bisogno o a compromettere l'adempimento degli obblighi familiari.

Articolo 458: Il reddito delle persone protette sarà utilizzato per il mantenimento e il trattamento di queste ultime, per l'adempimento degli obblighi alimentari o familiari di cui possono essere responsabili e per la conservazione dei loro beni.

Se c'è un'eccedenza, viene versata su un conto aperto presso un custode.

CAPITOLO II: MINORANZA - TUTELA E EMANCIPAZIONE

SEZIONE 1: MINORANZA

Articolo 459: Un minore è una persona di entrambi i sessi che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età (18).

La persona del minore è soggetta alla potestà genitoriale. La gestione dei beni del minore è assicurata secondo le regole dell'amministrazione giudiziaria o della tutela.

Articolo 460: La tutela inizia:

- per i figli nati nel matrimonio, se il padre e la madre sono entrambi due deceduti o si trovino in uno dei casi previsti dall'articolo 415;
- per i figli nati fuori dal matrimonio, se la filiazione non è accertata nei confronti dei genitori;
- per tutti i figli, se l'amministrazione giudiziaria è stata convertita in tutela ovvero se muore, decade o si trova in uno degli altri casi previsti dall'articolo 415 l'unico che può esercitare la patria potestà per designazione o delega legale.

Articolo 461: Se la parentela di un figlio nato fuori dal matrimonio è stabilita nei confronti di uno dei suoi genitori dopo l'apertura della tutela, il giudice tutelare può, su richiesta di questo genitore, decidere di sostituire l'amministrazione giudiziaria soggetta a controllo giudiziario per la tutela.

SEZIONE 2: TUTELA

COMMA 1: Organizzazione della tutela

A - Il giudice tutelare

Articolo 462: Si esercitano le funzioni di giudice tutelare dal presidente del tribunale di primo grado o da un giudice appartenente a questo tribunale nella cui giurisdizione è domiciliato il minore.

Se tale domicilio viene trasferito in altra giurisdizione, il tutore deve darne comunicazione al giudice tutelare che inoltra la pratica al giudice tutelare del

nuova casa ; menzione di tale trasmissione sarà conservata presso la cancelleria del tribunale di primo grado.

Articolo 463: Il giudice tutelare ha il potere di direzione e di vigilanza generale sulle tutele legali e sulle amministrazioni di sua competenza.

Al di fuori dei casi appositamente previsti dalla legge, può, in l'esercizio di tale potere, e in ogni momento convocare i responsabili dell'amministrazione giudiziaria o tutelare, chiedere loro chiarimenti, inviare loro osservazioni ed emettere ingiunzioni nei loro confronti. Può condannare coloro che non hanno ottemperato a queste ingiunzioni ad una multa civile da venticinquemila (25.000) a centomila (100.000) franchi.

Articolo 464: Le udienze del giudice tutelare non sono pubblico. Copia delle sue decisioni può essere rilasciata solo alle parti, alle persone investite di tutela o amministrazione giudiziaria e al pubblico ministero, salvo autorizzazione del giudice tutelare.

Articolo 465: La decisione del giudice è notificata su mandato di quest'ultimo, entro dieci (10) giorni, al richiedente, al tutore, all'amministratore giudiziario ea tutti coloro i cui diritti od oneri modifica, se non presenti.

In ogni caso, la decisione del giudice può essere impugnata entro quindici (15) giorni dinanzi alla Corte d'Appello. L'appello è aperto alle persone di cui al comma precedente dalla notifica o, se erano presenti, dalla pronuncia della decisione.

Articolo 466: Quando l'esecuzione provvisoria non è stata ordinata, l'appello esercitato entro il termine sospende l'esecuzione della decisione.

Il ricorso è proposto mediante istanza sottoscritta dall'interessato o un avvocato e consegnata o spedita con lettera raccomandata alla cancelleria del tribunale di primo grado.

Articolo 467: Entro otto (8) giorni dalla presentazione della domanda o dal suo ricevimento, il cancelliere trasmette il fascicolo alla Corte d'appello che, salvo che le parti richiedano la comparizione, decide entro i quindici giorni sugli atti e restituisce il fascicolo al giudice tutelare.

B - Del tutore

Articolo 468: Il diritto individuale di scegliere per testamento o dichiarazione notarile un tutore, parente o no, appartiene solo all'ultimo padre e madre morente, se ha conservato l'esercizio dell'amministrazione giudiziaria nel giorno della sua morte. Il tutore così nominato non è tenuto ad accettare l'incarico di tutoraggio.

Articolo 469: In caso di concorrenza tra ascendenti dello stesso laurea, il consiglio di famiglia nomina chi di loro sarà tutore.

Articolo 470: Se non c'è custode testamentario o se uno che era stato nominato non accetta o ha appena cessato le sue funzioni, al minore sarà assegnato dal consiglio di famiglia un tutore.

Articolo 471: Il consiglio è convocato dal giudice tutelare o d'ufficio, o su richiesta dei genitori o dei congiunti del padre e della madre, di qualsiasi interessato, o su richiesta del pubblico ministero.

Chiunque può denunciare al giudice tutelare il fatto che darà luogo alla nomina del tutore.

Articolo 472: Il tutore è nominato per la durata della tutela. Il consiglio di famiglia può tuttavia provvedere alla sua sostituzione durante la tutela, se gravi circostanze lo richiedano, indipendentemente dai casi di giustificazione, incapacità o licenziamento.

C - Dal consiglio di famiglia

Articolo 473: Il consiglio di famiglia è un'assemblea di genitori o persone qualificate, incaricata, sotto la presidenza del giudice tutelare, di autorizzare determinati atti gravi compiuti a nome di un minore o di un adulto sotto tutela e di controllare la gestione del tutore.

Articolo 474: Il consiglio di famiglia è composto da sei (6) membri compreso il vice tutore, ma non il tutore né il giudice tutelare che lo presiede.

Articolo 475: Il giudice tutelare, adito da chiunque vi abbia interesse, nomina i membri del consiglio di famiglia per la durata della tutela.

Il giudice può tuttavia provvedere d'ufficio alla loro sostituzione se si verificano cambiamenti nella situazione delle parti.

Il giudice tutelare li sceglie preferibilmente tra i genitori o alleati del padre o della madre del minore, evitando di lasciare una delle due linee prive di rappresentanza e tenendo conto dell'interesse che tali genitori o alleati hanno nella persona del minore.

Il giudice può anche chiamare chiunque abbia interesse per il minore.

Articolo 476: Ai membri del consiglio di famiglia possono essere estese le scuse che dispensano o liberano dalla tutela. Il giudice tutelare decide sulle scuse proposte dai membri del consiglio.

Articolo 477: Le cause di incapacità, esclusione, revoca e impugnazione applicabili agli uffici di tutela possono essere estese ai membri del consiglio di famiglia.

Se un membro del consiglio di famiglia è soggetto ad esclusione, sulla revoca o sull'impugnazione, decide il presidente di questa assemblea, d'ufficio, o su richiesta del tutore o del sostituto tutore, o su richiesta del pubblico ministero.

Articolo 478: Il consiglio di famiglia è convocato dal suo presidente. Deve esserlo se la convocazione è richiesta o da due dei suoi componenti, o dal tutore, o dal minore stesso purché abbia compiuto sedici (16) anni.

La convocazione deve essere effettuata almeno otto (8) giorni prima della incontro.

Articolo 479: I membri del consiglio di famiglia sono tenuti a farlo venire alla riunione di persona.

I membri del consiglio di famiglia che, senza giustificati scuse, non sarà presente o validamente rappresentato, incorrerà in una multa da venticinquemila (25.000) a centomila (100.000) franchi.

Tuttavia, ognuno può essere rappresentato da un parente o da un alleato del padre e della madre del minore, se tale genitore o parente non è già, a proprio nome, membro del consiglio. Il marito può rappresentare la moglie e viceversa.

Articolo 480: Il consiglio di famiglia può validamente deliberare solo con almeno la metà dei membri presenti o rappresentati.

Se questo numero non viene raggiunto, il giudice può sospendere la seduta o, se c'è urgenza, prendere lui stesso la decisione.

Articolo 481. Il giudice tutelare presiede il consiglio con voto deliberativo e decisivo in caso di parità.

Il tutor deve partecipare alla sessione; lì viene ascoltato ma non vota, così come il viceprecettore quando sostituisce il precettore.

Un minore di sedici (16) anni può, qualora lo ritenga utile, partecipare alla riunione con voto consultivo. Deve essere convocato lì quando il Consiglio si è riunito su sua richiesta. In nessun caso l'assenso che egli potesse esprimere ad un atto sollevarebbe dalle proprie responsabilità il tutore e gli altri organi di tutela.

Articolo 482: Le adunanze del consiglio di famiglia non sono pubbliche, i terzi possono ottenere l'invio delle deliberazioni solo con l'autorizzazione del giudice tutelare.

Le deliberazioni sono sempre motivate e il parere di ciascuno dei membri è menzionato, se la decisione non è stata presa all'unanimità.

Le deliberazioni sono di per sé esecutive, salvo appello da parte del tutore, del tutore surrogato, dei membri del consiglio di famiglia, del giudice tutelare o del curatore entro il termine di due (2) anni dal giorno in cui è diventato capace. Il ricorso è giudicato secondo le modalità e nei termini previsti dagli articoli 466 comma 2 e 467.

Articolo 483: L'appello è discusso e giudicato nelle camere del consiglio.

La corte d'appello può chiedere al giudice tutelare ogni informazione che ritenga utile.

Il tribunale può, anche d'ufficio, sostituire alla deliberazione del consiglio di famiglia una nuova decisione.

Articolo 484: Le deliberazioni del consiglio di famiglia possono essere annullate per frode, frode od omissione di una formalità sostanziale.

La nullità è coperta da una nuova delibera che conferma la prima.

L'azione di nullità può essere promossa dal tutore, dal tutore surrogato, dai membri del consiglio di famiglia o dal pubblico ministero, in

i due (2) anni dalla deliberazione, nonché dall'alunno divenuto maggiorenne o emancipato, entro sei (6) mesi dalla sua maggiore età o dalla sua emancipazione.

Gli atti compiuti in forza di deliberazione annullata sono anch'essi annullabili allo stesso modo. Il termine decorrerà, comunque, dal giorno dell'atto.

Articolo 485: La prescrizione non opera se vi è stata frode o frode, fino a che il fatto non sia stato scoperto.

D - Altri organi di controllo

Articolo 486. Il consiglio di famiglia può, tenuto conto delle attitudini degli interessati e della consistenza del patrimonio da amministrare, decidere che la tutela sia ripartita tra un custode della persona e un custode dei beni, oppure che la gestione di determinati beni sia affidata a un custode ausiliario.

I tutori così nominati sono indipendenti e non responsabili l'uno verso l'altro nelle rispettive funzioni, salvo diverso accordo.

Articolo 487: In ogni tutela, vi sarà un vice tutore nominato all'inizio della tutela dal consiglio di famiglia, tra i suoi membri.

Articolo 488: Se il tutore è parente o affine del minore in un solo ramo, il tutore surrogato è assunto, per quanto possibile, nell'altro ramo.

Articolo 489: Le funzioni del tutore surrogato consistono nel sovrintendere alla gestione della tutela e nel rappresentare il minore quando i suoi interessi sono in contrasto con quelli del tutore.

Se rileva difetti nella gestione del tutor, deve farlo al più presto per assumere la sua responsabilità personale, informa il presidente del consiglio di famiglia.

Articolo 490: Il tutore surrogato non sostituisce automaticamente un tutore morto o incapace o che rinuncia alla tutela; ma deve poi, pena i danni che ne potrebbero derivare per il minore, provocare la nomina di un nuovo tutore.

Articolo: 491. Le funzioni del vice tutore cessano contemporaneamente a quelle del tutore.

E - Oneri di tutela

Articolo 492: L'affidamento, tutela dovuta al minore, è un onere pubblico gratuito, salvo la riserva espressa dall'articolo 506 del presente codice.

Articolo 493: I vari doveri di tutela possono essere adempiuti da qualsiasi persona senza distinzione di sesso.

Articolo 494: Le funzioni tutelari costituiscono una carica personale e non sono trasmesse agli eredi.

Il coniuge non può parteciparvi, se interferisce nella gestione del patrimonio pupillare, è solidalmente responsabile con il tutore, della gestione dopo la sua ingerenza.

Gli eredi del tutore sono responsabili della gestione del loro autore.

Articolo 495: La tutela è obbligatoria, ad eccezione del custode testamentario e con la riserva espressa di seguito.

Articolo 496: Possono essere esentati dalla tutela coloro ai quali età, malattia, occupazioni professionali particolarmente gravose o precedenti tutele renderebbero particolarmente gravoso questo nuovo fardello.

Possono essere dimessi dalla tutela coloro che non possono continuare a pagarlo per una delle cause previste dal comma precedente, se sopravvenuta successivamente alla nomina.

Articolo 497: Chiunque non fosse né parente né affine del padre e della madre del minore, può essere obbligato ad accettare la tutela solo se nel dipartimento del domicilio del minore non vi sono genitori o affini che possano assumerne l'onere.

Se la tutela resta vacante, il giudice tutelare la rinvia allo Stato.

Articolo 498: Il consiglio di famiglia decide sulle scuse del tutore e del vice tutore.

Il tutor e il tutor surrogato hanno un periodo di otto (8) giorni per presentare le loro scuse.

Questo periodo decorre dal giorno della deliberazione in cui erano presenti, dal giorno della comunicazione che sarà loro fatta in caso contrario.

Articolo 499: Sono incapaci di svolgere le varie funzioni tutela:

- minorenni, salvo che siano padre o madre;
- i proibiti o pazzi, nonché le persone munite di consiglio giudiziario.

Articolo 500. Sono automaticamente esclusi o destituiti dai vari doveri di tutela:

- coloro che sono stati condannati a pena afflittiva o infamante o a cui è stato vietato l'esercizio dei doveri di tutela in applicazione delle disposizioni del codice penale. Possono tuttavia essere ammessi alla tutela dei propri figli;
- coloro che hanno perso la patria potestà.

Articolo 501: Può essere escluso o rimosso dai vari responsabile della tutela delle persone di cui è stata accertata la notoria cattiva condotta, disonestà abituale o inattitudine agli affari.

Articolo 502: Coloro che hanno o il cui padre e madre hanno, con il minore, una controversia che coinvolga lo stato di quest'ultimo o una parte significativa dei suoi beni, deve recusare se stesso e può essere recusato.

Articolo 503: Se un membro del consiglio di famiglia è passibile di esclusione, revoca o impugnazione, ciò è deciso dal giudice tutelare d'ufficio o su richiesta del tutore, del sostituto tutore o del pubblico ministero.

Articolo 504: Se la causa di esclusione, di dimissione o di impugnazione riguarda il tutore o il tutore surrogato, decide il consiglio di famiglia, convocato a norma dell'articolo 478 del presente codice.

Articolo 505: Il tutore o il tutore surrogato non può essere espulso, destituito o impugnato se non dopo essere stato ascoltato o convocato.

Se aderisce alla deliberazione, se ne fa menzione ed entra immediatamente in carica il nuovo tutore o tutore surrogato.

Se non vi aderisce, è libero di opporsi secondo le norme del codice di procedura civile ma, in caso di urgenza, il consiglio di famiglia può prescrivere provvedimenti cautelari nell'interesse del minore.

COMMA 2: Funzionamento della tutela

Articolo 506: Il tutore rappresenta il minore in tutti gli atti civili, salvo nei casi in cui la legge o la consuetudine autorizzino i minori ad agire essi stessi.

Tuttavia, quando il minore risiede lontano dalla residenza del tutore, quest'ultimo può designare tra i suoi genitori, parenti o conoscenti, previo accordo del designato, un agente chiamato rappresentante del tutore, quest'ultimo è incaricato di rappresentare il minore in tutti gli atti civili o in quelli tassativamente elencati dal tutore.

Tale rappresentanza è soggetta alle regole del mandato.

Articolo 507: Il tutore amministra in bene i beni del minore padre di famiglia ed è responsabile dei danni che potrebbero derivare da cattiva gestione.

Non può né acquistare la proprietà del minore, né affittarla o in un podere, a meno che il consiglio di famiglia non abbia autorizzato il tutore surrogato a darglielo in affitto, né accettare la cessione di alcun diritto di pretesa nei confronti del suo pupillo, né fare donazioni a nome del pupillo.

Articolo 508: Il tutore amministra e agisce in tale veste dal giorno della sua nomina se fatta in sua presenza, altrimenti dal giorno in cui gli è stata notificata.

Entro i successivi dieci (10) giorni, chiederà la rimozione dei sigilli se apposti e procederà immediatamente all'inventario dei beni del minore alla presenza del sostituto tutore. L'invio di tale inventario sarà inoltrato al presidente del consiglio di famiglia.

In mancanza di un inventario entro il termine prescritto, il sostituto tutore ne riferirà al presidente del consiglio di famiglia, pena la responsabilità in solido con il tutore di tutte le sentenze che dovessero essere pronunciate a vantaggio del curato.

La mancanza di inventario autorizza l'alunno a provare il valore e sostanza dei suoi beni con ogni mezzo, anche la fama comune.

Articolo 509: Quando il minore è debitore di qualcosa al tutore, quest'ultimo deve dichiararlo nell'inventario, pena la decadenza e ciò su richiesta che il pubblico ufficiale sarà tenuto a fargli e di cui si farà menzione nel verbale.

Articolo 510: Entro tre (3) mesi dall'apertura del tutela, il tutore deve convertire in titoli nominativi o depositare su un conto intestato al minore e recante menzione di tale minoranza, presso la Cassa nazionale di risparmio o presso un istituto bancario, i fondi e i titoli pupillari, nonché i titoli al portatore appartenenti al minore, salvo che sia autorizzato ad alienarli a norma degli articoli 517 e 525 del presente codice.

Dovrà, parimenti e con la stessa riserva, convertire in titoli nominativi o depositare su un conto corrente bancario i titoli al portatore che successivamente perverranno al minore, in qualsiasi modo, entro tre (3) mesi dall'entrata in possesso.

Il consiglio di famiglia può, se necessario, fissare un termine più lungo per il compimento di tali operazioni.

Articolo 511: Il tutore non può dare ricevuta del capitale che riceve per conto del curato senza la controfirma del tutore surrogato.

Questo capitale sarà da lui depositato in un conto aperto a nome del minore e menzionando tale minoranza, presso la Cassa di risparmio nazionale o presso un istituto bancario.

Il deposito deve essere effettuato entro tre (3) mesi dal ricevimento del capitale; trascorso tale periodo, il tutore è ipso iure debitore degli interessi.

Articolo 512: All'atto dell'entrata in esercizio di qualsiasi tutela, il consiglio di famiglia determina, mediante perizia e secondo l'ammontare dei beni del minore, la somma annualmente disponibile per il mantenimento e l'educazione della tutela, le spese amministrative e, eventualmente, le indennità che possono essere assegnate al tutore.

Articolo 513. Il tutore che non esercita le prerogative della patria potestà rimette, al responsabile del governo della persona del figlio, la quota del reddito destinata al mantenimento e all'educazione del figlio.

Articolo 514: Quando la tutela è priva di beni personali e di reddito, il suo mantenimento e la sua educazione sono a carico del tutore che deve provvedere ad essi secondo le sue risorse.

Articolo 515: Il consiglio di famiglia determina la somma dalla quale inizierà l'obbligo del tutore di utilizzare il capitale liquido del minore, nonché l'eccedenza del suo reddito.

Determina anche la natura delle attività che possono essere acquisito nel lavoro.

Articolo 516: Il tutore compie da solo, in qualità di rappresentante del minore, tutti gli atti di amministrazione.

Può quindi alienare a titolo oneroso i beni mobili di uso comune e i beni aventi carattere di frutta.

I contratti di locazione concessi dal tutore non conferiscono al locatario nei confronti di un minore divenuto maggiorenne o emancipato, nessun diritto di rinnovo e nessun diritto di permanenza nei locali alla scadenza del contratto di locazione, salvo ogni disposizione di legge contraria. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano ai contratti di locazione concessi prima dell'apertura della tutela e rinnovati dal tutore.

Articolo 517: Il tutore non può, senza essere stato autorizzato dal consiglio di famiglia, compiere atti di disposizione a nome del minore.

Senza questa autorizzazione, non può in particolare prendere in prestito per l'azione, né alienare o gravare beni immobili, avviamento, titoli e altri diritti immateriali, né beni mobili preziosi o che costituirebbero una parte significativa del patrimonio del minore.

Articolo 518: Il consiglio di famiglia, dando il suo autorizzazione, può prescrivere le misure che ritiene utili, in particolare per quanto riguarda il riutilizzo dei fondi.

Articolo 519: L'autorizzazione richiesta dall'articolo 517 per l'alienazione del bene del minore non opera nel caso in cui una sentenza avrebbe disposto l'asta su richiesta di un comproprietario indiviso.

Articolo 520: Quando una successione spetta al minore, il tutore deve, entro i termini di legge, e prima di accettarlo, effettuare il suo inventario e la sua stima.

Egli non può ripudiare la successione senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

Articolo 521. Il tutore può accettare, senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia, speciali donazioni e lasciti al rione, a meno che non siano gravati da oneri.

Articolo 522: La persona che dà o lascia in eredità beni al minore, o la persona nella cui successione il minore riceve beni, può stabilire che per l'amministrazione di questi beni, il tutore debba osservare determinate regole.

Se successivamente risulta che l'osservanza di queste regole è impossibile o pregiudizievole per il minore, il tutore può chiedere al giudice di modificarle.

Articolo 523: Il tutore può introdurre senza autorizzazione azione legale relativa ai diritti di proprietà del minore. Può anche agire da solo in difesa in un'azione intentata contro il minore.

Per gli atti è necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia in materia di diritti non patrimoniali quando il tutore non eserciti contestualmente la potestà sul minore.

Articolo 524: Il tutore può concludere una transazione relativa agli interessi del minore solo dopo aver fatto approvare le clausole della transazione dal consiglio di famiglia.

Articolo 525: Nei casi in cui l'autorizzazione del consiglio di famiglia è necessaria per la validità di un atto del tutore e, in caso di urgenza, il presidente del consiglio di famiglia può autorizzare il tutore a compiere tale atto, purché ne sia data tempestiva comunicazione al consiglio.

COMMA 3: Conti e responsabilità della tutela

Articolo 526: La tutela finisce con l'emancipazione, maggiorennità o morte del minore.

Articolo 527: Ogni tutore è responsabile della sua gestione.

Prima della cessazione della tutela, il tutore è tenuto a presentare ogni anno al giudice tutelare e al minore di sedici (16) anni un conto di gestione controfirmato dal sostituto tutore.

Il giudice tutelare presenta tutte le osservazioni utili sulla gestione dell'esercizio precedente e adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon proseguimento della tutela.

Il tutore è altresì tenuto a riferire della sua gestione al consiglio di famiglia, alle condizioni e nei tempi da quest'ultimo fissati.

Articolo 528: Entro tre (3) mesi dalla fine della tutela, il conto finale è reso o al minore stesso divenuto maggiorenne o emancipato, o ai suoi eredi; al tutore anticipatamente le spese sono a carico, La del reparto.

Tutte le spese sufficientemente giustificate e utili allo scopo sono rimborsate al tutore.

Se il tutore cessa dalle sue funzioni prima della fine del tutorato, fa un sommario resoconto della sua gestione al nuovo tutore, che può accettarlo solo con l'autorizzazione del consiglio di famiglia, su osservazioni del vice tutore.

Articolo 529: L'approvazione del conto non pregiudica le azioni di responsabilità che possono essere promosse dal curatore contro il tutore e gli altri organi di tutela.

Lo Stato è l'unico responsabile nei confronti del protetto salvo il suo ricorso se del caso, il danno derivante da qualsiasi colpa che possa essere stata commessa nell'esercizio della tutela, sia dal giudice tutelare sia dall'amministratore pubblico incaricato di una tutela vacante.

L'azione di responsabilità promossa dal direttore nei confronti dello Stato è portata, in ogni caso, dinanzi al giudice di primo grado.

Articolo 530: Il minore divenuto maggiorenne o emancipato non può approvare il conto di tutela solo un mese dopo che il tutore glielo ha consegnato, dietro ricevuta, con i documenti giustificativi. Qualsiasi approvazione è nulla se data prima della scadenza del termine.

Qualsiasi accordo stipulato tra l'allievo che è diventato maggiorenne o emancipato e la persona che ne è stata tutrice, se ha l'effetto di esonerarlo, in tutto o in parte, dall'obbligo di rendere conto.

Se l'account dà luogo a controversie, lo saranno perseguiti e giudicati secondo le norme in materia di responsabilità.

Articolo 531: L'importo del saldo dovuto dal tutore produce interessi di diritto dall'approvazione del conto e, al più tardi, tre (3) mesi dopo la cessazione della tutela.

Non maturano interessi su quanto dovuto al tutore dal minore solo dal giorno della convocazione a pagamento successiva all'approvazione del conto.

Articolo 532: Qualsiasi azione del minore contro il tutore e il organi di tutela rispetto ai fatti di tutela è prescritto da cinque (5) anni dalla maggiore età, anche quando ci sarebbe stata l'emancipazione.

Articolo 533: Le disposizioni di questa sezione sono applicabile all'amministrazione giudiziaria, con le modalità derivanti dal fatto che questa non comprende né il consiglio di famiglia né il tutore surrogato.

SEZIONE 3: EMANCIPAZIONE

Articolo 534: Il minore è automaticamente emancipato dal matrimonio.

Articolo 535: Un minore non sposato può essere emancipato quando ha raggiunto l'età di sedici (16) anni.

L'emancipazione è pronunciata dal presidente del tribunale di primo grado o dal giudice da lui delegato, assistito dal suo cancelliere, solo se soddisfa l'interesse del minore e se sussistono giusti motivi, eventualmente accertati istruttoramente.

Viene richiesto da chi esercita la patria potestà sul bambino.

Per il minore sotto tutela, salvo nei casi in cui le funzioni di tutore sono esercitate dal padre o dalla madre, l'emancipazione è richiesta dal consiglio di famiglia rappresentato dal tutore o da un tutore "ad hoc" nominato dal consiglio.

Articolo 536: Il conto di amministrazione o di vigilanza è restituito al minore emancipato nelle condizioni previste dall'articolo 528.

Articolo 537: Il minore emancipato è capace, come l'adulto, di tutti gli atti della vita civile.

Deve tuttavia, per sposarsi o darsi in adozione, osservare le stesse regole come se non fosse emancipato.

Articolo 538: Il minore emancipato cessa di essere sotto l'autorità del padre e della madre, del tutore o del consiglio di famiglia.

Essi non sono automaticamente responsabili, nella loro sola qualità di padre o madre, tutore o consiglio di famiglia, dei danni che possono arrecare ad altri dopo la loro emancipazione.

Articolo 539: Il minore, anche emancipato, non può fare il commercio.

CAPITOLO III: ADULTI INCAPACE

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 540: All'età di diciotto (18) anni, le persone di entrambi i sessi sono adulti e capaci di tutti gli atti della vita civile.

La persona maggiorenne che, per indebolimento delle sue facoltà personali, rende impossibile curare da sola i propri interessi è tuttavia tutelata dalla legge, sia in occasione di un atto particolare sia in modo continuativo.

Può parimenti essere protetto il maggiore che, per la sua prodigalità, la sua intemperanza o la sua pigrizia, si espone a cadere nel bisogno o a compromettere l'adempimento dei suoi obblighi familiari.

Articolo 541: Esprimere validamente il consenso o per fare un atto valido, bisogna essere sani di mente. Appartiene a

ricorrente per la nullità di un atto compiuto da un pazzo per stabilire l'esistenza di un disturbo mentale al momento dell'atto.

Durante la vita della persona, l'azione di nullità può essere promossa solo dal malato di mente o dal suo tutore o curatore se ne è stato nominato.

L'azione è prescritta per cinque (5) anni secondo le condizioni legali.

Dopo la sua morte, gli atti compiuti da una persona fisica, diversi dalle donazioni e dai testamenti inter vivos, possono essere impugnati per infermità mentale solo nei seguenti casi:

- l'atto stesso reca la prova di un disturbo mentale;
- l'atto è stato compiuto in un momento in cui la persona era posta sotto la tutela della giustizia;
- era stata intentata un'azione prima del decesso ai fini dell'apertura della tutela o della curatela.

Articolo 542: Chiunque ha cagionato danno ad un altro mentre era sotto l'influenza di un disturbo mentale è comunque tenuto al risarcimento.

Articolo 543. Quando le facoltà mentali sono alterate da a malattia, infermità o indebolimento dovuto all'età, l'interesse della persona è assicurato da uno dei regimi di tutela previsti nei capi successivi.

Gli stessi regimi di protezione sono applicabili alla modifica facoltà corporee, se impedisce l'espressione della volontà.

L'alterazione delle facoltà mentali o corporee deve essere accertata dal punto di vista medico.

Articolo 544: Modalità di cura medica, in particolare quanto alla scelta tra ricovero e assistenza domiciliare, sono indipendenti dal sistema di tutela applicato agli interessi civili.

Viceversa, il regime applicabile agli interessi civili è indipendente dalle cure mediche.

Tuttavia, le decisioni con cui il giudice tutelare organizza la tutela degli interessi civili sono preceduti dal parere del medico curante.

Articolo 545: Qualunque sia il regime di protezione applicabile, l'alloggio della persona protetta e i mobili di cui è dotato devono essere tenuti a sua disposizione il più a lungo possibile.

Il potere di amministrare, rispetto alla sua proprietà, non lo consente come contratti di godimento precario, che devono cessare, nonostante ogni disposizione o pattuizione contraria, al rientro della persona protetta.

Articolo 546. Quando si renda necessario o sia nell'interesse della persona protetta che i diritti relativi all'abitazione siano disposti in modo da alienare i beni mobili, l'atto deve essere autorizzato dal giudice tutelare, sentito il medico curante, fatte salve le altre formalità che la natura del bene richiede. I souvenir e gli altri oggetti di carattere personale saranno sempre esclusi dallo smaltimento e dovranno essere tenuti a disposizione della persona protetta, se necessario, a cura dell'istituto di cura.

Articolo 547: Il pubblico ministero del luogo di trattamento e il giudice tutelare possono visitare o far visitare adulti tutelati dalla legge, indipendentemente dal regime di protezione loro applicabile.

SEZIONE 2: GLI ADULTI A TUTELA DELLA GIUSTIZIA

Articolo 548: Può essere posta sotto la protezione della giustizia una persona maggiorenne che, per uno dei motivi previsti dall'articolo 455 del presente codice, ha bisogno di essere protetta negli atti della vita civile.

Articolo 549: La tutela giudiziaria risulta da una dichiarazione resa al pubblico ministero nelle condizioni previste dal codice di sanità pubblica.

Il giudice tutelare, sequestrato di una tutela o la curatela può porre sotto tutela giurisdizionale la persona da tutelare, per la durata del procedimento, con provvedimento provvisorio inviato al pubblico ministero.

Articolo 550: Il maggiore posto sotto la tutela della giustizia conserva l'esercizio dei suoi diritti.

Tuttavia, gli atti da lui compiuti e gli impegni da lui contratti possono essere revocati per semplice lesione o ridotti in caso di eccedenza anche quando non potevano essere annullati ai sensi dell'articolo 541 del presente codice.

I tribunali terranno conto, in proposito, della fortuna della persona protetta, della buona o malafede di chi ha avuto a che fare con lui, dell'utilità o inutilità dell'operazione.

L'azione di revoca o di riduzione può essere esercitata, durante la vita della persona, da tutti coloro che avrebbero la capacità di chiedere l'apertura di una tutela e, dopo la sua morte, dagli eredi. Si estingue entro il termine previsto dall'articolo 541 del presente codice.

Articolo 551: Quando una persona, prima o dopo essere stata posta sotto la protezione della giustizia, si è costituita come mandatario per l'amministrazione dei suoi beni, questo mandato sarà eseguito.

Tuttavia, se la procura lo menziona espressamente tenuto conto del periodo di salvaguardia, non può, durante tale periodo, essere revocato dal mandante senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

In tutti i casi, il giudice, d'ufficio o su richiesta di una delle persone che avrebbero la capacità di chiedere l'apertura di una curatela, può pronunciare la revoca del mandato.

Egli può altresì, anche d'ufficio, disporre il controllo dei conti sarà sottoposto ad approvazione.

Articolo 552: In mancanza del mandato si seguono le norme di gestione aziendale.

Tuttavia, coloro che avrebbero la capacità di chiedere l'apertura di una tutela hanno l'obbligo di compiere gli atti conservativi necessari per la gestione dei beni della persona protetta quando vengono a conoscenza sia della loro urgenza sia della dichiarazione ai fini della tutela. Lo stesso obbligo incombe alle medesime condizioni sul direttore dell'istituto di cura o, eventualmente, su chi accoglie presso la propria abitazione la persona affidata.

L'obbligo di compiere atti cautelari comporta il corrispondente potere nei confronti dei terzi.

Articolo 553: Se è necessario agire al di fuori dei casi definiti nell'articolo precedente, ogni interessato può notificarlo al giudice tutelare.

Il giudice può nominare un procuratore speciale allo scopo di compiere uno specifico atto o una serie di atti della stessa natura, nei limiti di quanto potrebbe fare un tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia, o decidere automaticamente di aprire una tutela o una curatela, oppure inviare l'interessato a provvedere egli stesso all'apertura se è tra coloro che sono abilitati a richiederla.

Articolo 554: La tutela giurisdizionale si esaurisce con una nuova dichiarazione attestante la cessazione della situazione precedente, con la scadenza della dichiarazione nei termini del codice di procedura civile o con la sua revoca con provvedimento del pubblico ministero.

Cessa altresì con l'apertura di una tutela o di una curatela dal giorno in cui entra in vigore il nuovo regime di tutela.

SEZIONE 3: ADULTI SOTTO TUTELA

Articolo 555. La tutela è aperta quando un maggiorenne, per uno dei motivi previsti dall'articolo 457, ha bisogno di essere rappresentato in modo continuativo negli atti della vita civile.

Articolo 556: L'apertura della tutela è pronunciata dal giudice la tutela su richiesta della persona da tutelare, del suo coniuge, salvo che sia venuta meno tra loro la comunione di vita, dei suoi ascendenti, dei suoi discendenti, dei suoi fratelli e sorelle, del curatore, nonché del pubblico ministero, può essere aperta anche d'ufficio dal giudice.

Altri parenti, congiunti, amici possono solo dare avviso al giudice della causa che giustificerebbe l'apertura della tutela. Lo stesso vale per il medico curante e il direttore dello stabilimento.

I soggetti di cui ai due commi precedenti possono, anche se non sono intervenuti nel procedimento, impugnare la sentenza che ha aperto la tutela.

Articolo 557: Il giudice può pronunciare l'apertura di una tutela solo se l'alterazione delle facoltà mentali o fisiche del paziente è stata constatata da due medici specialisti scelti da un elenco redatto dal pubblico ministero.

L'apertura della tutela sarà pronunciata alle condizioni previste dal codice di procedura civile.

Articolo 558: Sentenze che aprono, modificano o la liberazione dalla tutela, sono opponibili ai terzi solo due (2) mesi dopo la sua menzione a margine dell'atto di nascita della persona protetta, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.

Tuttavia, anche in assenza di questa menzione, non lo saranno non meno opponibile a terzi che ne avrebbero avuto conoscenza personale.

Articolo 559: La tutela può essere aperta per un minore emancipato come per un adulto.

La domanda può anche essere presentata e giudicata, per un minore non emancipato, nell'ultimo anno della sua minore età; ma la tutela non avrà effetto fino al giorno in cui sarà maggiorenne.

Articolo 560: Si applicano anche alla tutela degli adulti, le norme prescritte dalla sezione 2 del capitolo 2 al titolo settimo di questo libro, per la tutela dei minorenni, ad eccezione però di quelle relative all'educazione del fanciullo e, inoltre, con le successive modificazioni.

Articolo 561: Il coniuge è il tutore del coniuge, a meno che il tra loro è cessata la comunione di vita o che il giudice ritenga che un'altra causa vieti di affidargli la tutela. Tutti gli altri tutor sono dativi.

La tutela di una persona maggiorenne può essere conferita a una persona giuridica.

Articolo 562: Nessuno, ad eccezione del coniuge, dei discendenti e delle persone giuridiche, è tenuto a mantenere la tutela di un adulto oltre i cinque (5) anni. Al termine di tale periodo, il tutore può chiedere e deve ottenere la sua sostituzione.

Articolo 563: Il medico curante non può essere tutore o sostituto tutore del paziente. Ma è sempre possibile che il giudice tutelare lo chiami a partecipare al consiglio di famiglia in veste consultiva.

La tutela non può essere conferita all'istituto di cura, né a persona che vi svolga un lavoro retribuito, a meno che non sia uno di coloro che avevano la capacità di chiedere l'apertura della tutela. UN

l'impiegato dell'ente può, invece, essere designato come responsabile della tutela nel caso previsto dall'articolo 566 del presente codice.

Articolo 564: Se vi è un coniuge, un ascendente o un discendente, un fratello o una sorella, in grado di gestire i beni, il giudice tutelare può disporre che li gestirà come amministratore legale, senza surrogato-tutore o consiglio di famiglia, secondo le norme applicabili, per i beni dei minori, all'amministrazione giudiziaria sotto controllo giudiziale.

Articolo 565: Non è necessario aprire una tutela che dovrebbe spettare al coniuge se, in applicazione del regime matrimoniale e, in particolare, delle norme degli articoli 177, 178 e 204 del presente codice, gli interessi della persona protetta possono essere sufficientemente tutelati.

Articolo 566: Se, tenuto conto della consistenza dei beni da amministrare, l' il giudice tutelare rileva l'inutilità della costituzione integrale di una tutela, può limitarsi a nominare come responsabile della tutela, senza tutore sostituto o consiglio di famiglia, o un dipendente appartenente al personale amministrativo dell'istituto di cura, oppure un commissario straordinario, alle condizioni stabilite con decreto.

Articolo 567: L'amministratore della tutela riscuote il reddito della persona protetta e lo impiega per il mantenimento e il trattamento di quest'ultimo, nonché per l'adempimento degli obblighi per i quali può essere tenuto. Se c'è un'eccedenza, la versa su un conto che deve aprire presso un depositario autorizzato. Ogni anno riferisce della sua gestione direttamente al giudice tutelare.

Se si rendono necessari altri atti, interviene il giudice che può, o lo autorizzi a farli, o decida di costituirne la tutela completa.

Articolo 568: All'apertura della tutela o con successivo giudizio, il giudice, su consiglio del medico curante, può enumerare alcuni atti che la persona tutelata potrà compiere da sola, da sola o con l'assistenza del tutore o di chi ne fa le veci.

Articolo 569: Tutti gli atti stipulati dopo il giudizio di apertura della tutela da parte della persona protetta è nullo, salvo quanto disposto dall'articolo 558 del presente codice.

Articolo 570: Gli atti anteriori possono essere annullati se il la causa che ha determinato l'apertura della tutela esisteva ben nota al momento in cui sono state fatte.

Articolo 571: Il testamento fatto dopo l'apertura della tutela sarà nullo. resta valido il testamento precedentemente redatto, a meno che non sia accertato che, dall'apertura della tutela, sia venuta meno la causa che aveva determinato il testatore a disporre.

Articolo 572: Con l'autorizzazione del consiglio di famiglia, le donazioni possono essere fatte a nome dell'adulto tutelato, ma solo a beneficio dei suoi discendenti e in anticipo di eredità, oa favore del coniuge.

Articolo 573: Anche nel caso degli articoli 564 e 566 cc c.c., il matrimonio di un adulto sotto tutela è consentito solo con il consenso di un consiglio di famiglia appositamente convocato per deliberare. Il consiglio può pronunciarsi solo dopo aver sentito i futuri sposi.

Non c'è bisogno di una riunione del consiglio di famiglia se il padre e madre entrambi danno il loro consenso al matrimonio.

In tutti i casi deve essere richiesto il parere del medico curante.

Articolo 574. La tutela cessa con le cause che l'hanno determinata; tuttavia, la liberazione sarà pronunciata solo osservando le formalità prescritte per ottenerne l'apertura, e la persona tutelata non potrà riprendere l'esercizio dei suoi diritti se non dopo la sentenza di liberazione.

I ricorsi previsti dall'articolo 556 comma 3 del presente codice possono essere esercitati solo contro le sentenze che rifiutino di concedere la liberazione dalla tutela.

SEZIONE 4: ADULTI SOTTO TUTELA

Articolo 575: Quando è maggiorenne, per uno dei motivi previsti nell'articolo 543, senza essere incapace di agire egli stesso, necessitando di essere consigliato o vigilato negli atti della vita civile, può essere posto sotto curatela.

Articolo 576: Può parimenti essere posto sotto il regime di curatela, il maggiorenne di cui al comma 3 dell'articolo 540 del presente codice.

Articolo 577: La curatela inizia e finisce allo stesso modo della tutela dei minori.

È soggetto alla stessa pubblicità.

Articolo 578: Nella curatela non vi è altro organo che il curatore.

Il coniuge è curatore del coniuge, a meno che tra loro non sia venuta meno la comunione di vita o il giudice ritenga che un'altra causa vieti di affidargli la curatela. Tutti gli altri curatori sono nominati dal giudice tutelare.

Articolo 579: Sono applicabili all'incarico del curatore, le disposizioni relative alle tutele, fatte salve le modifiche che esse comportano nella tutela degli adulti.

Articolo 580: Una persona maggiorenne sotto curatela non può, senza l'assistenza del suo curatore, compiere qualsiasi atto che, in regime di tutela degli adulti, richiederebbe l'autorizzazione del consiglio di famiglia. Né può, senza questa assistenza, ricevere capitali o farne uso.

Se il curatore rifiuta di assistere ad un atto, il curatore può chiedere al giudice tutelare un'autorizzazione integrativa.

Articolo 581: Se la persona maggiorenne sotto curatela ha compiuto un atto da sola cui è stata richiesta l'assistenza del curatore, lui o il curatore possono chiederne la cancellazione.

L'azione di nullità si estingue nel termine previsto dall'articolo 541 comma 2 del presente codice o anche, prima della scadenza di tale termine, dall'approvazione che il curatore abbia eventualmente dato all'atto.

Articolo 582: Ogni notifica fatta a persona maggiorenne sotto curatela deve essere fatta anche al suo curatore, a pena di nullità.

Articolo 583: Nei casi in cui l'assistenza del curatore non fosse richiesta dalla legge, gli atti che la persona maggiorenne sotto tutela può aver compiuto da sola restano tuttavia soggetti alle azioni di revoca o di riduzione disciplinate dall'articolo 550 del presente codice come se fossero stati compiuti da persona posta sotto la tutela della giustizia.

Articolo 584. Nell'aprire la curatela o con successivo giudizio, il giudice, su consiglio del medico curante, può enumerare taluni

atti che il curatore potrà compiere da solo in deroga all'articolo 580 del presente codice o, viceversa, aggiungere altri casi a quelli per i quali il presente articolo richiede l'assistenza del curatore.

Articolo 585. Il giudice, all'atto della nomina del curatore, può disporre che egli solo riscuota il reddito del curatore, assicuri egli stesso, nei confronti dei terzi, il pagamento delle spese e versi, se necessario, l'eccedenza su un conto aperto presso un depositario abilitato.

Il curatore incaricato di tale incarico riferisce annualmente al giudice tutelare della sua gestione.

Articolo 586. Il curatore può liberamente legare, salvo l'applicazione delle disposizioni relative alla capacità di disporre e ricevere previste dal presente codice.

Può fare una donazione solo con l'assistenza del suo curatore.

Articolo 587: Per il matrimonio di un adulto sotto curatela è richiesto il consenso del curatore; in mancanza, quella del giudice tutelare.

LIBRO TERZO: SUCCESSIONI - DES

TRA DONAZIONI

E VOLONTÀ

TITOLO UNO: SUCCESSIONE

CAPITOLO 1 : L'APERTURA DELLE SUCCESSIONI E LA RINVIO AGLI EREDI

Articolo 588: La successione si apre per morte, o per dichiarazione giudiziale di morte in caso di assenza o scomparsa.

Il luogo in cui si apre la successione è determinato dall'ultimo casa del defunto.

Articolo 589: Quando più persone si succedono degli altri muoiono nel medesimo evento o in eventi concomitanti, senza che se ne conosca l'ordine di morte, si presume che siano morti nello stesso istante, salvo prova contraria che possa essere amministrata con ogni mezzo.

In mancanza di tale prova, la successione di ciascuno di essi è devoluta agli eredi o legatari che sarebbero stati chiamati a riscuoterla in assenza delle persone decedute nei detti eventi.

Articolo 590: Gli eredi legittimi o naturali e il/i coniuge/i superstite sono automaticamente sequestrati dei beni, dei diritti e delle quote del defunto, con l'obbligo di pagare tutti gli oneri della successione.

I titoli esecutivi nei confronti del defunto sono parimenti opponibili all'erede personalmente; tuttavia, i creditori non possono proseguire la loro esecuzione che otto (8) giorni dopo la notifica di tali titoli alla persona o al domicilio dell'erede.

Lo Stato deve essere mandato in possesso.

Articolo 591: In caso di divisione dello stesso patrimonio tra eredi stranieri ed eredi beninesi, questi ultimi detraggono dai beni situati in BENIN una quota pari al valore dei beni situati in un paese straniero dal quale sarebbero esclusi per qualsiasi motivo, in virtù delle leggi, dei regolamenti e degli usi locali.

Articolo 592: Qualsiasi patto relativo a una successione non ancora aperto è nullo, sia che si tratti di un patto successorio altrui sia di un patto successorio proprio.

Articolo 593: Il tribunale del luogo di apertura della successione è competente a conoscere di tutte le azioni relative all'eredità, salve le azioni concernenti i beni immobili che rientrano nella competenza del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile e le domande avanzate dal creditore dopo la divisione che rientrano nella competenza del tribunale del domicilio del convenuto.

CAPITOLO II: QUALITÀ RICHIESTE PER LA SUCCESSIONE

Articolo 594: Per avere successo, bisogna necessariamente esistere a momento dell'apertura della successione.

Il bambino semplicemente concepito può avere successo se nasce vivo.

La data del concepimento è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 3 del presente codice.

Articolo 595: È indegno di succedere e come tale escluso dall' successione chiunque sia stato condannato come autore, coautore o

complice nell'aver volontariamente ucciso o tentato di uccidere, o infliggendo colpi mortali al defunto.

Articolo 596. Possono essere dichiarati indegni di succedere:

- colui che si rende colpevole nei confronti del defunto di abusi, offese o insulti gravi;
- chiunque abbia gravemente danneggiato l'onore, la reputazione o gli interessi patrimoniali del defunto o della sua famiglia;
- chiunque abbia intenzionalmente distrutto, fatto sparire o alterato le ultime volontà del defunto o si sia avvalso consapevolmente di un testamento falso.

Articolo 597: L'azione per la dichiarazione di indegnità è aperta a eredi del defunto fino alla partizione. Essa è proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si apre la successione.

Articolo 598: La grazia concessa dal defunto può essere invocata per porre fine all'oltraggio.

La prova di ciò può essere fornita con qualsiasi mezzo.

L'azione per dichiarazione di indegnità è aperta a qualsiasi interessato.

Articolo 599: L'indegnità è personale.

I figli degli indegni, venendo alla successione del loro capo e senza l'aiuto della rappresentazione, non sono esclusi per colpa del loro autore; ma questi ultimi non possono in ogni caso pretendere, sui beni di questa successione, l'usufrutto che la legge concede ai padri e alle madri sui beni dei figli.

L'erede escluso dalla successione per indegnità è vincolato restituire tutti i beni, nonché i frutti e le rendite di cui ha goduto sin dall'apertura della successione, salvo ogni danno eventualmente dovuto.

Articolo 600: Fatto salvo l'articolo 381 di questo codice, lo status di erede è stabilito con qualsiasi mezzo. Può essere accertato nei confronti dei terzi con titolo di inventario notarile, con atto di notorietà redatto da notaio o con sentenza di successione redatta dal tribunale di

primo grado su deposizione di due testimoni e resa in pubblica udienza.

Articolo 601: L'azione in petizione di eredità è promossa davanti al giudice del luogo in cui si apre la successione. È prescritto dalla scadenza di un periodo di trenta (30) anni dal giorno in cui il convenuto ha iniziato a comportarsi come erede.

Articolo 602: L'erede apparente è tenuto a tornare all'erede la cui qualità è stata riconosciuta a tutti i beni che compongono l'eredità.

Egli è tenuto, alle condizioni previste per il possessore, a risarcire il vero erede del danno subito da tale bene ed ha diritto, alle stesse condizioni, al rimborso delle sue spese.

Se è in malafede, deve restituire tutti i frutti prodotti dall'eredità; se è in buona fede fa suoi i frutti fino al giorno della richiesta.

Articolo 603: Ferma restando l'applicazione dei testi dell'art forza, sono opponibili al vero erede, gli atti di amministrazione dell'erede apparente, relativi ai beni ereditari.

CAPITOLO III: DEVOLUZIONE DELLE SUCCESSIONI

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI E LA RAPPRESENTAZIONE

Articolo 604. Le successioni sono devolute ai figli e ai discendenti del defunto, ai loro ascendenti, ai loro parenti collaterali e al coniuge superstite secondo la linea e il grado degli eredi nell'ordine e secondo le norme che seguono.

Articolo 605: La legge non tiene conto né della natura né dell'origine dei beni per regolare la successione

Articolo 606: In mancanza di discendenti, la successione è devolute metà al padre e alla madre del defunto e l'altra metà ai suoi fratelli o, in mancanza, ai discendenti di questi ultimi.

La quota spettante al padre e alla madre è divisa tra loro pro capite; se solo uno di loro arriva alla successione, riscuote la totalità di questa quota.

La quota spettante ai fratelli e alle sorelle è divisa tra loro pro capite. Se invece sono presenti sia fratelli e sorelle pieni che fratelli e sorelle uterini o consanguinei, la quota loro spettante è divisa per metà tra la linea paterna e la linea materna; fratelli e sorelle pieni prendono parte ad entrambe le linee e fratelli e sorelle uterini o consanguinei in una sola linea.

Articolo 607. La stretta parentela è stabilita dal numero delle generazioni; ogni generazione è chiamata laurea.

Articolo 608: La successione dei gradi forma la retta: la retta è la successione dei gradi tra persone discendenti l'una dall'altra; linea collaterale, la serie di gradi tra persone che non discendono l'una dall'altra, ma che discendono da un autore comune.

Si distingue tra linea diretta, linea diretta discendente e linea diretta ascendente. Il primo è quello che lega il capo con coloro che discendono da lui; il secondo è quello che lega una persona con coloro da cui discende.

Articolo 609: In linea retta ci sono tanti gradi quante sono le generazioni tra gli uomini. Così il figlio è, rispetto al padre, in primo grado; il nipote al secondo; e reciprocamente del padre e dell'antenato nei confronti dei figli e dei nipoti.

Articolo 610: Nel ramo collaterale si contano i gradi le generazioni, da uno dei genitori fino all'autore comune escluso, e da quest'ultimo all'altro genitore.

Così due fratelli sono di secondo grado; zio e nipote, nel terzo grado; cugini di primo grado, al quarto, e così via.

Articolo 611: Si chiama ceppo, l'autore comune di più discendenti.

Articolo 612: Il ramo è costituito dalla linea diretta di genitori dello stesso ceppo.

Articolo 613: I diritti successori previsti dagli articoli da 619 a 629 del presente capitolo sono conferiti ai genitori solo fatti salvi i diritti del coniuge superstite.

Articolo 614: La rappresentanza è una norma che ha l'effetto di introdurre rappresentanti nel luogo, nel grado e nei diritti della persona rappresentata nella successione come se fosse stata in vita o se non ne fosse stato rimosso.

Il rappresentante deve avere una vocazione personale al patrimonio del defunto.

Non rappresenta persone viventi, solo quelle che sono morte.

La legge non distingue, per l'esercizio della rappresentanza, tra filiazione legittima e filiazione naturale.

Articolo 615: La rappresentazione ha luogo all'infinito nella retta discendente. Non ha luogo a favore degli ascendenti. Il più vicino in ciascuna delle due linee esclude sempre il più lontano.

Articolo 616: Nella linea collaterale è ammessa la rappresentanza in favore dei figli e discendenti di fratelli e sorelle del defunto.

Articolo 617: I rappresentanti hanno tutti i diritti che avrebbe avuto la persona rappresentata. In tutti i casi in cui è ammessa la rappresentanza, la divisione avviene per azioni.

Se lo stesso ceppo ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche in ciascun ramo e gli appartenenti allo stesso ramo si dividono tra loro pro capite.

Articolo 618: La rappresentanza non ha luogo a favore dei discendenti di un figlio che ha rinunciato all'eredità. Se tutti i figli hanno rinunciato all'eredità, i nipoti del defunto subentrano per conto proprio in parti uguali. Sono rappresentati, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, i premorti, i co-morti, gli indegni, i presunti o dichiarati assenti.

SEZIONE 2: VARI ORDINI DI SUCCESSIONE

COMMA 1: Diritti successori dei discendenti

Articolo 619: Succedono i figli o i loro discendenti

il padre e la madre o altri ascendenti senza distinzione di sesso o di età anche se nati da matrimoni diversi, fermo restando quanto previsto dal presente codice in materia di figli incestuosi.

Ci riescono in parti uguali e pro capite, quando sono tutti in primo grado e chiamati dal loro capo, succedono per ceppo, quando vengono in tutto o in parte per rappresentanza.

Articolo 620: I bambini, indipendentemente dall'origine della loro filiazione, godono dei medesimi diritti successori, salvo quanto previsto dal seguente articolo.

Articolo 621: Il figlio incestuoso non ha diritti di successione solo nei confronti del genitore che lo ha riconosciuto ai sensi dell'articolo 319 del presente codice.

COMMA 2: Diritto successorio degli ascendenti

Articolo 622: Se il defunto non ha lasciato posterità, né fratello, né sorella, né discendenza da essi, la successione è divisa per metà tra gli ascendenti della linea paterna e quelli della linea materna.

L'ascendente che si trova al grado più vicino raccoglie la metà assegnata alla sua linea, con esclusione di tutti gli altri.

Gli ascendenti allo stesso grado si succedono di testa.

Articolo 623: Quando il padre e la madre di un defunto senza che la posterità le sia sopravvissuta, se ha lasciato fratelli, sorelle o discendenti di essi, la successione è divisa in due parti uguali, di cui solo la metà è devoluta al padre e alla madre che la dividono equamente tra loro.

L'altra metà appartiene ai fratelli o ai loro discendenti, come verrà spiegato nel paragrafo 3 di questa sezione.

Articolo 624: Nel caso in cui colui che è morto senza posterità lasci fratelli e sorelle o discendenti di questi, se il padre o la madre è premorto, la quota che gli sarebbe stata devoluta a norma dell'articolo precedente è unita alla metà devoluta ai fratelli, alle sorelle o ai loro rappresentanti, come sarà spiegato al comma 3 di questa sezione.

COMMA 3: Diritti di successione delle garanzie

Articolo 625: In caso di premorte del padre e della madre di persona morta senza posterità, sono chiamati alla successione i suoi fratelli e sorelle o i loro discendenti, con esclusione degli ascendenti e degli altri collaterali.

Succedono, o di propria iniziativa, o per rappresentanza, come disciplinato nella sezione I di questo capitolo.

Articolo 626: Se il padre e la madre della persona morta senza discendenza gli sono sopravvissuti, i suoi fratelli e sorelle o i loro rappresentanti sono chiamati solo la metà della successione. Se solo il padre o la madre sono sopravvissuti, sono chiamati a riscuotere i tre quarti.

Articolo 627: Condivisione della metà o dei tre quarti spettanti ai fratelli o alle sorelle, a norma dell'articolo precedente, avviene tra loro in parti uguali, se sono tutti dello stesso letto; se provengono da letti diversi, la divisione è fatta per metà tra le due linee paterne e materne del defunto; i fratelli partecipano ad entrambe le linee, e gli uterini o consanguinei ciascuno solo nella propria linea: se vi sono fratelli o sorelle solo da una parte, succedono in toto, con esclusione di tutti gli altri parenti dell'altra linea.

Articolo 628: In mancanza di fratelli o sorelle o di loro discendenti e in mancanza di ascendenti in una linea, la successione spetta interamente agli ascendenti dell'altra linea; in assenza di ascendenti in entrambe le linee, la metà della successione spetta ai parenti più prossimi in ciascuna linea.

Se c'è cooperazione di parenti collaterali nella stessa misura, loro quota pro capite.

Art. 629: Parenti collaterali oltre il sesto grado non succede, ad eccezione, però, dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Tuttavia, i genitori collaterali riescono fino al dodicesimo grado quando il defunto non era in grado di sottoporsi al test e non era soggetto a divieto legale.

In mancanza di parenti nel grado di successione in linea e di un coniuge nei confronti del quale non sia pronunciato giudizio di separazione legale

passati in giudicato, succedono per intero i genitori dell'altro ramo.

COMMA 4: Diritti successori del coniuge superstite

Articolo 630: Il coniuge superstite nei confronti del quale non sussiste sentenza di separazione dal vitto passata in giudicato è chiamata ad ereditare, anche in presenza dei genitori, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Articolo 631: L'eredità del coniuge defunto deve il mantenimento al coniuge superstite bisognoso. Il termine per farne richiesta è di un anno dal decesso ed è prorogato, in caso di scissione, fino al suo compimento.

Gli alimenti vengono detratti dall'eredità. Lei è a carico di tutti gli eredi e, in caso di insufficienza, di tutti gli eredi particolari in proporzione al loro emolumento.

Gli alimenti sono concessi solo in proporzione al bisogno di chi lo richiede e al patrimonio di chi lo deve.

Quando chi provvede o chi riceve il cibo è posto in uno stato tale che l'uno non può più darlo o l'altro non ne ha più bisogno in tutto o in parte, si può chiedere la dimissione o la riduzione.

Articolo 632: Quando il defunto lascia dei figli, il coniuge superstite ha diritto a un quarto del patrimonio.

Articolo 633: Quando, in assenza di discendenti, il defunto se ne va ascendenti e/o collaterali, il coniuge superstite ha diritto alla metà del patrimonio.

Articolo 634: In mancanza di discendenti e parenti nel grado di successione, la successione spetta interamente al coniuge superstite.

COMMA 5: Diritti dello Stato

Articolo 635: In mancanza di eredi, la successione è acquisita allo stato.

Articolo 636: L'amministrazione dei domini che pretende di avere diritto alla successione è necessario far apporre i sigilli e a

inventario nelle forme prescritte per l'accettazione delle successioni in beneficio di inventario.

Deve richiedere l'invio in possesso al tribunale di primo grado nella cui giurisdizione è aperta la successione.

Articolo 637: Il tribunale decide sulla richiesta di possesso entro tre (3) mesi dopo due (2) pubblicazioni consecutive effettuate a distanza di quindici (15) giorni su un giornale di annunci legali e dopo l'affissione presso l'ufficio del distretto amministrativo del luogo di apertura della successione dopo aver sentito il pubblico ministero.

Articolo 638. Quando, debitamente dichiarata la vacanza, l'amministrazione dei domini è stata nominata curatore, essa può, prima di presentare la domanda, procedere di sua iniziativa alle formalità di pubblicità previste dal comma precedente.

In ogni caso, l'annuncio sarà giustificato dalla produzione dei giornali sui quali sarà stato effettuato, e l'esposizione da copia del cartello firmato dal direttore dei domini e recante la certificazione del capo della circoscrizione amministrativa del luogo di apertura della successione.

Articolo 639: L'amministrazione dei domini che non avrebbe adempiuto alle formalità che le sono prescritte potrà essere condannata al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi, se ne rappresenta.

CAPITOLO IV: ACCETTAZIONE E RIFIUTO

PROPRIETÀ

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 640: Chiunque riceve una successione può accettarla puramente e semplicemente, accettarla con beneficio di inventario o rinunciarvi.

Qualsiasi accettazione o rinuncia prima dell'apertura della successione è nulla.

Nessuno è obbligato ad accettare una successione che gli è toccata.

Le eredità spettanti a minorenni e maggiorenni tutelati possono essere validamente accettate solo in conformità alle disposizioni relative alla minorità, alla tutela e all'emancipazione.

Articolo 641: Il successore non può essere obbligato a prendere posizione prima della scadenza del termine di tre (3) mesi e quaranta (40) giorni dal giorno in cui gli spetta la successione di cui all'articolo 660 del presente codice.

Durante questo periodo, nessuna condanna può essere ottenuta contro di lui.

Articolo 642. Dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo precedente, il successore può essere, a causa di un creditore del defunto, di un coerede o di un successore, condannato come erede puro e semplice, a meno che il tribunale non gli conceda un nuovo termine. Si considera che l'erede che non si sia schierato prima della scadenza del termine concessogli dal giudice abbia accettato la successione in modo puro e semplice.

Articolo 643: Nel caso in cui il successore accetti la successione con il beneficio dell'inventario o vi rinunci entro il termine previsto dall'articolo 660, le spese legittimamente sostenute prima di questa accettazione o di questa rinuncia sono a carico della successione. Se l'accettazione a beneficio di inventario o la rinuncia interviene solo dopo la scadenza del predetto termine, il giudice può anche disporre che le spese siano a carico della successione, in particolare se l'erede dimostra di non aver avuto conoscenza del decesso o che i termini sono insufficienti o per la situazione dei locali o per le controversie sorte.

Articolo 644: Se la persona a cui è scaduta la successione muore senza essersi schierati, gli eredi possono esercitare l'opzione in sua vece.

Hanno a questo scopo, dalla morte del loro autore, a nuovo periodo di (3) mesi. In caso di procedimento possono ottenere un nuovo termine alle condizioni previste dall'articolo 642 del presente codice.

Ciascuno degli eredi esercita separatamente il proprio diritto di opzione per

La sua parte.

Articolo 645: L'accettazione o la rinuncia ha effetto il giorno dell'apertura della successione.

Articolo 646: Se il successore non è stato perseguito e non si è schierato entro il termine di trenta (30) anni dal giorno dell'apertura della successione, la sua opzione è prescritta e si considera che abbia rinunciato alla successione.

Articolo 647. L'accettazione o la rinuncia possono essere dichiarate nulle per dolo, violenza o errore nella sostanza della successione.

SEZIONE 2: PURA E SEMPLICE ACCETTAZIONE

Articolo 648. L'accettazione può essere espressa o tacita; è espressa quando il successore assume il titolo o la qualità di erede in atto autentico o privato; è tacito quando il successore compie un atto giuridico o materiale che implica necessariamente la sua intenzione di accettare e che avrebbe il diritto di compiere solo in qualità di erede.

Articolo 649: Qualsiasi operazione, gratuita o onerosa, fatta dal successore, dei suoi diritti nella successione, implica l'accettazione pura e semplice.

È lo stesso :

- la rinuncia, anche gratuita, operata dal successore a favore di uno o più suoi coeredi;

- della rinuncia che compie, anche a favore di tutti i suoi coeredi, indistintamente, quando riceve il prezzo della rinuncia.

Art. 650: Il pagamento delle spese funerarie e dell'ultima malattia, come pure gli atti conservativi e gli atti di pura amministrazione come la vendita, resa necessaria dall'urgenza, di derrate deperibili o di raccolti giunti a scadenza, non comportano l'accettazione definitiva dell'eredità, a meno che il successore non abbia assunto in tale occasione la qualità di erede accettante.

Lo stesso dicasi per gli atti di cui al comma precedente, resi necessari da circostanze eccezionali, in particolare se si tratta di beni destinati a perire o costosi da conservare, e che il successore è stato autorizzato dalla giustizia a compiere nell'interesse della successione.

Articolo 651: Gli eredi che avrebbero deviato o occultato il gli effetti di una successione sono privati del diritto di rinunciarvi; rimangono puri e semplici eredi, nonostante la loro rinuncia, senza poter rivendicare alcuna partecipazione agli oggetti devianti o occultati.

Articolo 652. I creditori della successione, così come i legatari di somme di denaro, possono chiedere, in ogni caso e contro ogni creditore, la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede.

Articolo 653: Il privilegio risultante dalla separazione di patrimoni conferisce ai creditori e legatari di somme di denaro il diritto di esigere il pagamento dei beni compresi nella successione, in preferenza ai creditori personali, anche privilegiati, dell'erede, ferma restando la loro azione sul patrimonio personale di quest'ultimo.

Il diritto di seguito sugli immobili si esercita entro l'art condizioni previste dalla legge in materia di proprietà fondiaria.

La separazione dei patrimoni non crea alcun diritto di preferenza nelle rispettive relazioni dei creditori e legatari del defunto. Regola solo la loro situazione nei confronti dei creditori personali dell'erede;

Articolo 654: La separazione dei patrimoni nasce dal pieno diritto di accettazione del beneficiario, vacanza dichiarata, successione e fallimento dopo la morte.

Articolo 655: Il diritto alla separazione del patrimonio non può più essere invocato quando i creditori del defunto abbiano compiuto, con o contro l'erede o i suoi creditori personali, atti che comportino la rinuncia senza riserve a tale beneficio.

Articolo 656: Il diritto alla separazione del patrimonio si prescrive, per quanto riguarda i beni mobili, per cinque (5) anni. La sua applicazione agli edifici è disciplinata dalla legge relativa alla proprietà fondiaria.

Articolo 657: I creditori dell'erede non possono farlo chiedere la separazione dei patrimoni nei confronti dei creditori della successione.

SEZIONE 3: ACCETTAZIONE IN BENEFICIO DI INVENTARIO

Articolo 658: La dichiarazione dell'erede che non intende prendere questa veste solo sotto beneficio di inventario deve essere fatta e trascritta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è stata aperta la successione.

Articolo 659: La dichiarazione di cui all'articolo precedente deve essere preceduto o seguito da un fedele ed esatto inventario dei beni ereditari, redatto nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Articolo 660: L'erede ha tre (3) mesi per fare un inventario, dal giorno dell'apertura della successione.

Egli deve, inoltre, deliberare sulla sua accettazione o rinuncia, un termine di quaranta (40) giorni, che decorre dal giorno della scadenza dei tre (3) mesi concessi per l'inventario, o dal giorno della chiusura dell'inventario se fosse terminato prima dei tre (3) mesi.

Dopo questo periodo, l'erede è privato del beneficio dell'inventario e ritenuto accettare a titolo definitivo.

Articolo 661: L'erede conserva tuttavia, dopo la scadenza dei termini concessi dall'articolo precedente, anche di quelli concessi dal giudice, la facoltà di fare ancora un inventario e di divenire erede beneficiario, se non abbia altrimenti compiuto atto di erede, ovvero se nei suoi confronti non sia pronunciata sentenza passata in giudicato che lo condanni come erede puro e semplice.

Articolo 662: L'effetto del beneficio dell'inventario è di dare l'erede il vantaggio:

- essere responsabile per il pagamento dei debiti solo fino all'importo del valore dei beni che ha raccolto, anche per potersi liberare dal pagamento dei debiti abbandonando tutti i beni della successione ai creditori e legatari;

- di non confondere i suoi beni personali con quelli dell'eredità e di conservare il diritto di esigere il pagamento dei suoi debiti nei suoi confronti.

Articolo 663: L'erede beneficiario è responsabile dell'amministrazione dei beni della successione e deve rendere conto della sua amministrazione ai creditori e legatari.

Può essere costretto solo sulla sua proprietà personale dopo averlo intimato di presentare il proprio conto e per non aver adempiuto a tale obbligo.

Dopo il saldo del conto, può essere vincolato solo sui suoi beni personali fino all'ammontare delle somme di cui è in saldo.

Articolo 664: L'erede beneficiario continua ad eseguire l' patrimonio immobiliare nella misura necessaria al pagamento di crediti e lasciti. I beni della successione possono essere venduti solo nelle forme previste dal codice di procedura civile. Il giudice può, tuttavia, autorizzare l'alienazione di determinati beni in via amichevole. In tal caso, il tribunale stabilisce le condizioni della vendita e prescrive tutte le misure necessarie a tutelare i diritti dei creditori e legatari.

Articolo 665: L'erede beneficiario è tenuto a delegare il prezzo di vendita dei fabbricati ai creditori ipotecari. Egli è tenuto, qualora i creditori o altri interessati lo richiedano, a prestare fideiussione per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario e per la parte del prezzo degli immobili non delegata ai creditori ipotecari.

In caso di mancato versamento di tale cauzione, i mobili vengono venduti e il loro prezzo è consegnato, così come la parte non delegata del prezzo degli immobili, per essere impiegata nell'estinzione dei debiti e degli oneri della successione.

Articolo 666: L'erede beneficiario non può farne pagamento ai creditori o legatari prima della scadenza del termine di tre (3) mesi dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 658 del presente codice.

Art. 667: Se, decorso il termine previsto dall'art precedente, ci sono creditori o legatari che si sono manifestati all'erede, e se i beni ereditari lordi sono insufficienti per il pagamento di tutti i debiti, quelli pagabili di preferenza sono pagabili nell'ordine stabilito dalla legge e il resto, se del caso, è distribuito a marc le franc tra gli altri creditori. Salvo il consenso di tutti i creditori, l'erede può pagare solo nell'ordine e nel modo stabilito dal giudice.

Fatta salva la loro azione di responsabilità nei confronti dell'erede, i creditori che si erano manifestati e sono stati omessi hanno, alle stesse condizioni, rivalsa contro gli altri legatari.

Il ricorso previsto dal comma precedente si prescrive decorso un termine di tre (3) anni dal pagamento.

Articolo 668: Se, allo scadere del termine previsto dall'articolo 666, l'erede non ha alcun creditore o legatario noto, quest'ultimo paga i creditori e legatari man mano che si presentano.

Articolo 669: Creditori e legatari che non compaiono solo dopo i pagamenti debitamente effettuati a norma dei due articoli precedenti, non hanno azione se non sul resto della successione.

I creditori hanno comunque regresso contro i legatari pagato a loro danno. Tale ricorso è prescritto per tre (3) anni.

Articolo 670. Se gli interessi dei creditori o dei legatari rischiano di essere compromessi da parte dell'erede beneficiario, chiunque interessato può far sostituire quest'ultimo da un curatore, il quale è nominato dal presidente del tribunale del luogo ove è aperta la successione, decidendo in via sommaria.

Articolo 671: L'erede beneficiario può anche assolvere la cura della gestione e della liquidazione della successione facendo pronunciare su richiesta un amministratore nominato dal giudice del luogo di apertura della successione.

Articolo 672: Salvo che il giudice non disponga diversamente, l'amministratore nominato alle condizioni previste nei due articoli precedenti ha sui beni ereditari gli stessi poteri dell'erede beneficiario ed è tenuto agli stessi obblighi.

Deve rendere conto della sua missione ai creditori e legatari nonché all'erede beneficiario.

Articolo 673: L'erede beneficiario maggiorenne che ha alienato i beni della successione senza adempiere i requisiti di cui all'articolo 666 è privato del suo beneficio.

Articolo 674: Spese di sigilli, se ve ne sono stati apposti, inventario e contabilità, sono di competenza della successione.

SEZIONE 4: RINUNCIA

Articolo 675: La rinuncia a una successione può risultare solo da una dichiarazione resa e registrata nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è stata aperta la successione.

Articolo 676: L'erede rinunciatario si considera non avere mai ereditato.

La quota del rinunciante aumenta ai suoi coeredi; se lui è solo, lei è devoluto al grado successivo.

Articolo 677: Non si viene mai per rappresentanza di un erede rinunciatario: se il rinunciante è l'unico erede del suo grado o se rinunciano tutti i suoi coeredi, i figli vengono per capo e succedono per capo.

Articolo 678: I creditori dell'erede rinunciatario pregiudicando i loro diritti possono ottenere l'autorizzazione legale ad accettare la successione in luogo del loro debitore. La loro azione deve essere intentata entro tre (3) anni dalla rinuncia.

Tuttavia, anche dopo tale termine, possono essere sollevati dal giudice dalla preclusione, in caso di palese frode nei loro diritti e se giustificano di non aver avuto conoscenza della rinuncia.

Articolo 679: L'accettazione ha effetto solo a favore dei creditori e solo fino all'ammontare dei loro crediti. In nessun caso deve giovare all'erede rinunciatario.

Articolo 680: Per tutto il periodo previsto dall'articolo 646 del presente codice non sia decorso, l'erede rinunciatario conserva la facoltà di accettare ancora l'eredità se questa non sia già stata accettata da altri o non sia stata devoluta ad altro erede per accrescimento, il tutto fermi restando i diritti eventualmente acquisibili dai terzi sui beni dell'eredità, sia per prescrizione sia per atto validamente fatto con il curatore dell'eredità vacante.

Articolo 681: Non si può, neppure per contratto matrimoniale, rinunciare alla successione di un uomo vivente, né alienare alcun diritto che si possa avere su questa successione.

CAPITOLO V: PATRIMONIO VACANTE

Articolo 682: Quando, decorsi i termini per fare l'inventario e per deliberare, non compare nessuno che pretenda una successione, quando non vi sono eredi conosciuti, o quando gli eredi conosciuti vi hanno rinunciato, questa successione si considera vacante.

Articolo 683. I patrimoni delle persone decedute senza aver lasciato un esecutore testamentario o i cui aventi diritto non sono presenti o rappresentati o hanno rinunciato, sono amministrati, liquidati e consegnati all'Amministrazione dei beni dal curatore dei beni e dei beni vacanti alle condizioni stabilite dal codice di procedura civile.

Articolo 684. Il tribunale di primo grado nella cui giurisdizione è aperto, nomina un curatore su richiesta degli interessati, o su richiesta del pubblico ministero.

Articolo 685. Il curatore di una successione vacante è tenuto anzitutto a farne registrare lo stato mediante inventario ; ne esercita e persegue i diritti ; risponde alle pretese avanzate nei suoi confronti ; amministra, sotto la responsabilità di far pagare il danaro che è nella successione, nonché il danaro proveniente dal prezzo dei beni mobili o immobili venduti nelle casse del curatore fondiario e sotto la responsabilità di rendergli conto.

Articolo 686. Le disposizioni relative alle forme dell'inventario, al modo di amministrazione e al conto che l'erede beneficiario deve rendere sono, inoltre, comuni ai curatori della successione vacante in quanto non sono contrarie alle disposizioni del codice di procedura civile.

CAPO VI: LIQUIDAZIONE DELLE SUCCESSIONI

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 687: La successione costituisce un patrimonio separato, finché non sarà stato liquidato.

Articolo 688: I creditori della successione hanno in pegno esclusivo, durante la liquidazione, i beni che fanno parte dell'eredità. Non hanno diritto alla proprietà personale degli eredi.

I creditori personali degli eredi non hanno diritto ai beni ereditari durante la liquidazione.

Articolo 689: La liquidazione della successione consiste:

- determinare le persone chiamate a riscuotere i beni dell'eredità;
- determinarne la consistenza;
- riscuotere crediti e pagare i debiti dell'eredità;
- pagare legati speciali e prendere ogni altro provvedimento necessario per l'esecuzione delle disposizioni assunte dal defunto.

SEZIONE 2: AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 690: La successione è liquidata da uno o più liquidatori. La qualità di liquidatore spetta automaticamente agli eredi. Tuttavia, quando il defunto si è fatto nominare un liquidatore o un esecutore testamentario, la qualità di curatore spetta esclusivamente alla persona designata.

Gli eredi competono con i legatari universali per assicurare liquidazione del patrimonio.

Articolo 691: Se l'erede è incapace, il suo legale rappresentante esercita le funzioni di liquidatore.

Articolo 692: L'erede che si è avvalso del diritto di ripudiare la successione perde lo stato di liquidatore.

Articolo 693: Il tribunale può, su domanda di qualsiasi interessato, sostituire il curatore, in particolare nei seguenti casi:

- quando sussistono fatti idonei a rimettere in discussione l'affidamento degli eredi nell'integrità del liquidatore;
- in caso di disaccordo tra liquidatori in merito amministrazione e liquidazione del patrimonio;
- quando l'amministrazione o la liquidazione dell'eredità presenta particolari difficoltà;
- quando il liquidatore rimane inattivo o è impedito per svolgere correttamente i propri compiti.

Articolo 694: Le funzioni di liquidatore cessano quando la liquidazione è compiuta.

Cessano anche quando il liquidatore perde questa qualità. o questa funzione secondo la legge, la volontà o la decisione del tribunale.

Articolo 695: Il defunto, nel suo testamento, e il tribunale, se del caso, possono limitare i poteri del liquidatore o dargli istruzioni sul modo in cui deve esercitare le sue funzioni.

Articolo 696: Quando vi sono più liquidatori, devono agire congiuntamente.

I liquidatori possono ripartire tra loro gli incarichi relativi alla liquidazione, ovvero affidare ad uno di essi il mandato di eseguire tale liquidazione.

Se, in mancanza di tale mandato, un liquidatore esegue da solo un atto di liquidazione, si applicano le norme relative alla gestione aziendale.

Articolo 697: Il curatore può ricevere un compenso o un compenso, alle condizioni determinate dal testatore di comune accordo con gli eredi o dal tribunale.

Articolo 698: Al termine delle sue funzioni, il curatore rende conto della sua gestione agli eredi.

Potrebbe essere richiesto di riferire prima di tale data, a seconda di a periodicità concordata con gli eredi o fissata dal tribunale.

Articolo 699: Il curatore è responsabile del danno causato dalla sua colpa.

Costituisce colpa qualsiasi atto contrario alle disposizioni di legge o di volontà o alle istruzioni del tribunale.

Tuttavia, il tribunale può, nei suoi rapporti con gli eredi, esonerarlo in tutto o in parte da tale responsabilità, se risulta che ha agito in buona fede.

Articolo 700: Il liquidatore è responsabile dell'amministrazione del patrimonio del defunto fino alla cessazione delle sue funzioni.

Articolo 701: L'apposizione di sigilli agli effetti o a taluni effetti della successione può essere ordinata dal tribunale su richiesta di qualsiasi interessato, immediatamente dopo la morte.

Sono revocati su richiesta del liquidatore.

Le spese di apposizione e rimozione dei sigilli sono a carico di chi ne ha richiesto l'apposizione.

Articolo 702: il liquidatore deve stabilire la consistenza della successione redigendo un inventario entro tre (3) mesi dal giorno in cui ha acquisito tale qualità. Questo periodo può essere prorogato con decisione del tribunale.

Ciascuno degli elementi del patrimonio è l'oggetto, da parte del liquidatore, di una stima provvisoria con, se necessario, l'ausilio di esperti.

Articolo 703: In caso di più liquidatori, l'inventario e le valutazioni provvisorie effettuate da uno di essi si considerano aver ricevuto il benestare degli altri liquidatori, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 696.

Articolo 704: Finché dura la liquidazione, i creditori del defunto o della successione possono esigere dal liquidatore che sia loro data copia dell'inventario e della dichiarazione di stima.

Articolo 705: Se sorge un conflitto relativo alla consistenza dei beni o al loro valore, ogni persona interessata può adire il tribunale per risolvere la controversia.

Articolo 706: Il liquidatore compie tutti gli atti ed esercizi tutte le azioni necessarie per preservare i beni del patrimonio.

Egli deve perseguire il pagamento dei debiti che appartengono a l'eredità quando questi crediti sono esigibili. Dà una ricevuta valida.

Articolo 707. Il curatore può vendere frutti e raccolti, nonché tutti i beni mobili soggetti a rapido deterioramento o che richiedano, per la loro custodia o conservazione, spese considerevoli o cure speciali.

Egli può vendere solo altri beni mobili nella misura dove la vendita è necessaria per estinguere i debiti dell'eredità.

Può solo vendere l'immobile con il consenso di tutti gli eredi o permesso del tribunale.

SEZIONE 3: DALLA FORMAZIONE DELLA MESSA ALLA CONDIVISIONE

COMMA 1: Relazione sulle donazioni e sui lasciti

Articolo 708: Ogni erede, anche beneficiario, che venga a successione, deve riferire ai suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto, per donazione inter vivos, direttamente o indirettamente; non può trattenere i doni che gli vengono fatti, a meno che non gli siano stati fatti espressamente per precipito e fuori quota, o con dispensa di restituzione.

I legati fatti ad un erede si considerano fatti per precetto e per quota, a meno che il testatore non abbia manifestato volontà contraria, nel qual caso il legatario può reclamare il suo lascito solo per presa minore.

L'erede che rinuncia alla successione può, invece, conservare il donare inter vivos, ovvero pretendere il lascito a lui fatto, fino alla concorrenza della quota disponibile.

Articolo 709: Nessuna relazione è dovuta per gli accordi fatto senza frode tra il defunto ed uno dei suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con atto autentico.

Articolo 710: Il verbale è dovuto di quanto è servito la costituzione di uno dei coeredi o per il pagamento dei suoi debiti.

Articolo 711: Spese di vitto, mantenimento, istruzione, di apprendistato, non devono essere rendicontate le spese ordinarie di sistemazione, le spese di matrimonio e gli omaggi d'uso.

Articolo 712. Le donazioni detratte dai frutti e dai redditi del defunto si presumono fatte con dispensa dal rapporto, a meno che non siano manifestamente esagerate in considerazione delle risorse disponibili.

Articolo 713: Il donatario che non era successore al momento della donazione, ma lo è il giorno dell'apertura della successione, è tenuto a riferire, a meno che il donatore non lo abbia esentato.

Articolo 714: Doni e legati fatti al figlio di colui che è successore al momento dell'apertura della successione si considerano sempre effettuate con dispensa dal rapporto.

Il padre che viene alla tenuta non è tenuto a denunciarli.

Articolo 715: Il figlio che viene dal suo capo alla successione del donatore non è tenuto a restituire la donazione fatta al padre, anche quando avrebbe accettato la successione di questo; ma se il figlio viene solo per rappresentanza, deve restituire quanto era stato dato al padre, anche nel caso in cui avrebbe ripudiato la successione di quest'ultimo.

Articolo 716. Le donazioni e i lasciti fatti al coniuge di un coniuge successore si considerano fatti con esenzione dal rapporto.

Se le donazioni ei lasciti sono fatti congiuntamente a due coniugi di cui uno solo è successore, quest'ultimo ne porta la metà; se le donazioni sono fatte al coniuge successore, le restituisce integralmente.

Articolo 717: La relazione è fatta solo alla successione del donatore.

Articolo 718: Il rapporto è dovuto solo dal coerede al suo coerede; non è dovuto ai legatari, né ai creditori della successione.

Articolo 719: Il rapporto è fatto in meno tempo.

Non può essere richiesta in natura, a meno che non sia diversamente stabilito nell'atto di donazione. In caso di tale stipulazione, le alienazioni e costituzioni di diritti reali concesse dal donatario si estingueranno per effetto della denuncia, a meno che il donatore non vi abbia acconsentito.

Tuttavia, l'erede ha facoltà di restituire in natura il bene dato se tale bene gli appartiene ancora al giorno della partizione e se non è gravato dal suo capo di usufrutto, ipoteca o altri oneri reali.

Articolo 720: Quando la denuncia avviene in minor tempo, i coeredi del donatario detraggono dalla massa ereditaria beni di valore pari all'importo della denuncia.

Le detrazioni sono effettuate, per quanto possibile, su beni della stessa natura di quelli oggetto della donazione di cui è dovuta la denuncia.

Articolo 721: Il dividendo in meno è dovuto dal valore della proprietà data al momento della divisione se la proprietà è ancora nelle mani dell'erede.

Se l'immobile è stato alienato prima della partizione, si terrà conto del valore che aveva al momento dell'alienazione e, se all'immobile alienato è stato surrogato un nuovo immobile, del valore di tale nuovo immobile al momento della partizione; il tutto se non diversamente stabilito nell'atto di donazione.

Articolo 722: Quando la restituzione è fatta in natura e la condizione dei beni donati è stata migliorata dal fatto del donatario, deve essere preso in considerazione, rispetto a quelli il cui valore è aumentato al momento della divisione o alienazione.

Si tenga altresì conto del donatario delle spese necessarie che ha fatto per la conservazione della proprietà, anche se non l'hanno migliorata.

Articolo 723: L'erede non è vincolato dal rapporto se la proprietà è perita per caso fortuito o forza maggiore. Egli deve tuttavia restituire, se necessario, l'indennità che gli è stata assegnata a causa della perdita della proprietà.

Articolo 724. Il coerede che fa la denuncia può conservare il possesso dei beni fino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese o migliorie.

COMMA 2: Denuncia dei debiti

Articolo 725: Qualsiasi erede, legatario universale o per titolo universale venendo alla partizione, deve ricondurre alla massa da dividere tutte le somme di cui è debitore verso i suoi compartecipi a causa della comproprietà.

I debiti di cui al comma precedente sono soggetti a denuncia anche se non scaduti al momento della divisione.

Se l'importo del capitale e degli interessi del debito da segnalare supera il valore della quota ereditaria del compartecipante vincolato al rapporto, tale compartecipante rimane debitore dell'eccedenza e deve effettuare il pagamento alle condizioni e nei termini relativi al debito.

Articolo 726: Se il compartecipe è tenuto a denunciargli i debiti anche pretese da far valere, è tenuto solo a dichiarare il saldo per il quale rimane debitore.

Articolo 727: La denuncia dei debiti si fa prendendo meno, il la ritenuta operata dai coeredi è opponibile ai creditori personali dell'erede debitore del rapporto.

Articolo 728: La relazione è dovuta sul valore del debito in capitale e interessi al momento della condivisione.

I frutti e gli interessi delle cose soggette a denuncia sono dovuti solo dal giorno dell'apertura della successione.

COMMA 3: Pagamento dei debiti della successione

Articolo 729: I debiti della successione sono pagati nel seguente ordine:

- spese funerarie;
- le spese di amministrazione e liquidazione del patrimonio;
- i debiti del defunto;
- legati speciali fatti dal defunto.

A tal fine il curatore provvede ad ogni opportuna pubblicità informare i creditori della morte del loro debitore e invitarli a presentare le loro pretese.

Articolo 730: La successione del defunto è dovuta al coniuge, discendenti, agli ascendenti che dipendevano dal defunto per la loro sussistenza, il vitto per il periodo di un anno dalla morte.

Tale mantenimento sarà pagato senza indugio e in via prioritaria rispetto ai debiti della successione.

In caso di controversia, il tribunale decide.

Articolo 731: Le spese di amministrazione e di liquidazione comprendono:

- costi di magazzino e quelli del conto di liquidazione;
- le spese utili sostenute dal liquidatore per la conservazione, la manutenzione e l'amministrazione dei beni ereditari;

- il compenso o le indennità spettanti al liquidatore.

Articolo 732: Il liquidatore paga, con ogni mezzo appropriato, i debiti incombenti sulla successione, scaduti o scaduti, purché certi e liquidi.

Paga prima i creditori che possono invocare una causa di preferenza, poi i creditori chirografari.

In caso di insufficienza dei beni della successione, i creditori sono pagati in proporzione all'importo dei loro crediti, fatta salva la riserva espressa nel paragrafo precedente.

I titoli esecutivi nei confronti del defunto sono altresì opponibili al liquidatore.

Articolo 733: Il liquidatore è tenuto a pagare i legati fatti da il defunto, a meno che il pagamento non sia stato effettuato da un erede.

Articolo 734: Le disposizioni di questo codice relative a l'accettazione e la rinuncia alle successioni si applicano ai legati particolari.

Colui al quale vengono offerti più legati può accettarne uno questi lasciti e rifiutare gli altri.

Se il legatario rifiuta un lascito, i beni lasciati vanno a vantaggio degli eredi. Tuttavia, quando il pagamento del lascito fosse stato effettuato per testamento a carico di un erede, solo quest'ultimo ne beneficia.

Articolo 735: I legati devono essere eseguiti non appena risulta che la successione è sufficiente per pagarli.

Quando la successione è insufficiente a pagare tutti i legati, si osserva l'ordine di pagamento espressamente stipulato dal testatore.

In mancanza di espressa pattuizione, i legati indicati nel testamento o in altro scritto emanato dal defunto sono preferibilmente versati a titolo di corrispettivo dei servizi resi dal legatario.

Gli altri legati si riducono in proporzione al loro valore.

Articolo 736: Quando il lascito riguarda un determinato ente, il curatore restituisce al legatario tale bene, con i suoi accessori, nello stato in cui si trova.

Il lascito del defunto è nullo se ha per oggetto una salma certa sulla quale, il giorno della morte, il defunto non aveva più diritto

Articolo 737. Se la cosa legata è stata determinata solo nella sua specie, il legatario può, tra i beni di questa specie appartenenti al testatore, farsi attribuire il bene di sua scelta.

Se più legatari sono chiamati a scegliere tra cose dello stesso tipo, l'ordine in cui esercitano la loro scelta avviene per sorteggio.

Dove, nella tenuta, non ci sono beni del tipo di che è stato legato, il liquidatore può, a sua scelta, restituire i beni di qualità equivalente o pagare il valore di tali beni.

Articolo 738: Il lascito di un credito ha effetto per l'importo di cui il defunto era creditore il giorno della morte.

Il curatore adempie l'obbligazione risultante dal testamento mediante consegnando al legatario il titolo che gli consentirà di recuperare il debito.

Tuttavia, la successione non garantisce il pagamento di quanto detto debito.

Articolo 739: Quando un certo corpo o una somma di denaro ha stato lasciato in eredità, il liquidatore deve i frutti o gli interessi al tasso legale, dal giorno della morte del testatore, salvo dimostrare che tali frutti o interessi devono essere stati destinati al pagamento degli alimenti o dei debiti della successione.

Articolo 740: Le spese di emissione dei lasciti sono a carico della successione.

Articolo 741. Il legatario a titolo universale contribuisce con gli eredi in proporzione al suo emolumento; ma il legatario particolare non risponde dei debiti e degli oneri salvo, però, l'azione di ipoteca sull'immobile lasciato in eredità.

Articolo 742: Quando gli edifici di una successione sono gravate da rendite da ipoteca speciale, ciascuno dei coeredi può

esigere il rimborso degli affitti e lo sgombero degli immobili prima della formazione dei lotti. Se i coeredi condividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve essere valorizzato alla stessa aliquota degli altri immobili. Il capitale di rendita viene detratto dal prezzo totale; l'erede a cui appartiene tale bene rimane l'unico responsabile del servizio della rendita, e deve garantire i suoi coeredi.

Articolo 743: Gli eredi sono responsabili dei debiti e degli oneri della successione, personalmente per la loro parte e parte virile, e ipotecata per il tutto; salvo il loro ricorso o contro i loro coeredi, o contro i legatari universali, in base alla quota per la quale devono contribuire.

Articolo 744: Il legatario particolare che ha pagato il debito di cui era gravata la proprietà legata rimane surrogato nel diritto del creditore nei confronti degli eredi e dei successori a titolo universale.

COMMA 4: Ripartizione delle passività

Articolo 745. Quando la successione passa a più eredi, ciascuno di essi è tenuto a pagare i debiti e gli oneri della successione solo in proporzione alla sua quota ereditaria, salvo le eccezioni previste nell'articolo seguente.

Articolo 746: I debiti della successione sono divisi di diritto tra gli eredi in proporzione alle loro quote ereditarie eccetto:

- nei casi in cui il debito è ipotecario;
- quando il debito è di un certo ente;
- quando si tratta di debito alternativo di cose a scelta del creditore, di cui uno indivisibile;
- quando uno degli eredi è incaricato da solo, per titolo, dell'adempimento dell'obbligazione;
- quando risulti, o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne è oggetto, o dal fine che si proponeva nel contratto, che il debito non potesse essere parzialmente estinto.

Nei primi tre casi, l'erede che possiede la cosa spettante oppure il fondo ipotecato a debito può essere citato in giudizio per l'intero sul

cosa dovuta o sul fondo ipotecato, salvo il suo ricorso contro i suoi coeredi.

Nel quarto caso l'erede è il solo responsabile del debito e nel quinto caso ogni erede può essere citato in giudizio anche per tutto, salvo il ricorso contro i coeredi.

Articolo 747: Se è impossibile determinare la quota di ciascuno degli eredi, il pagamento dei debiti e oneri della successione può essere preteso da ciascuno di essi per una quota uguale.

Articolo 748: Le disposizioni degli articoli precedenti non lo fanno non impedisce ai creditori della successione di perseguire il recupero dei loro crediti su tutti i beni ereditari fintanto che questi beni rimangono in comproprietà.

Articolo 749: Salvo clausola contraria nell'atto di partizione, l'erede che ha pagato una parte dei debiti e oneri della successione superiore alla quota di cui era tenuto, fa ricorso contro i coeredi per il rimborso di quanto eccedeva la sua quota.

Tuttavia, può esercitare tale ricorso solo nei confronti degli eredi titolari della successione, anche in virtù di surrogazione nei diritti del creditore pagato, per la quota del debito che ciascuno di essi avrebbe dovuto personalmente sopportare.

L'erede beneficiario conserva, tuttavia, il diritto di pretendere, come ogni altro erede, il pagamento del suo credito, previa detrazione della sua quota.

Articolo 750: In caso di insolvenza di uno dei coeredi, la sua quota di debito, anche ipotecario, è ripartita tra tutti gli altri in marco franco.

Articolo 751: Il legatario particolare non è responsabile dei debiti e degli oneri della successione, ad eccezione dell'azione di ipoteca sull'immobile lasciato in eredità.

CAPITOLO VII: INDIVISIONE

SEZIONE 1: INDIVISIONE IN GENERALE

Articolo 752: In mancanza di accordo espresso e salvo disposizioni di legge specifiche, nessuno può essere obbligato a rimanere in comproprietà e la divisione può sempre essere provocata.

Articolo 753: L'accordo di comproprietà può essere concluso per un termine determinato che, salvo diversa pattuizione, è pari a cinque (5) anni. Questo accordo è rinnovabile.

La condivisione non può in tal caso essere provocata, se non per un motivo ritenuto legittimo prima della scadenza del termine stabilito.

Articolo 754: Il patto di comproprietà può essere stipulato a tempo indeterminato. In questo caso, può derivare da un tacito accordo.

La condivisione può essere attivata in qualsiasi momento, a condizione che non lo faccia non in malafede o fuori tempo o contraria alla consuetudine.

Articolo 755: L'amministrazione del patrimonio indiviso può essere affidata a uno o più amministratori.

Salvo diverso accordo, il dirigente è nominato e revocato a maggioranza per numero e per quote indivise.

Se tra i comproprietari ci sono degli incompetenti, loro i rappresentanti legali sono abilitati a partecipare a tale incarico; per le quote indivise interessate da usufrutto, è l'usufruttuario che vi partecipa.

In assenza di designazione da parte dei comproprietari alle condizioni previsto dal comma 2 del presente articolo, l'amministratore può essere nominato dal presidente del tribunale di primo grado che statuisce in rito abbreviato, su richiesta di uno o più comproprietari.

L'amministratore può essere revocato dai comproprietari alle condizioni previste dal comma 2 del presente articolo. Può essere revocato anche dal presidente del tribunale di primo grado che statuisce in giudizio abbreviato per motivi legittimi, su richiesta di qualsiasi contitolare.

Articolo 756: L'amministratore può compiere tutti gli atti dell'amministrazione relativa alla proprietà indivisa. Egli non può, tuttavia, senza esserne autorizzato con decisione dei comproprietari presa a maggioranza per numero e per quote, dare in locazione gli immobili o i beni aziendali quando non fossero destinati alla locazione al momento della costituzione della comproprietà.

Egli non può, senza la medesima autorizzazione, contrarre mutui o costituire ipoteche o altre garanzie su beni indivisi, né vendere un determinato immobile.

Egli può alienare la proprietà indivisa solo con il consenso unanime dei comproprietari indivisi, quando tale alienazione avrebbe l'effetto di estinguere la proprietà indivisa.

Articolo 757: Le persone inabilitate o i loro rappresentanti legali possono dare le autorizzazioni o consensi previsti dall'articolo precedente solo a condizione che siano debitamente autorizzati a compiere l'atto in questione.

Articolo 758: L'amministratore rappresenta i comproprietari entro il limite dei suoi poteri, sia negli atti della vita civile, sia nella giustizia sia in domanda che in difesa. Egli è tenuto a dare nel suo primo atto processuale l'indicazione di nome, cognome, età, professione e residenza di tutti i comproprietari.

Articolo 759: Ogni comproprietario può usare e godere della proprietà comproprietari secondo la loro destinazione, in quanto compatibile con i diritti degli altri comproprietari e con gli atti validamente emanati dal gestore.

Il diritto esclusivo di ciascun comproprietario è regolato, salvo diverso accordo, con decisione dei comproprietari assunta a maggioranza per numero e per quote indivise, in difetto, dal presidente del tribunale che decide in giudizio sommario.

Articolo 760: Ogni comproprietario ha diritto agli utili della proprietà indivisa e sopporta le perdite in proporzione alla sua quota di proprietà.

Le condizioni per la distribuzione degli utili o loro l'assegnazione viene stabilita ogni anno, con decisione dei comproprietari presa a maggioranza in numero e quote.

Se c'è un manager, è richiesto, prima del delibera dei comproprietari, per riferire sulla sua gestione.

Articolo 761: Il comproprietario che intende trasferire a titolo oneroso, una persona estranea alla proprietà, in tutto o in parte, della sua quota nel patrimonio indiviso o in uno di questi beni, è tenuta a comunicare la sua co-proprietà

comproprietari e al gestore, per atto stragiudiziale, il prezzo e le condizioni della cessione proposta.

Ogni comproprietario può, entro il mese successivo a tale comunicazione, comunicare al cedente, in via extragiudiziale, che sta esercitando un diritto di prelazione ai prezzi e alle condizioni che gli sono stati comunicati.

E' nulla ogni decisione concessa da un comproprietario a persona estranea alla comproprietà in violazione delle disposizioni del presente articolo. L'azione di nullità può essere esercitata solo dai comproprietari del cedente.

Articolo 762: Nel caso in cui la comproprietà riguardi un determinato bene, i creditori di ciascun comproprietario possono procedere al sequestro e alla vendita della quota indivisa del loro debitore alle condizioni del diritto comune e nelle forme previste per il bene in questione. Non possono chiedere che sia condiviso.

Tuttavia, l'ufficiale ministeriale incaricato della vendita è tenuto, a pena di nullità, a comunicare ai comproprietari la data del pignoramento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita con almeno un mese di anticipo, e ciascuno dei comproprietari ha diritto di esercitare nei confronti dell'acquirente il diritto di prelazione previsto dall'articolo precedente. Il comproprietario che intende sostituirsi all'aggiudicatario deve esercitare il proprio diritto al momento dell'asta, se si tratta di vendita di beni mobili materiali, ed entro un termine massimo di dieci (10) giorni dall'asta, negli altri casi.

Il capitolato d'oneri redatto in vista della vendita deve menzione del diritto di prelazione dei comproprietari del sequestrato.

Nel caso in cui la comproprietà non riguardi un bene specifico, si applicano le disposizioni dell'articolo 769.

Articolo 763: Qualsiasi cessione da parte di un comproprietario, sia a un comproprietario che a una persona estranea alla comproprietà, deve, per essere opponibile agli altri comproprietari e all'amministratore, essere loro notificata o essere da questi accettata.

SEZIONE 2: INDIVISIONE RISULTANTE DA MORTE

Articolo 764: Per il calcolo della maggioranza prevista dall'articolo 755 comma 2, e per la ripartizione degli utili e delle perdite previste dall'art

760, la quota spettante a ciascun comproprietario nel patrimonio indiviso è fissata, in caso di controversia, dal presidente del tribunale che decide in via sommaria in vista della liquidazione provvisoria dei diritti degli interessati. La distribuzione delle perdite e degli utili avviene solo salvo successivo conto da redigere in sede di liquidazione finale.

Articolo 765: Il presidente del tribunale del luogo in cui è aperta la successione può autorizzare il coniuge superstite e l'eventuale erede a riscuotere dai debitori dell'eredità o dai depositari dei fondi successori una disposizione destinata a far fronte a necessità urgenti.

Il presidente del tribunale, concedendo l'autorizzazione, può prescrivere tutti i provvedimenti utili in ordine all'utilizzo dei fondi.

Questa autorizzazione non implica il controllo di qualità per il coniuge o erede(i).

Articolo 766: Nonostante l'opposizione di uno o più dei comproprietari, la comproprietà derivante dal decesso può, tenuto conto degli interessi in gioco e, in particolare, delle possibilità di esistenza che la famiglia traeva dai beni indivisi, essere mantenuta con decisione del tribunale di primo grado del luogo di apertura della successione riguardo all'impresa commerciale, industriale, artigianale o agricola, il cui esercizio è stato assicurato dal defunto o dal suo coniuge o riguardo alle partecipazioni in tale impresa.

La comproprietà risultante dalla morte può essere mantenuta anche, con decisione del giudice, per quanto riguarda l'immobile o parte di edificio effettivamente adibito ad abitazione del defunto e del coniuge ovvero il diritto di locazione dei locali effettivamente adibiti ad abitazione.

Articolo 767: Quando il defunto lascia uno o più discendenti minori, il mantenimento della comproprietà può essere richiesto o dal coniuge superstite, o da un eventuale erede, o dal legale rappresentante dei minori.

Articolo 768: Il mantenimento della comproprietà non può essere prescritto per un periodo superiore a cinque (5) anni. Può essere rinnovato nel caso previsto dall'articolo precedente fino al nuovo matrimonio del coniuge superstite o fino alla maggiore età del più giovane dei discendenti.

Articolo 769: I creditori personali di uno degli eredi non possono procedere al sequestro e alla vendita della quota indivisa del loro debitore nella successione o di alcuno dei beni dipendenti dalla successione.

Possono chiedere la divisione della successione nelle cause dove il loro stesso debitore avrebbe trascurato di farlo, mettendo così in pericolo i loro debiti.

Il giudice investito di una domanda tendente al mantenimento della comproprietà, in applicazione dell'articolo 766, può disporre l'interrogatorio dei creditori. I creditori possono intervenire volontariamente nel procedimento.

CAPITOLO VIII: CONDIVISIONE

SEZIONE 1: CONDIZIONI DI CONDIVISIONE

Articolo 770: Se tutti gli eredi sono presenti e capaci, la divisione può essere fatta nella forma e con l'atto che gli interessati riterranno opportuno.

Articolo 771: Eredi che procedono a bonaria divisione compongono i lotti a loro piacimento e decidere di comune accordo la loro assegnazione o il loro sorteggio.

Qualora gli eredi lo ritengano necessario procedere alla vendita dei beni da condividere o alcuni di essi, fissano altresì, di comune accordo, le condizioni e le forme della vendita.

Articolo 772 Ciascuno dei coniugi può procedere da solo alla divisione dei beni che gli spettano per successione.

Articolo 773: La partizione può comprendere tutta la proprietà indivisa o solo una parte di questa proprietà.

La condivisione di un fabbricato si considera effettuata, anche se lascia parti comuni indivisibili o destinate a rimanere in comproprietà. Nel silenzio dell'atto di partizione, la quota delle porzioni comuni indivise relativa a ciascun lotto è proporzionale al valore relativo di ciascuna porzione privata rispetto al valore di tutte le dette porzioni.

Articolo 774: L'erede che ha deviato od occultato gli effetti di una successione e, in particolare, ha consapevolmente e in malafede ommesso di inserirli nell'inventario non può pretendere alcuna quota di detti effetti.

Articolo 775: Se tra gli eredi vi è un figlio semplicemente concepito, la condivisione è sospesa fino alla nascita.

Articolo 776: Se tra gli eredi vi sono assenti o non presenti, la divisione può avvenire solo alle condizioni stabilite dagli articoli 778 e 782 del presente codice e nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Lo stesso vale in caso di disaccordo tra eredi capaci e presenti, salva la facoltà per i detti eredi di impegnarsi ad osservare solo alcune di tali forme e condizioni.

La divisione giudiziale nei confronti di un incapace può essere imposta anche con deliberazione del consiglio di famiglia a norma degli articoli 473 e seguenti del presente codice.

Articolo 777. La divisione fatta secondo le norme sopra prescritte a nome degli incapaci, degli assenti o degli assenti è definitiva.

È solo provvisorio se non sono state osservate queste forme.

Articolo 778: Se alcuni incapaci aventi lo stesso rappresentante hanno interessi contrastanti nella divisione, per ciascuno di essi sarà nominato un rappresentante particolare.

Articolo 779: I lotti sono formati alle condizioni previste dal codice di procedura civile.

Gli interessati possono concordare la loro assegnazione; in mancanza di accordo, si procede al sorteggio.

Articolo 780: Nella formazione e composizione dei lotti, è Va evitata la frammentazione dei fabbricati rurali e la divisione dei poderi di ogni tipo.

Nella misura in cui la frammentazione degli edifici e la divisione delle aziende può essere evitata, ogni lotto deve tanto quanto

possibile, essere composti, in tutto o in parte, da beni mobili o immobili, da diritti o pretese di valore equivalente.

La disparità di valore dei premi è compensata da un conguaglio.

Articolo 781: Se alcuni beni non possono essere convenientemente condivisi o distribuiti, gli interessati possono decidere, di comune accordo, di procedere alla loro vendita. In mancanza di accordo, la vendita può essere disposta anche dal presidente del tribunale di primo grado o dal giudice delegato.

Le condizioni e le forme della vendita sono fissate in a di comune accordo tra gli interessati e, in mancanza, dal presidente del tribunale di primo grado o dal giudice delegato.

Se tra gli eredi vi sono incapaci, assenti o non presenti, gli interessati non possono che deliberare sulla vendita e fissarne le forme nei limiti e con le autorizzazioni previste dal presente codice per i beni di cui è prevista la vendita.

Articolo 782: Nonostante l'opposizione di uno o più di i suoi conviventi, il coniuge superstite o ogni altro erede possono chiedere l'attribuzione, mediante scissione, dell'impresa commerciale, industriale, artigianale o agricola alla cui gestione ha effettivamente partecipato il giorno del decesso. Se la società è stata gestita in forma societaria, il coniuge superstite o l'erede/i possono chiedere l'attribuzione, alle stesse condizioni, dei diritti societari a seconda dell'eredità.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'immobile o parte di esso effettivamente adibito ad abitazione dei coniugi o dell'erede ovvero per quanto concerne il diritto di locazione dei locali effettivamente adibiti a loro abitazione.

Articolo 783. La domanda è proposta al presidente del tribunale che decide, tenuto conto degli interessi in causa, nelle forme e nei modi previsti dal codice di procedura civile.

I beni oggetto di ripartizione sono valutati al loro valore il giorno della divisione. In mancanza di accordo tra le parti, la stima è effettuata da esperti scelti dalle parti o nominati dal presidente del tribunale.

Il presidente del tribunale può concedere, per il pagamento dell'art metà del pagamento in contanti, scadenze che non possono superare i cinque (5) anni; salvo diverso accordo, il saldo eccedente dovrà essere pagato immediatamente dall'aggiudicatario. La parte del conguaglio il cui pagamento sarà così differito produrrà interessi al tasso legale.

In caso di vendita dell'intero immobile assegnato, la frazione di il pagamento residuo diverrà immediatamente esigibile; in caso di vendita parziale, il ricavato di tale vendita sarà corrisposto ai comproprietari e compensato con la quota di saldo residua.

Art. 784. I creditori del partecipante, per impedire che la partizione avvenga con frode dei loro diritti, possono opporsi a ciò senza la loro presenza ed intervenire a loro spese.

Non possono attaccare una quota consumata.

Tuttavia, possono agire in revoca della partizione che è stata realizzata senza di loro a dispetto di un'opposizione che avrebbero formato.

SEZIONE 2: EFFETTI DELLA CONDIVISIONE

Articolo 785: Ogni erede si considera avere solo e subentrò immediatamente su tutta la merce compresa nel lotto a lui spettante.

Lo stesso vale per quanto riguarda i beni che gli sono pervenuti per licitazione o che sono sorti da qualsiasi altro atto avente l'effetto di porre fine alla comproprietà, in tutto o in parte, nei confronti di determinati beni o di determinati eredi.

Fatte salve le norme applicabili alla gestione aziendale, gli atti compiuti da uno dei coeredi o gli oneri derivanti dal suo capo sui beni che non gli sono attribuiti sono inopponibili nei confronti degli altri coeredi che non vi abbiano acconsentito.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei rapporti giuridici di ciascuno dei coeredi con i propri successori. causa.

Articolo 786: Nonostante le disposizioni dell'articolo precedente, gli atti validamente compiuti durante la comproprietà organizzata alle condizioni previste negli articoli da 755 a 759 conservano i loro effetti indipendentemente dal beneficiario dei beni ai quali si riferiscono.

Articolo 787: Le disposizioni dell'articolo 785 paragrafo 1 si applicano alla cessione di un credito ereditario fatto durante la comproprietà da coeredi o al pignoramento di questo credito da parte dei creditori di un coerede.

Queste disposizioni non impediscono a ciascun erede di può validamente, fino alla divisione, ricevere il pagamento della sua quota ereditaria nel credito o opporsi al risarcimento di tale quota.

Articolo 788: La condivisione può essere interrotta per mancato pagamento di un saldo.

Articolo 789: Se tra gli eredi vi è uno contrario che la prescrizione non può eseguire, è sospesa contro tutti.

Articolo 790. I coeredi sono rispettivamente garanti, gli uni verso gli altri, dei turbamenti e degli sfratti che procedono da causa anteriore alla divisione.

Articolo 791: La garanzia non ha luogo se il tipo di sfratto subito è stato escluso da una clausola particolare ed espressa dell'atto di partizione; cessa se per sua colpa il coerede subisce lo sfratto.

Articolo 792: Ciascuno dei coeredi è personalmente obbligato, in proporzione alla sua quota ereditaria, a risarcire il suo coerede del danno causatogli dallo sfratto, danno accertato il giorno in cui è fissato il godimento diviso.

Se uno dei coeredi è insolvente, la parte a cui spetta detenute devono essere ripartite nella stessa proporzione tra il garante e tutti i coeredi solvibili.

Articolo 793: L'azione di garanzia può essere esercitata solo in i cinque (5) anni successivi allo sgombero o alla scoperta del disturbo.

Tuttavia, l'azione di garanzia per insolvenza di a erede della successione non può più essere esercitato quando siano trascorsi cinque (5) anni dalla divisione.

SEZIONE 3: RISOLUZIONE IN MATERIA DI CONDIVISIONE

Articolo 794: La divisione, anche parziale, può essere annullata per causa di dolo, violenza o errore di causa. La divisione in cui sia stato omesso un coerede o un creditore ereditario, o che comprenda beni non appartenenti alla successione, è viziata da errore di causa.

Nel caso in cui il vizio di cui è affetta la condivisione non sia ritenuto tale da comportarne la nullità, può sussistere motivo di condivisione aggiuntiva o correttiva.

Articolo 795: Il coerede che aliena in tutto o in parte la sua sorte non è più ammissibile l'azione di nullità per dolo, violenza o errore nel caso in cui l'alienazione da lui compiuta sia successiva alla scoperta dell'errore o del dolo o alla cessazione della violenza.

Articolo 796: La divisione, anche parziale, può essere annullata anche quando uno degli eredi accerti di aver subito una perdita superiore a un quarto nell'accertamento, sulla divisione dei beni compresi nel suo lotto.

Articolo 797. L'azione prevista dall'articolo precedente è ammessa contro ogni atto avente ad oggetto la cessazione della comproprietà tra coeredi, ancorché qualificabile come compravendita, permuta, transazione o in altro modo.

Ma, dopo la partizione o l'atto che ne fa le veci, questo ricorso non è più ammissibile contro la transazione operata sulle reali difficoltà presentate dal primo atto, anche quando non ci sarebbe stato dibattimento in proposito.

Tale azione si prescrive entro il termine previsto dai testi relativi alle obbligazioni civili e commerciali.

Articolo 798: L'azione prevista dall'articolo 796 non è ammissibile contro la vendita di diritti successivi fatta senza frode a uno dei coeredi, a proprio rischio e pericolo, dagli altri suoi coeredi o da uno di essi.

Articolo 799. Il convenuto in detta causa può interromperne il corso e impedire una nuova divisione, offrendo e fornendo all'attore il supplemento della sua quota ereditaria in denaro o in natura.

SEZIONE 4: CONTRATTI RELATIVI AI DIRITTI PROPRIETÀ

Articolo 800: Chiunque vende un'eredità senza specificarne alcuna dettagliare gli oggetti è richiesto solo per garantire il suo status di erede.

Articolo 801: Se avesse già beneficiato dei frutti di qualche fondo, o ha ricevuto l'importo di qualsiasi debito appartenente a questa eredità, o ha venduto alcuni effetti della successione, è tenuto a restituirli all'acquirente se non li ha espressamente riservati al momento della vendita.

Articolo 802: L'acquirente deve, da parte sua, rimborsare al venditore quanto questi ha pagato per i debiti e gli oneri della successione e fargli diritto per quanto era creditore se non vi è patto contrario.

Articolo 803: In caso di vendita di diritti successivi effettuati senza frode ad uno degli eredi a proprio rischio e pericolo, da parte dei suoi coeredi o di uno di essi, il cessionario che abbia versato più della sua quota non può rivalersi nei confronti del/i dante/i cedente/i.

CAPITOLO IX: CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

Articolo 804: La liquidazione è chiusa quando i titolari di crediti alimentari, i creditori che si sono manifestati e i legatari particolari hanno ricevuto il pagamento dei loro crediti o legati.

Si chiude anche quando si trovano i beni della successione esausto.

Articolo 805: Il liquidatore redige un verbale nel quale espone le operazioni da lui compiute, gli elementi del patrimonio rimanenti dopo la liquidazione o, se del caso, la dichiarazione di esaurimento del patrimonio, l'elenco degli eredi e il modo in cui ritiene debba essere devoluta la successione.

Tale relazione deve essere notificata agli eredi.

Qualsiasi persona interessata, in particolare creditori e taluni legatari possono altresì chiedere che gli sia consegnata copia del verbale.

Articolo 806: Il verbale di liquidazione è impugnabile dalle persone di cui al precedente articolo entro tre (3) mesi dal giorno della sua notifica agli eredi.

L'azione è promossa davanti al presidente del tribunale del luogo apertura della successione.

Articolo 807: Quando c'è un solo erede, i beni che rimangono nell'eredità dopo la chiusura della liquidazione sono riuniti nel patrimonio dell'erede con gli altri suoi beni.

I creditori ereditari che vengono alla luce dopo la chiusura della liquidazione o che non hanno ricevuto tutto il loro credito possono chiedere il pagamento all'erede.

Non hanno alcun privilegio sui beni raccolti dall'erede nei confronti dei creditori personali di quest'ultimo.

Articolo 808: Quando la successione è devoluta a più eredi, i beni che rimangono nell'eredità alla fine della liquidazione costituiscono la comproprietà ereditaria.

I debiti della successione sono ripartiti di diritto, al termine della liquidazione, tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie.

Ciascuno di essi è tenuto a pagare i debiti e gli oneri della successione solo in proporzione alla sua quota ereditaria.

Tuttavia, un erede può essere citato in giudizio per l'intero quando è, per titolo, l'unico responsabile dell'adempimento dell'obbligazione.

Ciascun erede può ugualmente essere perseguito per l'intero, salvo il ricorso contro i coeredi, quando il debito è indivisibile.

Art. 809. La consistenza del patrimonio, il valore dei beni e la proporzione delle quote ereditarie si presumono conformi a quanto indicato nell'inventario e nel verbale di liquidazione. Se non vi è stato inventario, o se tale atto non può essere prodotto, la consistenza della successione e il valore dei beni possono essere accertati dai creditori, con qualsiasi mezzo.

Se non è possibile determinare la quota spettante a ciascuno degli eredi, il pagamento dei debiti e oneri della successione può essere chiesto a ciascuno di essi per una quota uguale.

Articolo 810: L'azione dei creditori che vengono alla luce dopo la chiusura della liquidazione nei confronti dell'erede o degli eredi si prescrive entro il termine di due (2) anni dalla chiusura della liquidazione.

CAPITOLO X: LA RISERVA EREDITARIA E LA RIDUZIONE DELLE DONAZIONI E DEI LATI

Articolo 811: Gli eredi obbligatori sono quando vengono alla successione i figli, il coniuge superstite, il padre e la madre del defunto.

Anche i discendenti di figli hanno diritto a una riserva, ma sono conteggiati solo per il figlio da cui discendono.

Se succedono al loro capo, questa riserva sarà divisa tra loro in parti uguali.

Articolo 812: La riserva ereditaria è ripartita tra i eredi legittimari, in proporzione ai rispettivi diritti nella successione legittima come definita dal presente codice.

Articolo 813: La riserva ereditaria complessiva è di due terzi (2/3) della massa da dividere. L'eccedenza costituisce la quota disponibile.

Articolo 814. Le liberalità sia per atto tra vivi che per testamento, che interessano la riserva, sono riducibili alla parte disponibile.

Articolo 815: La riduzione può essere chiesta solo dai eredi legittimari, dai propri eredi o successori.

I creditori, donatari o legatari del defunto non possono chiedere tale riduzione, né beneficiarne.

Articolo 816: Per decidere se vi sia necessità di riduzione, si forma una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donatore o del testatore, dedotti i debiti, si uniscono fittiziamente a questa massa i beni che sono stati alienati per donazione tra vivi, secondo la loro condizione al momento della riduzione.

la donazione e il loro valore alla data di partizione; se l'immobile è stato alienato prima della partizione, il valore da riscuotere è quello che esso aveva alla data dell'alienazione.

Le donazioni aventi ad oggetto un usufrutto o una rendita vitalizia sono computate per il loro valore capitale al giorno del decesso.

Se l'usufrutto legato supera il terzo disponibile, gli eredi hanno il diritto di scegliere tra l'esecuzione della donazione e l'abbandono di questo terzo al legatario.

Articolo 817: A meno che non siano state manifestamente esagerate stante le facoltà del disponente o che abbiano superato le somme massime previste dalla legge, le spese di vitto, mantenimento, istruzione, apprendistato, le spese ordinarie di sistemazione, le spese nuziali, i doni e le donazioni d'uso detratti dai frutti e dai redditi del defunto non sono rimessi all'ente di cui all'articolo precedente.

Articolo 818: Si presumono, salvo prova contraria, donazioni, alienazioni effettuate senza fondi, con riserva di usufrutto, a vantaggio di un figlio. Gli eredi in linea retta e il coniuge non possono chiedere la riduzione di tali alienazioni quando vi abbiano prestato il proprio consenso.

Articolo 819: Non è necessario ridurre le donazioni inter vivos che dopo aver esaurito il valore di tutti i beni compresi nelle disposizioni testamentarie e quando vi è motivo di tale riduzione, si faccia a partire dall'ultima donazione e così via, risalendo dall'ultima alla più vecchia.

Articolo 820. Quando il valore delle donazioni inter vivos supera o eguaglia la quota disponibile, non può essere richiesta l'esecuzione di donazioni testamentarie.

Articolo 821. Quando le donazioni testamentarie superano o la quota disponibile o la parte di questa quota che rimarrebbe dopo aver dedotto il valore delle donazioni inter vivos, la riduzione è, salvo disposizione contraria del testamento, fatta alla marc le franc, senza alcuna distinzione tra lasciti universali e lasciti particolari, tra lasciti di somme di denaro e lasciti di determinati enti.

Il testatore può in particolare imporre ai legatari universali piena esecuzione di specifici legati, se questi sono soggetti a riduzione.

Articolo 822: La riduzione delle donazioni inter vivos non può essere pretesa in natura; ha per oggetto solo il valore dei beni donati eccedente la quota disponibile.

Articolo 823: Il donatario restituirà i frutti di quanto supererà la quota disponibile dal giorno della richiesta.

CAPO XI: RIPARTIZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI LIBERALITÀ

Articolo 824: La donazione fatta con dispensa di relazione ad un erede riservato è dedotta dalla quota disponibile e, sussidiariamente, dalla quota riservata di tale erede.

Articolo 825: La donazione anticipata di eredità a l'erede legittimario che accetta la successione è detratto dalla quota di riserva di tale erede e, in subordine, dalla quota disponibile, previa denuncia del tutto alla successione alle condizioni previste dal presente codice.

Articolo 826: La donazione anticipata dell'eredità a un erede riservato che rinuncia all'eredità è dedotta unicamente dalla parte disponibile.

Articolo 827: L'erede riservato che beneficia di un legato di certo ente può ottenere in tutti i casi l'adempimento integrale, a condizione che paghi gli altri eredi mediante un pagamento in denaro, nella misura in cui tale lascito incida sulla loro riserva.

Tale conguaglio è quello dovuto, ai sensi dell'articolo 822, dall'erede legittimario beneficiario di donazione e deve essere versato al momento della divisione.

Tuttavia, se l'oggetto della donazione è un edificio o un commerciale, industriale, artigianale o agricola, possono essere concessi termini per il pagamento, in tutto o in parte, del saldo, alle condizioni stabilite dall'articolo 783; lo stesso vale se la donazione si riferisce a cose mobili che sono servite all'uso comune del defunto e del beneficiario.

TITOLO II: DONAZIONI INTER VIVES E TESTAMENTO

CAPITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1: DEFINIZIONI, TERMINI E CONCORSI

Articolo 828: Dei propri beni si può disporre solo gratuitamente per donazione inter vivos o per testamento, nelle forme e alle condizioni di seguito indicate.

Articolo 829: La donazione inter vivos è un atto con il quale il donatore trasferisce, a titolo gratuito e irrevocabilmente, la proprietà di un bene al donatario che lo accetta.

Articolo 830: Il testamento è un atto unilaterale con il quale il testatore dispone di tutto o parte dei suoi beni per il tempo in cui non lo è più e che può revocare.

Il testamento non può essere fatto con lo stesso atto da due o più persone, né a vantaggio di terzi, né per reciprocità e reciprocità.

Tuttavia, la divisione degli ascendenti può essere effettuata per testamento coniuge.

Articolo 831: In ogni atto di disposizione inter vivos o testamentaria, le condizioni impossibili, illecite o immorali si considerano non scritte.

Articolo 832: Sono vietate le sostituzioni. Ogni provvedimento con il quale il donatario, l'erede costituito o il legatario s'incaricherà di conservare e restituire a terzi, sarà nullo, anche nei confronti del donatario, dell'erede costituito o del legatario.

Sono eccettuate le sostituzioni in favore di nipoti di primo grado.

Articolo 833: La disposizione con la quale un terzo sarebbe chiamato a riscuotere la donazione, l'eredità o il legato, nel caso in cui il donatario, l'erede designato o il legatario non la riscuota, non sarà considerata sostitutiva e sarà valida.

Lo stesso varrà per la disposizione inter vivos o testamentaria.
per cui l'usufrutto sarà dato all'uno e la nuda proprietà all'altro.

Articolo 834: Le clausole di inalienabilità che riguardano un bene dato o legato sono valide solo se sono temporanee e giustificate da un interesse serio e legittimo. Anche in questo caso, il donatario o il legatario può essere legalmente autorizzato a disporre del bene se è venuto meno l'interesse che aveva giustificato la clausola o se accade che un interesse più importante lo richieda.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le donazioni concesse a persone giuridiche o anche a persone fisiche incaricate di costituire persone giuridiche.

SEZIONE 2: CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE

Articolo 835: Fare una donazione inter vivos o a testamento, bisogna essere sani di mente.

Articolo 836. Chiunque può disporre e ricevere, sia per donazione inter vivos sia per testamento, ad eccezione di coloro che sono dichiarati incapaci dalla legge.

La capacità è valutata dal donatore o dal testatore il giorno della donazione o lascito; presso il destinatario, il giorno dell'accettazione.

Articolo 837: Persone condannate per appropriazione indebita di non si possono disporre gratuitamente di fondi pubblici o di arricchimenti illeciti. Tale incapacità si estende agli atti compiuti dalla data dei fatti e cessa quando i condannati hanno provveduto al pagamento della restituzione e del risarcimento dei danni loro riconosciuti.

Articolo 838: Per poter ricevere inter vivos basta da progettare al momento della donazione.

Per poter ricevere per volontà basta essere progettato intorno al momento della morte del testatore

Il dono o il testamento ha effetto solo per quanto riguarda il bambino è nato vivo.

Articolo 839. Le persone non determinate né determinabili non possono ricevere gratuitamente.

Tuttavia, l'assicurazione sulla vita stipulata dal contraente a beneficio sia dei suoi figli e discendenti nati o nascenti, sia dei suoi eredi, senza indicazione del nominativo, si considera stipulata a beneficio di determinati beneficiari.

Articolo 840: Il minore, divenuto maggiorenne o emancipato, non può disporre, sia per donazione inter vivos, sia per testamento, a favore di chi ne è stato il tutore, se non sia stato preventivamente reso e liquidato il conto finale della tutela.

Fanno eccezione gli ascendenti dei minori che ne sono o ne sono stati i tutori.

Articolo 841. Le disposizioni inter vivos o testamentari a favore di pubbliche autorità o di enti di pubblica utilità avranno effetto solo in quanto autorizzate dall'autorità competente, a meno che la donazione non sia esente da onere o condizione.

Articolo 842: Medici in medicina o specialisti, medici gli agenti e gli ufficiali di sanità e i farmacisti che hanno curato una persona durante la malattia di cui muore, non possono beneficiare delle disposizioni inter vivos o testamentarie che egli avrebbe preso in loro favore durante il corso di questa malattia.

Sono esclusi:

- accantonamenti indennitari effettuati su base particolare, in considerazione dell'art le facoltà del disponente ei servizi resi;

- disposizioni universali in caso di parentela fino al quarto grado compreso, a condizione però che il defunto non abbia eredi in linea retta o che la persona a favore della quale è stata disposta la disposizione non sia essa stessa uno di tali eredi.

Le stesse disposizioni saranno osservate nei riguardi dei ministri del culto e dei guaritori tradizionali riconosciuti.

CAPITOLO II: INTER DONAZIONI DA VIVERE

SEZIONE 1: CONDIZIONI DI FORMA

Articolo 843: Qualsiasi contratto relativo alla donazione di edifici o i diritti immobiliari devono essere autenticati nella forma ordinaria dei contratti; redigerà un verbale a pena di nullità.

Articolo 844. Ogni atto relativo alla donazione di beni mobili o effetti mobili può essere eseguito sia per atto notarile sia per scrittura privata debitamente registrata.

L'atto è valido solo se è stato redatto un preventivo dei beni donati, sottoscritta dal donatore e dal donatario o da chi accetta per lui.

Articolo 845: La donazione non impegna il donatore e non produce i suoi effetti solo dal giorno in cui è stato espressamente accettato dal donatario; l'accettazione avviene nella stessa forma della donazione.

L'accettazione può avvenire con atto successivo; in questo caso, la donazione ha effetto, nei confronti del donatore, solo dal giorno in cui questa accettazione gli sarà stata notificata.

Articolo 846: La donazione priva di forme legali è nulla e non può essere confermata; deve essere rifatto in forma legale.

Un contratto regalo camuffato è quello stipulato con il pretesto di un contratto a titolo oneroso.

La simulazione non è causa di nullità, e il contratto lo è valido come donazione, quando il travestimento è stato provato.

La prova del travestimento può essere denunciata con qualsiasi mezzo.

Articolo 847: La donazione dissimulata vale solo come donazione solo nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni sostanziali per le donazioni e sono state rispettate le condizioni formali dell'atto apparente.

Quando viene riportata la prova del travestimento, la donazione è soggetto a tutte le norme sostanziali applicabili alle donazioni.

Articolo 848: La donazione dissimulata a vantaggio di una persona incapace è nulla, sia che sia camuffata sotto forma di contratto oneroso, sia che sia fatta sotto il nome di intermediari.

Articolo 849: Una donazione manuale è la donazione di mobili materiali fatta per semplice tradizione dell'oggetto dato al donatario.

La tradizione è la consegna materiale della cosa data, effettuata in condizioni tali da assicurare l'espropriazione del donatore e assicurare l'irrevocabilità della donazione.

Articolo 850: La donazione manuale è valida solo se sono soddisfatte le condizioni di base per le donazioni.

Articolo 851: Prova della donazione manuale, da parte del donatario che è in possesso dell'oggetto dato, risulta dal possesso come proprietario e senza difetti.

I difetti di possesso possono essere provati da tutti mezzi, salvo ove diversamente previsto dalla legge.

Articolo: 852: Se il donatario non è in possesso della cosa data, deve, per provare la donazione manuale, fornire la prova della tradizione e del patto di donazione.

La tradizione può essere provata con qualsiasi mezzo.

Il patto di donazione è soggetto alle modalità di prova ammesse dalla legge.

Articolo 853: La prova della donazione manuale da parte del donatore può essere fornita con qualsiasi mezzo.

SEZIONE 2: CONDIZIONI SOSTANZIALI

Articolo 854. Gli elementi costitutivi della donazione sono:

- l'intenzione liberale consistente nel fatto che il donatore si spogli irrevocabilmente della cosa donata per gratificare il donatario;
- la trasmissione senza corrispettivo di un bene, dal patrimonio del donatore a quello del donatario.

Articolo 855: Qualsiasi donazione fatta alle condizioni di cui l'esecuzione dipende dalla sola volontà del donatore è nulla.

Articolo 856: La donazione è parimenti nulla se è stata fatta a condizione di pagare i debiti futuri del donatore.

Articolo 857. Il donatore è autorizzato a costituire una riserva a suo vantaggio o a disporre a vantaggio di un altro, del godimento o dell'usufrutto dei beni mobili o immobili dati.

Articolo 858: Il donatore può stipulare a proprio vantaggio il diritto di restituzione degli oggetti dati, sia in caso di premorte del solo donatario, sia in caso di premorte del donatario e dei suoi discendenti.

Questo diritto può essere stipulato solo a beneficio del solo donatore.

Articolo 859: L'effetto del diritto al ritorno è quello di risolvere tutto l'alienazione dei beni donati e di restituirli al donatore, liberi e liberi da ogni gravame ed ipoteca.

Articolo 860. La donazione può essere revocata:

- per mancata esecuzione degli oneri o delle condizioni alle quali lei è stata creata;
- per ingratitudine del donatario;
- a causa della nascita di bambini.

Articolo 861: Le spese devono essere precise e non superare l'importo della donazione.

La revoca per inadempimento degli oneri ha luogo solo se l'onere o la condizione è stata causa impulsiva e determinante della donazione

Articolo 862: Nel caso di licenziamento per giusta causa di inadempimento delle condizioni, i beni donati tornano nelle mani del donante, liberi e liberi da ogni gravame ed ipoteca a carico del donatario ed il donatore ha, nei confronti dei terzi titolari degli immobili donati, tutti i diritti che avrebbe nei confronti del donatario stesso.

Articolo 863: Revoca della donazione per giusta causa l'ingratitudine può verificarsi solo nei seguenti casi:

- se il donatario ha tentato di uccidere il donatore;
- se si è reso colpevole di abusi, delitti o lesioni gravi nei suoi confronti;
- se rifiuta il cibo.

Articolo 864. L'azione di revoca per causa di ingratitudine appartiene al donatore che può rinunciarvi espressamente o tacitamente condonando il donatario.

Deve essere portato entro un anno dal giorno del delitto imputato dal donatore al donatario, o dal giorno in cui il donatore è venuto a conoscenza del delitto.

Articolo 865. Gli eredi del donatore possono proporre azione di revocazione nei seguenti casi:

- quando il donatore muore dopo aver promosso l'azione di revocazione;
- quando il donatore è deceduto entro l'anno dal reato, anche senza aver proposto ricorso per revocazione.

La revoca per ingratitudine non ha effetto retroattivo nei confronti dei terzi.

SEZIONE 3: EFFETTI DELLA DONAZIONE

Articolo 866: La donazione è un contratto di trasferimento di diritti e generatore di obbligazioni nei confronti del donatore e, ove applicabile, del donatario.

Nei confronti dei terzi è salva l'opponibilità della cessione alle condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 867: Il donatore deve consegnare la cosa donata e astenersi da qualsiasi atto suscettibile di turbarne il godimento, pena il risarcimento del danno al donatario.

Articolo 868: L'obbligo di consegnare la cosa data non comporta l'obbligo di garanzia per sfratto o vizi occulti, a meno che non sia stato promesso in una clausola speciale dell'atto di donazione.

Articolo 869: Il donatario deve eseguire gli oneri imposti dal donatore, a suo vantaggio, o nell'interesse del donatario, o a vantaggio di terzi.

Articolo 870: Il donatario deve astenersi da qualsiasi atto che costituisca ingratitudine nei confronti del donatore.

CAPITOLO III: TESTAMENTO

SEZIONE 1: FORMA DEL TESTAMENTO

Articolo 871. Chiunque può disporre per testamento, sia sotto il titolo di istituto di erede, sia sotto il titolo di lascito, sia sotto qualsiasi altra denominazione idonea a manifestare la sua volontà.

Articolo 872: Il testamento può essere olografo o redatto per atto pubblico o in forma mistica.

Non si può fare testamento nello stesso atto da due o più di una persona a beneficio di terzi o come accordo reciproco e reciproco.

Articolo 873: Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e firmato dalla mano del testatore.

Articolo 874: Il testamento olografo può essere redatto in una lingua diversa dal francese.

È nullo se risulta che il testatore, analfabeta o non conoscente non la lingua in cui è redatto il testamento, ha riprodotto caratteri di cui non conosceva il significato.

Articolo 875: La firma deve essere conforme alle abitudini del testatore e permetterne l'identificazione.

Articolo 876. Il testamento per atto pubblico è quello ricevuto da due notai o da un notaio assistito da due testimoni.

Il testamento per atto pubblico può essere ricevuto dal giudice.

Non possono essere assunti come testimoni del testamento per atto pubblico, né i legatari a qualsiasi titolo, né i loro parenti o affini fino al quarto grado compreso, né i cancellieri dei notai presso i quali verranno ricevuti gli atti.

Articolo 877: Il testamento può essere dettato in altra lingua che il francese, quando il redattore e i testimoni capiscono quella lingua. Viene poi redatto in francese dall'ufficiale strumentale, che lo scrive o lo fa scrivere man mano che il dettato procede.

Articolo 878: Deve essere letto e tradotto al testatore in tutti i casi del documento scritto.

Articolo 879: Il testamento è firmato dal testatore, dal pubblico ufficiale o dal giudice e, eventualmente, dai testimoni, tutti alla presenza del testatore.

Se il testatore dichiara di non sapere o di non poterlo fare segno, speciale menzione di questa dichiarazione deve essere fatta nell'atto con la causa della sua impossibilità di firmare.

Articolo 880. L'atto deve contenere l'indicazione dei giorni, dei mesi e dell'anno, sia in lettere che in cifre.

Tuttavia, l'indicazione di una data incompleta o errata non comporta nullità, se la data vera può essere stabilita con precisione da indicazioni tratte dall'atto o da presunzioni che le avvalorano.

Articolo 881: Il testamento olografico può essere depositato tra mani di terzi e, in particolare, presso un notaio o presso la cancelleria di un tribunale.

Articolo 882: Quando il testatore desidera fare un testamento segreto, la carta che conterrà le disposizioni o la carta che servirà da busta, se ce n'è una, sarà chiusa, sigillata e sigillata.

Il testatore la presenterà così chiusa, sigillata e sigillata al notaio e a due testimoni, oppure la farà chiudere, sigillare e sigillare in loro presenza, e dichiarerà che il contenuto di questa carta è il suo testamento, da lui firmato e scritto da lui o da altro, affermando in quest'ultimo caso, di aver verificato personalmente la formulazione; indicherà, in ogni caso, il tipo di scrittura utilizzata (a mano o meccanica).

Il notaio redigerà, in patente, l'atto di soprascrizione che scriverà o farà scrivere a mano o meccanicamente su questa carta o sul foglio che servirà da busta e riporterà la data e l'indicazione del luogo dove è stato passato, la descrizione della piega e l'impronta del sigillo, e menzione di tutte le formalità di cui sopra; tale atto sarà sottoscritto dal testatore oltre che dal notaio e dai testimoni.

Tutto ciò di cui sopra sarà fatto immediatamente e senza intrattenere altri atti.

Articolo 883. Quando il testatore, per impedimento verificatosi dopo la stipula del testamento, non può firmare l'atto di soprascrizione, sarà

menziona la dichiarazione che avrà fatto e la motivazione che avrà addotto.

Articolo 884: Se il testatore non sa firmare o se non ha potuto farlo quando avrà fatto prendere nota delle sue disposizioni, procederà come indicato nell'articolo precedente; si farà, inoltre, menzione con l'atto di soprascrizione che il testatore dichiarò di non poter firmare o di non aver potuto farlo quando fece scrivere le sue disposizioni.

Articolo 885: Coloro che non sanno o non sanno leggere non possono disporre nella forma del testamento mistico.

Articolo 886: Quando il testatore non può parlare, ma può scrivere, può fare testamento mistico, a condizione espressa che il testamento sia da lui firmato e scritto da lui o da altro, che presenterà al notaio e ai testimoni, e che in cima all'atto di soprascrizione scriverà, in loro presenza, che la carta che presenta è il suo testamento e firmerà, sarà detto nell'atto di soprascrizione che il testatore ha scritto e firmato queste parole alla presenza del notaio e dei testimoni e osserverà inoltre quanto prescritto dall'art. 882 e non è contrario al presente articolo.

Articolo 887. In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, il testamento sigillato in cui non siano state osservate le formalità legali, e che sarà nullo come tale, sarà comunque valido come testamento olografico, se ricorrono tutte le condizioni richieste per la sua validità come testamento olografico, anche se è stato qualificato come testamento sigillato.

Articolo 888: I testimoni chiamati a presenziare ai testamenti devono essere beninesi e maggiorenni, saper firmare ed avere il godimento dei loro diritti civili. Possono essere di entrambi i sessi, ma marito e moglie non possono essere testimoni dello stesso atto.

SEZIONE 2: NORME SPECIFICHE SULLA FORMA DEL CERTE VOLONTÀ

Articolo 889. I testamenti di soldati, marinai dello Stato e impiegati al seguito degli eserciti possono essere ricevuti:

- o da un ufficiale superiore o da un medico militare di grado corrispondente, alla presenza di due testimoni;

- da due ufficiali dell'intendenza o da ufficiali del commissariato;

- o da uno di questi funzionari o ufficiali in presenza di due testimoni;

- o infine in un distaccamento isolato, dall'ufficiale che lo comanda distaccamento, assistito da due testimoni, se non vi è nel distaccamento un ufficiale superiore o un medico militare di grado corrispondente, un ufficiale del dipartimento di approvvigionamento o un ufficiale della questura.

La volontà dell'ufficiale al comando di un distaccamento isolato può essere ricevuto dall'ufficiale che viene dopo di lui nell'ordine di servizio.

Il diritto di essere testato alle condizioni previste in questo articolo si estende ai prigionieri detenuti dal nemico.

Articolo 890: I testamenti di cui all'articolo precedente può ancora, se il testatore è malato o infortunato, essere accolto, negli ospedali o nei presidi sanitari militari, come definiti dai regolamenti dell'esercito, dall'ufficiale medico capo, qualunque sia il suo grado, coadiuvato dall'ufficiale dell'amministrazione dirigente.

In assenza di questo funzionario amministrativo, è necessaria la presenza di due testimoni.

Articolo 891. In ogni caso, si fa un duplicato originale dei testamenti menzionati nei due articoli precedenti.

Se questa formalità non può essere completata a causa dello stato di salute del testatore, viene redatta una copia del testamento in sostituzione del secondo originale; questo dispaccio è firmato dai testimoni e dagli ufficiali strumentali. Vi si accenna alle cause che hanno impedito la redazione del secondo originale.

Non appena la comunicazione è diventata possibile, e non appena con breve ritardo, i due originali o l'originale e l'invio del testamento sono indirizzati, separatamente e con corrieri diversi, in busta chiusa e sigillata, al ministero incaricato della difesa, per essere depositati presso il notaio indicato dal testatore, o in mancanza, presso il cancelliere-notaio del tribunale dell'ultimo domicilio.

Articolo 892: Il testamento redatto nella forma sopra stabilita

è nullo sei (6) mesi dopo che il testatore si è recato in un luogo ove sarà libero di utilizzare le forme ordinarie a meno che, prima della scadenza di tale termine, non sia stato nuovamente posto in una delle seguenti situazioni: fuori del territorio nazionale, operazioni di guerra, di spedizione, di contrasto e di pacificazione in territorio straniero.

Il testamento è quindi valido per la durata di questa situazione speciale e per un nuovo periodo di sei (6) mesi dopo la sua scadenza.

Articolo 893: Testamenti fatti in luogo con cui alcuno

la comunicazione è interrotta a causa di malattia o di qualsiasi altro fenomeno contagioso, può essere fatta davanti a uno degli ufficiali comunali del comune, alla presenza di due testimoni.

Questo provvedimento ha luogo sia nei riguardi di coloro che sarebbero affetti da tali malattie sia di coloro che si troverebbero nei luoghi infetti, pur non essendo attualmente malati.

Articolo 894: I testamenti di cui all'articolo precedente

si annullano sei (6) mesi dopo che le comunicazioni sono state ristabilite nel luogo in cui si trova il testatore, o sei (6) mesi dopo che egli è passato per un luogo dove non sono interrotte.

Articolo 895: Durante un viaggio marittimo o aereo, sia in

rotta, sia durante una sosta in un porto o uno scalo, quando sia impossibile comunicare con la terraferma o quando non sia presente in porto o allo scalo un agente diplomatico o consolare beninese, se ci si trova all'estero, con le funzioni di notaio, si ricevono le volontà delle persone presenti a bordo della nave o dell'aeromobile, alla presenza di due testimoni:

- sugli edifici dello Stato e sugli aeromobili, dall'ufficiale amministrativo o, in mancanza, dal comandante o da chi ne esercita le funzioni;

- sulle altre navi, dal comandante, comandante o skipper, assistito dal compagno di nave o, in loro assenza, da chi li sostituisce;

- sugli altri aeromobili, dal Comandante.

L'atto indica in quale delle circostanze sopra previste è stato ricevuto.

Articolo 896. Sugli edifici dello Stato, il testamento dell'ufficiale dell'amministrazione è, nelle circostanze previste dall'articolo precedente, ricevuto dal comandante o da colui che ne adempie le funzioni e, se non vi è un funzionario dell'amministrazione, la volontà del comandante sarà ricevuta da colui che viene dopo di lui nell'ordine di servizio.

Su altre navi, il testamento del capitano, comandante o comandante, o quello del secondo, sono nelle stesse circostanze ricevuti dalle persone che vengono dopo di loro nell'ordine di servizio.

Articolo 897. In ogni caso, si fa un duplicato originale dei testamenti menzionati nei due articoli precedenti.

Se questa formalità non può essere completata a causa dello stato di salute del testatore, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 891.

Articolo 898: Alla prima sosta in un porto, in un aeroporto o a scalo all'estero ove sia presente un agente diplomatico o consolare beninese, uno degli originali o il dispaccio del testamento sia consegnato, in busta chiusa e sigillata, a questo funzionario che lo indirizza al Ministero competente per gli affari esteri, perché sia depositato a norma dell'articolo 891.

Articolo 899: All'arrivo dell'edificio o dell'aeromobile in a porto o aeroporto del Benin, i due originali, del testamento o l'originale e il suo invio, o l'originale che rimane in caso di trasmissione o di consegna effettuata durante il viaggio, sono depositati, in busta chiusa e sigillata, per gli edifici e gli aeromobili dello Stato, presso il ministero incaricato della difesa e per gli altri edifici e aeromobili, presso il ministero incaricato dei trasporti, che provvederà alla trasmissione di cui all'articolo 891.

Articolo 900: Si fa menzione sul ruolo dell'edificio o l'aeromobile, quanto al nome del testatore, della consegna degli originali o delle copie del testamento, fatta secondo le prescrizioni degli articoli precedenti.

Articolo 901: Testamenti fatti durante un viaggio per mare o aerea, nella forma prescritta dagli articoli 898 e seguenti, è valida solo finché il testatore muore a bordo o entro sei (6) mesi dallo sbarco in un luogo ove abbia potuto farlo nuovamente nelle forme ordinarie.

Tuttavia, se il testatore intraprende un nuovo viaggio marittimo o aereo prima della scadenza di questo periodo, il testamento è valido per la durata di questo viaggio e per un nuovo periodo di sei (6) mesi dopo che il testatore è nuovamente sbarcato.

Articolo 902: Le disposizioni degli articoli 814, 897 o 901, a seconda dei casi, sono lette al testatore, alla presenza di testimoni, e di questa lettura si fa menzione nel testamento.

Articolo 903: I testamenti compresi in questa sezione sono firmati dal testatore, da coloro che li avranno ricevuti e dai testimoni.

Articolo 904: Se il testatore dichiara di non poterlo sapere o di non saperlo firmare, si fa menzione della sua dichiarazione, nonché della causa che gli impedisce di firmare.

Nei casi in cui è richiesta la presenza di due testimoni, il testamento è sottoscritto da almeno uno di essi e si fa menzione del motivo per cui l'altro non ha firmato.

Articolo 905. Il beninese che si trova all'estero può fare le sue disposizioni testamentarie per atto a firma privata, nella forma prescritta dall'articolo 873 o per atto pubblico con le forme usate nel luogo dove questo atto è fatto.

SEZIONE 3: REVOCA, RISOLUZIONE E RISOLUZIONE NULLITÀ

TESTIMONI

Articolo 906. Il testamento è totalmente revocato quando il testatore dichiara espressamente, nelle forme richieste per la validità del testamento, che revoca il proprio testamento.

Articolo 907: Testamenti successivi non revocabili espressamente i precedenti annullano in questi solo i

disposizioni ivi contenute che siano incompatibili con le notizie o che siano ad esse contrarie.

Articolo 908. Ogni alienazione, anche quella per vendita con opzione di riscatto o per permuta, fatta dal testatore della cosa legata, comporta la revoca del legato per tutto ciò che è stato alienato, ancorché la successiva alienazione sia nulla e la cosa sia tornata nelle mani del testatore.

Articolo 909: Il testatore può parimenti revocare il suo testamento distruggendolo.

Egli può revocare una o più disposizioni testamentarie mediante strappo, barratura o cancellazione purché permangano le informazioni essenziali per la validità dell'atto.

In questo caso, il testatore deve autenticare le modifiche apportate.

Articolo 910: Un testamento è nullo se la persona a favore della quale lo è stato effettuato non è sopravvissuto al testatore, a meno che quest'ultimo non abbia provveduto in questo caso ad un altro beneficiario.

Articolo 911: Il testamento è nullo se il beneficiario muore prima dell'adempimento della condizione sotto la quale è stato redatto, mentre questa condizione dipendeva da un evento incerto tale che, nell'intenzione del testatore, il testamento doveva essere eseguito solo in caso di accadimento o mancato adempimento dell'evento.

Articolo 912: Il lascito è nullo se la cosa legata è completamente perita durante la vita del testatore. Lo stesso è se è perito dopo la sua morte, senza atto e colpa dell'erede, quando il lascito consegnato in ritardo o meno era comunque perito nelle mani del legatario.

Articolo 913: Le disposizioni testamentarie a favore di un coniuge del testatore diventano nulle se il matrimonio con questo coniuge è sciolto per divorzio ad esclusivo torto e doglianza di quest'ultimo.

Articolo 914: Il lascito si estingue quando il suo beneficiario lo ha ripudiato o si è trovato nell'impossibilità di riscuoterlo.

Articolo 915: Qualsiasi parte interessata è ammessa a perseguire davanti ai giudici l'annullamento di un testamento o di una disposizione testamentaria.

L'azione di nullità si prescrive dopo cinque anni.

Chi ha volontariamente dato esecuzione a disposizioni testamentarie di cui sapeva l'invalidità non è più ammissibile all'azione di annullamento.

Articolo 916: La nullità di una disposizione contenuta nell'atto comporterà la nullità dell'atto nel suo insieme solo quando appaia con certezza che esisteva nella mente del testatore un nesso necessario tra l'esecuzione della disposizione nulla e quella delle altre disposizioni.

Articolo 917: Quando il testatore ha sottoposto un legato a una condizione o ha vincolato un legato a un legato, questa condizione o questo vincolo si considera non scritto quando è impossibile o contrario alla legge o al buon costume.

SEZIONE 4: CONTENUTO E INTERPRETAZIONE DEL TESTIMONI

Articolo 918: Il testamento deve essere interpretato, in caso di dubbio, secondo la volontà del testatore, come risulta dal testamento stesso o dalle circostanze.

PARAGRAFO 1 : Lasciti

Art. 919. Le disposizioni testamentarie sono o universali o su base universale o su base particolare.

Articolo 920: Il legato universale è la disposizione testamentaria con la quale il testatore concede a una o più persone l'universalità dei beni che lascia alla sua morte.

L'accettazione o la rinuncia di un lascito universale da parte del legatario sequestrato sono soggetti alle condizioni previste per le successioni.

Articolo 921: Quando alla morte del testatore vi sono eredi riserve, vengono sequestrati automaticamente tutti i beni della successione e l'unico legatario è tenuto a chiedere loro la consegna dei beni inclusi nel testamento.

Articolo 922. Tuttavia, il legatario universale ha diritto ai frutti e agli interessi dei beni contenuti nel testamento, dal giorno della morte, se la richiesta di consegna è stata fatta entro un anno da quel momento; in caso contrario, tale godimento decorre solo dal giorno della domanda proposta in giudizio o dal giorno in cui la consegna è stata volontariamente concessa.

Articolo 923: Quando alla morte del testatore non vi sono eredi legittimari, il legatario universale è automaticamente pignorato di tutti i beni della successione.

Egli è comunque tenuto ad essere mandato in possesso da a ordinanza del presidente del tribunale del luogo di apertura della successione quando il testamento è stato redatto in forma olografica o mistica.

Articolo 924. Il legatario universale, in combinato disposto con l'erede legittimario, risponde personalmente dei debiti e degli oneri della successione per la sua quota e porzione, e ipotecario per l'intero.

Egli è tenuto a pagare tutti i legati, salvo il caso della riduzione prevista per la riserva ereditaria e la riduzione delle donazioni e dei lasciti.

Articolo 925: L'unico legatario è responsabile dei debiti e degli oneri della successione solo fino al valore dei beni ricevuti, a meno che non abbia ommesso di fare l'inventario.

Articolo 926: Il lascito a titolo universale è quello mediante il quale il testatore lascia in eredità la proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto o di una quota dei beni di cui può disporre, o di tutti i suoi fabbricati, o di tutti i suoi beni mobili, o di una parte fissa di tutti i suoi fabbricati o di tutti i suoi beni mobili.

Articolo 927: Quando alla morte del testatore vi sono eredi riserve, il legatario a titolo universale è tenuto a chiedere loro la consegna dei beni compresi nel suo lascito; in loro assenza, ai legatari universali; in mancanza di questi, agli altri eredi nominati nell'ordine stabilito in ordine alle successioni.

Articolo 928: Il legatario a titolo universale risponde dei debiti e oneri della successione del testatore, personalmente per la sua parte o quota, fino al valore dei beni ricevuti, e ipotecario per il tutto, salvo ricorso contro gli eredi e gli altri legatari.

Articolo 929. Quando vi è un erede riservato e il testatore ha disposto, a titolo universale, solo di una parte della quota disponibile, il legatario è tenuto a pagare gli specifici legati mediante conferimento con gli eredi.

Articolo 930. Quando vi è un erede riservato e il testatore ha disposto, a titolo universale, dell'intera quota disponibile, il legatario è tenuto al pagamento di tutti i legati, salvo il caso della riduzione prevista dalla riserva dei doni e dei legati del presente codice.

Articolo 931: Il lascito a titolo particolare è quello con il quale il testatore lascia in eredità una cosa determinata.

Il legatario particolare non può prendere possesso della cosa legata, né pretendere frutti ed interessi, fino al giorno della sua domanda di consegna, fatta secondo l'ordine stabilito nell'articolo 927, o dal giorno in cui questa consegna gli è stata volontariamente concessa.

Articolo 932: Quando il legato è di cosa indeterminata, l'erede non è obbligato a darlo della migliore qualità, ma non può offrirlo della peggiore.

Articolo 933: Gli interessi o i frutti della cosa legata corrono a favore del legatario, dal giorno della morte, e senza che questi abbia fatto richiesta di consegna nei seguenti casi:

- quando il testatore ha espressamente dichiarato la sua volontà in tal senso nel testamento;
- quando è stato lasciato in eredità un vitalizio o una pensione a titolo di mantenimento.

Articolo 934: Le spese della richiesta di consegna sono a carico del responsabile della successione, senza che ciò comporti tuttavia una riduzione della riserva legale.

Le tasse di registrazione sono a carico del legatario.

Il tutto, se non è stato disposto diversamente dal testamento.

Articolo 935: Gli eredi del testatore, o altri debitori di un legato, sono personalmente tenuti a pagarlo, ciascuno in proporzione alla quota e porzione di cui beneficia nella successione.

Articolo 936: La cosa legata è consegnata con gli accessori necessario e nello stato in cui si trova il giorno della morte del testatore.

Articolo 937. Quando colui che ha lasciato in eredità la proprietà di un bene immobile l'ha accresciuta successivamente con acquisti, questi acquisti, anche se contigui, non si considerano, senza nuova disposizione testamentaria, facenti parte del legato.

Diverso è con gli abbellimenti, o nuove costruzioni fatte sul terreno lasciato in eredità, o con un recinto il cui recinto sarebbe stato ampliato dal testatore.

Articolo 938: Se, prima del testamento o dopo, la cosa legata ha ipotecato per un debito ereditario, o anche per debito di terzi, o se è gravato da usufrutto, chi deve pagare il legato non è tenuto a liberarlo, a meno che non sia stato disposto a farlo con espressa disposizione testamentaria.

Articolo 939: Il legatario a titolo particolare non è vincolato debiti della successione, salvo la riduzione del legato, e salvo l'azione dei creditori ipotecari.

Il legatario particolare che ha pagato il debito il cui immobile lasciato in eredità era gravato rimane surrogato nei diritti del creditore nei confronti degli eredi e successori a titolo universale.

COMMA 2: Esecutori testamentari

Articolo 940: Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari. Qualsiasi persona adulta e sana di mente può essere un esecutore testamentario.

Chi non può impegnarsi non può essere un esecutore testamentario.

Non può essere esecutore testamentario un minore o un adulto incapace, anche con l'autorizzazione del suo tutore o del suo curatore.

Articolo 941: Il testatore può dare agli esecutori pignoramento testamentario di tutti o solo di parte dei suoi beni mobili; ma questo rinvio non può durare oltre l'anno e il giorno dalla sua morte.

Se non ha dato loro questo rinvio, non possono richiederlo.

Articolo 942: L'erede può porre fine al sequestro mediante offerta rimettere agli esecutori testamentari una somma sufficiente per il pagamento dei legati mobiliari, ovvero giustificando tale pagamento.

Articolo 943: L'esecutore testamentario ha i poteri e gli obblighi di un agente. Tuttavia, quando ha accettato la sua missione, può rinunciare solo nei casi in cui si trovi nell'impossibilità di continuarla senza subire un notevole pregiudizio.

Articolo 944. Gli esecutori testamentari hanno il sigillati, se vi sono eredi minorenni, incapaci o maggiorenni.

Alla presenza dell'erede presunto, o da lui regolarmente convocato, fanno fare l'inventario dei beni della successione.

Provocano la vendita di beni mobili, in assenza di denaro sufficienti per pagare i lasciti.

Fanno in modo che la volontà sia eseguita e possono, in caso di contestazione sulla sua esecuzione, intervenire a sostenerne la validità.

Devono, alla fine dell'anno della morte del testatore, conto della loro gestione.

Sono responsabili delle loro colpe.

Articolo 945. Le spese sostenute dall'esecutore testamentario per l'apposizione dei sigilli, dell'inventario, del conto e le altre spese relative alle sue funzioni, sono a carico della successione.

Articolo 946: Se ci sono più esecutori che hanno accettato, uno solo può agire in difetto degli altri e sono solidalmente responsabili del conto dei beni mobili loro affidati, a meno che il testatore non abbia diviso le loro funzioni e ciascuno di essi si sia limitato a quanto gli era stato attribuito.

Articolo 947: I poteri dell'esecutore non lo fanno passare ai suoi eredi.

Articolo 948: I testamenti redatti in paesi stranieri, se contengono disposizioni relative a edifici situati in BENIN, possono essere eseguiti su di essi solo dopo essere stati registrati in Ufficio per la conservazione del territorio del domicilio del testatore, se presente

trattenuto uno; se non l'ha conservata, presso l'ufficio del suo ultimo domicilio conosciuto in BENIN. Devono inoltre essere registrati presso l'Ufficio della situazione di questi immobili, senza che sia possibile richiedere un doppio diritto.

CAPITOLO IV: LA LIBERTA' IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FUTURI CONIUGI

Articolo 949: Il padre e la madre, gli altri ascendenti, i parenti collaterali dei coniugi, e anche le persone estranee alla famiglia possono, per contratto matrimoniale, disporre in tutto o in parte dei beni che lasciano il giorno della loro morte, sia a vantaggio di detti coniugi sia a vantaggio dei figli nascenti dal loro matrimonio nel caso in cui il donatore sopravviva al coniuge donatario.

Tale donazione, ancorché effettuata a vantaggio dei soli coniugi o di uno di essi, si presume sempre, in caso di sopravvivenza del donatore, effettuata a vantaggio dei figli e dei discendenti che nasceranno dal matrimonio.

Articolo 950: Con l'autorizzazione del consiglio di famiglia, le donazioni possono essere fatte a nome di un adulto sotto tutela o curatela, ma solo a beneficio dei suoi discendenti e per l'avanzamento della sua eredità, o a favore del coniuge.

Articolo 951. La donazione per contratto matrimoniale può essere fatta cumulativamente di beni presenti e futuri, in tutto o in parte, purché all'atto sia allegato un elenco dei debiti e degli oneri del donatore esistenti il giorno della donazione; nel qual caso sarà libero per il donatario, alla morte del donatore, di conservare i beni presenti, rinunciando all'eccedenza dei beni del donatore.

Articolo 952: Se la dichiarazione menzionata nell'articolo precedente non è stata allegata all'atto contenente la donazione di beni presenti e futuri, il donatario sarà obbligato ad accettare o ripudiare questa donazione per il tutto. In caso di accettazione, potrà rivendicare solo i beni che saranno esistenti il giorno della morte del donatore, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e gli oneri della successione.

Articolo 953: Donazione per convenzione matrimoniale a favore di i coniugi e i figli non nati del loro matrimonio possono essere effettuati a condizione di pagare indistintamente tutti i debiti e gli oneri del

successione del donatore, o ad altre condizioni la cui esecuzione dipende dalla sua volontà, da parte di chiunque la donazione sia fatta.

Il donatario è tenuto a soddisfare queste condizioni, se non gli piace meglio rinunciare alla donazione.

Se il donatore si è riservato di disporre di uno strumento compreso nella donazione dei suoi beni attuali, o di una somma fissa da prelevare da questi stessi beni, lo strumento o la somma, se muore senza averne disposto, si considerano compresi nella donazione, e appartengono al donatario o ai suoi eredi.

Articolo 954: Le donazioni fatte per contratto matrimoniale non possono essere impugnate, o dichiarate nulle, con il pretesto della mancata accettazione.

Articolo 955: Le donazioni fatte a uno dei coniugi a norma dell'articolo 949 si estinguono se il donatore sopravvive al coniuge donatario e ai suoi posteri.

Articolo 956. Tutte le donazioni fatte ai coniugi per contratto matrimoniale sono, all'atto dell'apertura del patrimonio del donatore, riducibili alla parte disponibile.

Articolo 957: La donazione fatta in favore del matrimonio è decaduta se il matrimonio non segue.

SEZIONE 2: ACCORDI TRA I CONIUGI

Articolo 958: I futuri coniugi possono, mediante contratto matrimoniale, effettuare reciprocamente o uno dei due all'altro, la donazione che riterranno opportuna alle condizioni di seguito indicate.

Articolo 959: Il minore non può, per contratto di matrimonio, dare all'altro coniuge, o per donazione semplice o per donazione reciproca, solo con il consenso e l'assistenza di coloro il cui consenso è richiesto per la validità del suo matrimonio ; con questo consenso potrà dare tutto ciò che la legge consente al coniuge maggiorenne di dare all'altro coniuge.

Articolo 960: Qualsiasi donazione tra vivi di beni presenti, fatta tra i futuri coniugi in vista del matrimonio, non si considera fatta sotto la condizione di sopravvivenza del donatario, se questa condizione non è formalmente

espresso; e sarà soggetto a tutte le regole e forme prescritte per questo tipo di donazione.

La donazione di beni futuri, o di beni presenti e futuri, fatta tra futuri coniugi mediante contratto matrimoniale, semplice o reciproco, è soggetta alle norme stabilite dal capo precedente, per quanto riguarda le donazioni simili fatte loro da un terzo, salvo che non sia trasmissibile ai figli nati dal matrimonio, in caso di morte del coniuge donatario prima del coniuge donatore.

Articolo 961: Tutte le donazioni fatte tra coniugi durante il matrimonio, anche se qualificati inter vivos, sono sempre revocabili.

Queste donazioni non saranno revocate dal verificarsi di bambini.

LIBRO QUARTO: APPLICAZIONE DEL CODICE IN SPAZIO E DENTRO ORARI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO PRIMO: APPLICAZIONE DEL CODICE E CONFLITTI DI LEGGI NELLO SPAZIO

CAPITOLO 1 : CONFLITTI DI GIURISDIZIONI E AUTORITÀ

SEZIONE 1: GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE DI GIURISDIZIONI E

AUTORITÀ DEL BENIN

Articolo 962: Le regole interne di competenza determinano, salvo disposizione contraria, la competenza internazionale dei tribunali e delle autorità amministrative del Benin.

Articolo 963: Quando i tribunali di uno Stato straniero sono competente a conoscere delle azioni contro Beninese, secondo

criteri di giurisdizione non ritenuti dalla legge beninese per determinare la giurisdizione internazionale dei tribunali beninesi, questi stessi criteri saranno applicabili per determinare la giurisdizione dei tribunali beninesi nelle controversie in cui il convenuto è cittadino di questo Stato estero.

Articolo 964: In materia di status personale, i tribunali può ascoltare tutte le azioni in cui l'attore o il convenuto ha la nazionalità beninese il giorno in cui viene avviato il procedimento.

Fatta salva la riserva espressa dall'articolo 971 del presente codice, questa giurisdizione non può impedire il riconoscimento e l'esecuzione in Benin di sentenze straniere che soddisfano le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione.

Articolo 965: Quando il tribunale competente, a causa del La cittadinanza beninese di una delle parti, non può essere determinata dalle norme di giurisdizione territoriale interna, l'azione è promossa davanti al tribunale beninese che le circostanze mostrano come particolarmente designato con riguardo alla corretta amministrazione della giustizia; in assenza di tali circostanze, l'azione è promossa dinanzi al tribunale di Cotonou.

Articolo 966: Queste disposizioni sulla giurisdizione internazionale dei tribunali beninesi si applicano con riserva dei trattati vincolanti per il Benin e relativi alla giurisdizione giudiziaria e delle norme relative alle immunità degli agenti diplomatici e consolari e dei sovrani, dei Capi di Stato stranieri e degli Stati stranieri.

SEZIONE 2: RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL DECISIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI STRANIERI

Articolo 967: Le sentenze e le sentenze straniere civili e commerciali, patrimoniali ed extrapatrimoniali sono esecutive solo se dichiarate esecutive al termine di una procedura di exequatur, fatti salvi i trattati di cooperazione in materia giudiziaria.

Articolo 968: Le sentenze e le sentenze rese da giurisdizioni straniere possono essere trascritte nei registri di stato civile solo se munite di exequatur.

Spetta al rappresentante del pubblico ministero al giurisdizioni che hanno concesso l'exequatur a far eseguire le trascrizioni delle menzioni previste dalla legge.

Articolo 969. Le sentenze e le sentenze civili e commerciali straniere, patrimoniali o extrapatrimoniali, sono riconosciute se munite di exequatur.

Articolo 970: Il riconoscimento o l'esecutività devono essere Rifiutato:

- se la sentenza o sentenza straniera è incompatibile con i principi dell'ordine pubblico beninese;

- se le parti non sono state debitamente citate o dichiarate in contumacia, se non hanno potuto essere debitamente rappresentate o far valere i propri mezzi;

- se una controversia tra le stesse parti e avente lo stesso oggetto è pendente davanti a un tribunale del Benin precedentemente adito o vi è già stata giudicata, o ha dato luogo a una decisione giudiziaria in un altro Stato nella misura in cui quest'ultima può essere riconosciuta in Benin.

Articolo 971: Per quanto riguarda lo stato e la capacità delle persone, l' il riconoscimento o l'esecutività possono essere rifiutati, se la giurisdizione straniera ha deciso una questione di status o capacità di un beninese e ha raggiunto un risultato diverso da quello che si sarebbe ottenuto applicando a tale questione le norme di conflitto delle leggi beninesi.

Tale impedimento non può essere sollevato d'ufficio e deve essere espressamente invocato dalla parte beninese.

Articolo 972: Gli atti pubblici stranieri esecutivi nello Stato d'origine sono dichiarati esecutivi in Benin se soddisfano le condizioni necessarie per la loro autenticità nello Stato in cui sono stati redatti e se le disposizioni dell'atto di cui si richiede l'esecuzione non sono contrarie all'ordine pubblico beninese.

CAPITOLO II: CONFLITTI DI LEGGI NELLO SPAZIO

SEZIONE 1: NORME SUI CONFLITTI DI LEGISLAZIONE IN MATERIA DI STATO PERSONALE

PARAGRAFO 1: Disposizioni generali

Articolo 973: Stato e capacità delle persone, regimi matrimoni, successioni, donazioni, sono disciplinati dalla legge nazionale, secondo le distinzioni e con le riserve espresse nel presente codice.

Articolo 974: Qualsiasi questione di status prima dell'attribuzione di una cittadinanza è soggetta al diritto internazionale privato dello Stato di cui si tratta la cittadinanza.

Articolo 975. L'apolide è disciplinato, quando le seguenti disposizioni designano diritto interno, dalla legge del suo domicilio; in mancanza di domicilio, dalla legge del foro.

Articolo 976: Domicilio, ai sensi delle disposizioni del presente codice, è nel luogo della residenza comune abituale dei coniugi.

COMMA 2: Persone fisiche

Articolo 977: La capacità generale di una persona fisica è disciplinato dalla sua legislazione nazionale. Questa regola si applica anche quando la capacità di esercitare è estesa dal matrimonio.

La privazione e la limitazione della capacità generale sono disciplinate dal diritto nazionale della persona fisica la cui capacità è in questione.

La legge nazionale applicabile alla capacità generale determina la sanzione dell'atto compiuto e le caratteristiche connesse a tale sanzione.

Articolo 978: Quando un contratto è concluso tra persone in uno Stato, una persona fisica può invocare la propria incapacità risultante dal diritto interno o da un provvedimento amministrativo o giudiziario individuale di un altro Stato solo se, al momento della conclusione del contratto, il co-contraente conosceva o avrebbe dovuto conoscere tale incapacità.

Tale disposizione non si applica agli atti giuridici relativi al diritto di famiglia, né agli atti di disposizione relativi a fabbricati ubicati in altri Stati.

Articolo 979: Le dichiarazioni di assenza o di morte sono disciplinate dalla legge nazionale dell'interessato al momento della sua scomparsa.

La legge nazionale determina gli effetti personali dell'assenza o della scomparsa. Gli effetti patrimoniali sono regolati dal diritto successorio.

Articolo 980: La determinazione, la protezione e la modifica volontaria del nome di una persona fisica sono disciplinate dalla legge nazionale dell'interessato.

Il cambio di denominazione a seguito di cambio di stato è regolato dalla legge che regola gli effetti del nuovo stato. Tuttavia, l'interessato può chiedere che gli sia applicata la legge nazionale.

Qualunque sia il diritto designato, nessuno può portare un nome o nome diverso da quelli che risultano dalle dichiarazioni del suo atto di nascita o sentenza dichiarativa sostitutiva e dagli atti o sentenza menzionati a margine.

COMMA 3: Matrimonio, separazione legale e divorzio

Articolo 981. Le condizioni sostanziali del matrimonio sono disciplinate dall'art la legge dello Stato di cui i futuri sposi hanno la cittadinanza in comune al momento della celebrazione del matrimonio.

Quando i futuri sposi hanno, al momento della celebrazione, nazionalità diverse, le condizioni sostanziali del matrimonio sono disciplinate, per ciascuno dei coniugi, dalla legge dello Stato di cui è cittadino al momento della celebrazione del matrimonio.

La legge di cui una o più condizioni saranno state violate determina gli effetti connessi a tale violazione.

Articolo 982: La forma del matrimonio è regolata dalla legge del luogo di celebrazione.

Il matrimonio può essere celebrato anche nella forma diplomatica o consolare da agenti diplomatici o da consoli a norma del diritto cui appartengono tali autorità.

La legge di cui una o più condizioni saranno state violate determina gli effetti connessi a tale violazione.

Articolo 983: Gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio, ad eccezione di quelli legati al regime matrimoniale legale o convenzionale, sono disciplinati dal diritto interno comune dei coniugi.

In caso di nazionalità separate, detti effetti sono regolati dalla legge dello Stato del comune domicilio, in mancanza, dalla legge dell'ultimo domicilio.

comune, purché uno dei coniugi abbia conservato tale domicilio. Se i coniugi non hanno mai avuto domicilio comune, detti effetti sono regolati dalla legge del foro.

In caso di cambio di nazionalità o spostamento del domicilio comune, si applica immediatamente la legge designata dal nuovo elemento materiale del collegamento.

Articolo 984: Qualunque sia il diritto designato dall'art precedenti, restano applicabili le disposizioni relative agli effetti patrimoniali comuni a tutti i coniugi previste dagli articoli da 173 a 183 del presente codice.

Articolo 985: Il regime giuridico matrimoniale è disciplinato dal diritto interno comune dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio.

In caso di nazionalità separate, detto regime è disciplinato dalla legge del primo comune domicilio dei coniugi.

In mancanza di scelta da parte dei coniugi nei limiti previsti dal comma 4 del presente articolo, il regime matrimoniale convenzionale è disciplinato da una delle leggi di cui ai due commi precedenti; se la legge designata in forza di uno dei due commi precedenti prevede che i coniugi possano scegliere la legge applicabile alla loro convenzione matrimoniale, si applica la legge prescelta.

I coniugi possono scegliere la legge nazionale di uno dei coniugi per disciplinare il contratto matrimoniale.

In caso di modifica della cittadinanza comune o quando uno dei coniugi acquisisce la cittadinanza dell'altro, o anche in caso di spostamento del comune domicilio rispetto al primo comune domicilio, la facoltà di modificare il regime convenzionale e le condizioni sostanziali di tale modifica del regime matrimoniale sono disciplinate dalla legge designata dal nuovo criterio di collegamento materiale.

Articolo 986: Quando il regime matrimoniale è regolato da una legge e che uno dei coniugi è domiciliato in Benin e vi esercita un'attività commerciale, detto regime legale o convenzionale deve essere menzionato o pubblicato alle condizioni e con le sanzioni previste dalla normativa relativa al registro delle imprese.

Articolo 987. Le cause e gli effetti del divorzio o della separazione personale sono disciplinati dal diritto nazionale comune dei coniugi alla data in cui è presentata al tribunale la domanda introduttiva.

In caso di nazionalità separate a tale data, le cause e gli effetti il divorzio o la separazione personale sono disciplinati dalla legge del comune domicilio dei coniugi; in mancanza, dalla legge dell'ultimo domicilio comune, purché uno di essi abbia conservato tale domicilio.

Se i coniugi non hanno mai avuto domicilio comune, si applica la legge del foro.

Articolo 988: Gli alimenti dopo il divorzio o la separazione legale sono soggetti alla legge che disciplina il divorzio o la separazione personale.

Gli effetti del divorzio o della separazione personale sul regime il matrimonio e le successioni sono disciplinati dalle rispettive leggi che disciplinano tali istituti.

COMMA 4: Parentela originaria e adottiva

Articolo 989: Si regola l'istituzione della filiazione materna dalla legge nazionale della madre il giorno della nascita.

Articolo 990: Si regola l'istituzione della filiazione paterna dalla legge nazionale del padre il giorno della nascita.

Se la filiazione paterna non può essere stabilita in base alla legge nazionale del padre, può essere stabilita in base alla legge del comune domicilio dei genitori il giorno della nascita; in mancanza, dalla legge del foro.

Articolo 991: È disciplinata la costituzione volontaria della filiazione dalla legge nazionale sui minori.

La forma dell'atto che stabilisce volontariamente la filiazione è disciplinato o dalla legge nazionale del minore o dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.

Articolo 992: L'accertamento giudiziario e la contestazione della filiazione sono disciplinati dalla legge nazionale del figlio.

In caso di modifica della legge nazionale del minore, quest'ultimo può giungere al momento a lui più favorevole per determinare la legge applicabile.

Articolo 993: Quando i genitori sono sposati, i rapporti giuridici tra genitori e figli sono regolati dalla legge che regola gli effetti del matrimonio.

In caso di assenza di matrimonio o di scioglimento del matrimonio, il i rapporti giuridici tra il minore e il/i suo/i autore/i sono disciplinati dalla legge nazionale del minore.

Articolo 994: Eleggibilità e condizioni di adozione sono disciplinate cumulativamente dalle leggi nazionali dell'adottante e dell'adottato alla data di adozione.

Quando l'adozione è chiesta da due coniugi, l'ammissibilità e le condizioni dell'adozione sono disciplinate cumulativamente dalla legge nazionale dell'adottato e dalla legge che disciplina gli effetti del matrimonio degli adottanti alla data dell'adozione.

Articolo 995: Gli effetti dell'adozione sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante e, quando vi è il consenso di due coniugi, dalla legge che regola gli effetti del loro matrimonio.

Articolo 996. Le condizioni per revocare l'adozione sono soggette alla legge che regola gli effetti dell'adozione.

Gli effetti della revoca dell'adozione sono regolati dalla legge nazionale dell'adottato.

COMMA 5: Leggi applicabili in materia di incapacità

Articolo 997: La patria potestà sul figlio minorenni si esercita secondo la legge designata in virtù delle disposizioni dell'articolo 993 del presente codice.

Articolo 998: Ogni misura di tutela di diritto privato dell'incapace è disciplinata dal diritto nazionale dell'incapace.

L'attuazione di queste misure può essere affidata dal autorità dello Stato di cui il minore è cittadino alle autorità dello Stato di domicilio del minore o del luogo in cui possiede i beni, se queste autorità danno il loro consenso.

Articolo 999: Quando l'incapace è minacciato di grave pericolo per la sua persona o per i suoi beni, le autorità dello Stato del domicilio dell'incapace o del luogo in cui si trovano i beni che gli appartengono possono prendere le misure di protezione necessarie.

In caso di emergenza, le autorità dello Stato nel cui territorio si trova l'incapace o i beni di sua proprietà possono adottare in via provvisoria le necessarie misure di protezione.

Quando sono stati adottati i provvedimenti di cui al presente articolo, le autorità dello Stato del domicilio dell'incapace o dell'ubicazione dei beni di sua proprietà o del luogo in cui si trova l'incapace ne informano immediatamente le autorità dello Stato di cui l'incapace è cittadino.

Articolo 1000: La capacità delle persone e le sanzioni per incapacità che possono colpirle sono determinate dalla legge nazionale dell'incapace.

L'incapacità di una delle parti risultante o dalla legge nazionale o da una sentenza può essere dichiarata inoppugnabile nei confronti del contraente straniero che l'ha ignorata contraendo imprudentemente in uno Stato la cui legge non ammette tale incapacità.

COMMA 6: Obbligazioni alimentari

Articolo 1001: La legge nazionale del domicilio attuale del creditore manutenzione disciplina le obbligazioni alimentari.

In caso di cambiamento di domicilio del creditore, si applica la legge del nuovo domicilio dal momento in cui il cambiamento è avvenuto si è verificato.

Quando il creditore non può ottenere gli alimenti ai sensi dell'art a tale legge si applica la legge della cittadinanza comune del creditore e debitore di alimenti.

Si applica la legge beninese quando il creditore non può ottenere alimenti dal debitore in virtù delle leggi di cui ai commi precedenti.

Articolo 1002: Nei rapporti alimentari tra collaterali e tra alleati, il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligo nei suoi confronti secondo il diritto interno comune o, in mancanza di cittadinanza comune, secondo il diritto del proprio domicilio.

La legge beninese si applica quando il creditore e il debitore avere nazionalità beninese e che il debitore è domiciliato in Benin.

Articolo 1003: La legge applicabile all'obbligazione alimentare determina:

- in che misura ea chi il creditore può pretendere gli alimenti;
- chi è autorizzato a promuovere l'azione di mantenimento e quali sono i termini portarlo;
- i limiti dell'obbligazione del debitore quando l'ente pubblico chi ha fornito assistenza al creditore chiede il rimborso del suo beneficio.

Anche se la legge applicabile prevede diversamente, deve essere tenuto conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore, nella determinazione dell'importo degli alimenti.

SEZIONE 2: REGOLE DEI CONFLITTI DI LEGISLAZIONE IN TERMINI DI IMMOBILIARE, DES

VOLONTÀ E LIBERALITÀ

COMMA 1: Successioni

Articolo 1004: Le questioni relative alla designazione dei successori, all'ordine in cui sono chiamati, alla trasmissione dei beni e dei passivi a ciascuno di essi, sono disciplinate dalla legge nazionale del defunto al momento della sua morte.

Tuttavia, se al momento della morte il defunto aveva legami manifestamente più stretti con lo Stato del suo domicilio, la successione sarà regolata dalla legge del domicilio del defunto al momento della sua morte.

Sezione 1005: Una persona può designare la legge di uno stato a governare l'intero suo patrimonio; tale designazione non avrà effetto a meno che tale persona, al momento della designazione o del decesso, possedesse la cittadinanza di detto Stato o vi avesse il domicilio. Tale designazione deve essere espressa in una dichiarazione sotto forma di disposizione mortis causa.

L'esistenza e la validità del consenso a tale designazione sono disciplinate dalla legge designata. Se, secondo questa legge, questo

designazione non è valida, la legge applicabile alla successione è determinata dall'applicazione della legge nazionale del defunto.

La revoca da parte del suo autore di tale designazione deve soddisfare, nella forma, le condizioni per la revoca di una disposizione mortis causa.

Articolo 1006: La designazione di una legge disciplina, salvo espressa disposizione contraria del defunto, l'intera sua successione, sia che il defunto sia morto senza testamento o abbia disposto di tutto o parte dei suoi beni a causa della sua morte.

Articolo 1007: In caso di divisione di una successione comprendente beni situati in parte in Benin, in parte all'estero, i coeredi, che si trovino esclusi, per qualsiasi motivo, dalla loro quota di beni situati in un paese straniero, detraggono una parte uguale dai beni situati in Benin.

Articolo 1008: Sono disciplinate dalla legge del luogo di apertura della successione, le operazioni concernenti l'opzione successoria, la messa in possesso degli eredi, la comproprietà, la divisione dei beni e la liquidazione delle passività.

Articolo 1009: In caso di successione relativa a fabbricati e avviamento, il trasferimento della proprietà degli stessi è regolato dalla legge della loro situazione.

COMMA 2: Testamenti e donazioni

Articolo 1010: La capacità testamentaria è regolata dalla legge dello Stato di cui il defunto aveva la nazionalità al momento della redazione del presente documento Volere.

Articolo 1011. La disposizione testamentaria, anche redatta da più persone in un unico atto, è valida quanto alla forma se soddisfa:

- alla legge dello Stato di cui il defunto era cittadino, all'epoca dove ha disposto, cioè al momento della morte;
- la legge del luogo in cui il defunto disponeva;
- la legge del luogo in cui il defunto aveva il domicilio, o al momento in cui disponeva o al momento della morte;

- la legge del luogo, per quanto riguarda i fabbricati;
- alla legge che regola la successione mortis causa, ovvero alla legge che sarebbe stata applicabile al momento in cui ha disposto.

Questa disposizione si applica anche alle disposizioni testamentari che revocano una precedente disposizione testamentaria. La revoca è valida anche nella forma se è conforme a una delle leggi in base alle quali, ai sensi del primo comma, era valida la disposizione testamentaria revocata.

Articolo 1012: Si considerano rientranti nel dominio della forma le prescrizioni che limitino le forme delle disposizioni testamentarie consentite e relative all'età, alla nazionalità o ad altre qualità personali del testatore. Lo stesso vale per le qualità che i testimoni richiesti devono possedere per la validità di una disposizione testamentaria.

Articolo 1013. Le donazioni tra vivi sono regolate, nella sostanza, dalla legge scelta dalle parti e, quanto alla forma, dalla legge del luogo in cui l'atto è avvenuto o dalla legge che disciplina sostanzialmente la donazione.

In assenza di una scelta della legge applicabile, e se le circostanze di la causa non indica altro diritto, la donazione è regolata dalla legge nazionale del donatore al momento della stipula del contratto.

Articolo 1014: Le donazioni tra coniugi sono regolate dalla legge disciplinare gli effetti del matrimonio.

Articolo 1015: Gli effetti della donazione sono, nel silenzio dell'atto, regolati dalla legge del luogo di esecuzione della donazione.

Articolo 1016: La parte disponibile e il diritto di riserva degli eredi sono determinati secondo la legge nazionale del defunto. Il metodo e l'ordine di riduzione delle donazioni sono disciplinati dalla legge del luogo di apertura della successione.

TITOLO II: APPLICAZIONE DEL CODICE E CONFLITTI DEL

LEGISLAZIONE

IN TEMPO

CAPITOLO 1 : NORME SUI CONFLITTI DI LEGISLAZIONE NELLA
TEMPO E

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1017: Il presente codice entra in vigore dalla data della sua promulgazione.

Articolo 1018: Si applicano le disposizioni di questo codice atti e fatti giuridici successivi alla sua entrata in vigore, nonché le conseguenze che il diritto trae da atti e fatti anteriori che hanno creato una situazione giuridica regolare rispetto alla consuetudine e al diritto.

SEZIONE 2: NOME

Articolo 1019: Tutti conservano il cognome e il nome con cui è attualmente noto. Questo nome diventa il suo cognome.

Le nuove regole relative alla determinazione del nome sono applicabili solo ai bambini nati dopo l'entrata in vigore del presente codice. Coloro che, pur discendendo da tale autore comune, non ne portano il nome possono chiedere collettivamente sia a nome proprio che a nome dei figli minori, nati o da nascere, di portare il nome del proprio autore comune.

SEZIONE 3: STATO CIVILE

Articolo 1020: Gli atti di stato civile regolarmente redatti e le sentenze integrative pronunciate prima della data di entrata in vigore del presente codice conservano tutti i loro effetti. Copia degli estratti sarà rilasciata nelle forme e condizioni previste dal presente codice.

SEZIONE 4: MATRIMONIO, DIVORZIO E SEPARAZIONE DA CORPO

Articolo 1021. I matrimoni contratti secondo la consuetudine, prima della data di entrata in vigore del presente codice, restano soggetti per la loro validità alle condizioni sostanziali e formali vigenti al momento della formazione del vincolo matrimoniale. Lo stesso vale per i matrimoni celebrati a norma del codice civile.

I loro successivi effetti sono disciplinati dalla nuova legge di cui all'art distinzioni di seguito stabilite:

- gli effetti dei matrimoni dichiarati o non dichiarati, contratti secondo la consuetudine, sono disciplinati dalle disposizioni del presente codice, fermo restando il pluralismo delle mogli che tali matrimoni possono comprendere.

- gli effetti dei matrimoni contratti ai sensi del codice civile sono disciplinato dalle disposizioni del presente codice.

Articolo 1022: La nuova legge si applica, per lo scioglimento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale, alle unioni anteriori all'entrata in vigore del presente codice.

I divorzi definitivi e le separazioni personali anteriori all'entrata in vigore del presente codice producono gli effetti previsti dalla legge vigente al momento in cui si è verificata la rottura o lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Procedimenti di divorzio o separazione legale in corso dall'entrata in vigore del presente codice saranno perseguiti secondo le disposizioni vigenti il giorno della richiesta.

SEZIONE 5: FILIAZIONE

Articolo 1023: La filiazione paterna o materna è regolata dall'art la legge contemporanea alla sua istituzione. Se è stata accertata secondo le disposizioni previgenti, la parentela non può essere messa in discussione. E' istituito secondo le nuove disposizioni per i figli nati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni stesse o nati anteriormente senza che ne sia stata ancora accertata la filiazione. Gli effetti della filiazione sono disciplinati per tutti i figli dalla nuova legge.

L'adozione è soggetta, per le sue condizioni e per i suoi effetti, alle disposizioni vigenti al momento della pronuncia della sentenza.

SEZIONE 6: AUTORITÀ GENITORIALE E INCAPACITÀ

Articolo 1024: Le norme relative alla potestà genitoriale si applicano a tutti i figli minorenni indipendentemente dalla loro data di nascita.

Articolo 1025: Le disposizioni di questo codice sono immediatamente applicabile all'incapacità degli adulti e alla gestione dei loro beni.

SEZIONE 7: RAPPORTO E ALLEANZA

Articolo 1026: La parentela e l'alleanza sono stabilite e producono i loro effetti secondo le disposizioni della nuova legge indipendentemente dalla data dei fatti che hanno generato i legami familiari.

SEZIONE 8: PATRIMONIO

Articolo 1027: La devoluzione concernente la designazione degli eredi, l'ordine in cui sono chiamati, la trasmissione dei beni e dei passivi a ciascuno di essi, l'opzione degli eredi sono regolati dalla legge in vigore il giorno dell'apertura della successione.

La liquidazione successoria è disciplinata, per la ripartizione dei beni e la distribuzione delle passività, dalla legge in vigore nel giorno in cui ha luogo l'atto di distribuzione.

SEZIONE 9: TESTAMENTO

Articolo 1028: Le condizioni di forma del testamento sono regolate dalla legge in vigore al momento della sua redazione.

La legge in vigore il giorno dell'apertura della successione determina la capacità del testatore, la quota disponibile e il diritto degli eredi legittimari. Quella in vigore il giorno del lascito fissa la capacità del testatore.

CAPO II: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1029: Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie al presente codice.

Articolo 1030: Le dogane cessano di avere forza di legge in tutte le materie disciplinate dal presente codice.

Articolo 1031: Questa legge sarà eseguita come legge di lo stato.-

Realizzato a Porto-Novo, 14 giugno 2004

Il Presidente dell'Assemblea

Nazionale,

Kolawolé A. IDJI